

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 aprile 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2018, n. 20.

Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e disposizioni finanziarie. (19R00016) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 29.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019. (19R00034) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 30.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2019. (19R00035) Pag. 24

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 31.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021. (19R00036) .. Pag. 29

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 32.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 «Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)». (19R00037) .. Pag. 31

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2018, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). (18R00448) Pag. 32

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2018, n. 25.

Disposizioni finanziarie intersettoriali. (18R00449) Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2018, n. 0196/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23. (18R00454) Pag. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2018, n. 0198/Pres.

LR 16/2008, art. 20. Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo). (18R00455) Pag. 50



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2018, n. 0201/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 296 (Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'articolo 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)). (18R00456) . . . Pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2018, n. 203/Pres.

Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). (18R00457) Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2018, n. 0204/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55. (18R00458) Pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2018, n. 0209/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19 della legge regionale 20/2015 per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata, emanato con DPRReg. 177/2015. (18R00459) Pag. 63

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2018, n. 58.

Norme per la cooperazione sociale in Toscana. (19R00021) Pag. 65

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2018, n. 59.

Contributo del Consiglio regionale per la registrazione delle presenze nei servizi educativi della prima infanzia. (19R00022) Pag. 73

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2018, n. 60.

Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 28 al 30 ottobre 2018 nell'intero territorio regionale. (19R00023) Pag. 74

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2018, n. 61.

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010. (19R00024) Pag. 76

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2018, n. 62.

Codice del Commercio. (19R00025) Pag. 80

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 dicembre 2018, n. 27.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019. (19R00094) Pag. 116

LEGGE 28 dicembre 2018, n. 28.


Proroga dei termini per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16. (19R00095) Pag. 117

DECRETO PRESIDENZIALE 16 novembre 2018, n. 29.

Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8. (19R00096) Pag. 117

DECRETO PRESIDENZIALE 16 novembre 2018, n. 30.

Revisione biennale delle Tabelle A e B allegato al decreto presidenziale 27 marzo 2012, n. 36, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. (19R00097) Pag. 120



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2018, n. 20.

Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50S4 del 18 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020

1. Nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui alla legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020) sono autorizzati gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa, riportati nell'allegato A, ai sensi degli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2.

Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2017

1. In base all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 14 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017) ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2017 della Regione da parte della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 87/2018/SRCPIE/PARI del 20 luglio 2018, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.837.701.190,19.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 14/2018 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 6.930.540.919,68, di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalle deliberazioni del Consiglio regionale in applicazione delle venti normative.

Art. 3.

Accantonamenti a fondi

1. Nell'esercizio 2018 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, gli importi iscritti all'articolo 8 della l.r. 4/2018, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2017, sono aggiornati sulla base dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 14/2018 al valore complessivo di euro 4.968.592.557,88, così composto:

a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2017 derivante da riaccertamento straordinario dei residui per un importo pari a euro 324.662.324,49;


b) fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2017 per un importo pari a euro 64.182.981,69;

c) fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2014»), per un importo pari a euro 13.000.000,00;

d) fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 95.489.179,69, di cui euro 61.629.007,35 per sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012, euro 21.358.940,47 per la transazione fra Agenzia della mobilità piemontese e GTT S.p.A., relativa agli importi dovuti a GTT al 31 dicembre 2017 per la gestione dei servizi di TPL, euro 12.501.231,87 per far fronte ad oneri potenziali derivanti da vertenze per fare fronte a rischi derivanti da controversie che si sono prospettate nel corso dell'anno 2017;

e) altri accantonamenti per un importo pari a euro 43.713.440,74, di cui euro 41.213.440,74 per il fondo garanzie fidejussorie rilasciate ed euro 2.500.000,00 per gli oneri dovuti al rinnovo contrattuale dei dipendenti regionali;

f) fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti per un importo pari a euro 4.427.544.721,27, di cui euro 2.447.504.225,61 derivante dalle anticipazioni per contratti stipulati dalla Regione come previsto dall'articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2016»), euro 1.761.731.110,35 derivanti dai contratti stipulati dal Commissario straordinario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2015») come previsto dall'articolo 1, comma 701, della legge 208/2015, euro 218.309.385,31 per la quota di ripiano annuale disavanzo derivante dall'iscrizione dei fondi vincolati da anticipazioni di liquidità.



2. Nell'esercizio 2018 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, gli importi iscritti all'articolo 8 della l.r. 14/2018 in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione presunto 2017, sono aggiornati sulla base dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 14/2018 al valore complessivo di euro 124.247.171,61, così composto:

a) vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 61.494.362,28, di cui:

1) euro 40.236.793,52 per reiscrizione della quota regionale delle economie di spesa derivanti dalla riprogrammazione di risorse previste e non impegnate nel periodo 2014-2017 dal POR FESR 2014-2020 e dal POR FSE;

2) euro 17.030.790,35 per oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla riconciliazione al 31 dicembre 2016 dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e con le società controllate e partecipate, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo n. 118/2011;

3) euro 4.226.778,41 per trattamento accessorio del personale dirigente.

b) vincoli derivanti da trasferimenti per euro 62.752.809,33, di cui:

1) euro 53.819.194,96 per debiti fuori bilancio derivanti da iscrizione di spese già finanziate dallo Stato e non contabilizzate a bilancio in anni precedenti, nonché per obbligazioni pregresse esigibili a partire dall'esercizio 2018;

2) euro 7.094.697,61 per importo vincolato per somme accertate e da iscrivere in spesa in esercizi futuri;

3) euro 1.838.916,76 per reiscrizione della parte residua del risultato di amministrazione 2016 relativa a spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea non impegnate nell'esercizio 2017.

3. Al prelievo di somme dai fondi di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante provvedimento della Giunta regionale, nei limiti dell'allegato B alla presente legge.

Art. 4.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2017

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sono aggiornati in conformità ai corrispondenti dati di fine esercizio definiti dalla l.r. 14/2018.

Art. 5.

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018 è determinato in euro 165.910.479,88 in conformità con quanto disposto dall'articolo 6 della l.r. 14/2018.

Art. 6.

Integrazione dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine

1. L'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'allegato 13 della l.r. 4/2018 è integrato dai capitoli 168709, 152108, 188787 e 177132.

Art. 7.

Recupero basilica superiore del Santuario di Oropa

1. Al fine di sostenere i lavori di restauro e consolidamento della Basilica Superiore del Santuario di Oropa, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (spese in conto capitale) uno stanziamento nell'esercizio 2018 pari a euro 410.000,00, nel 2019 pari a euro 240.000,000 e nel 2020 pari a euro 200.000,00 da erogare all'amministrazione Santuario di Oropa.

Art. 8.

Finanziamento del Programma attuativo regionale FSC 2014-2020

1. Nell'ambito del Programma attuativo regionale Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR-FSC) è adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie assegnate al Piemonte in qualità di autorità di gestione ovvero di organismo intermedio, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, riportato nell'allegato C alla presente legge. Tale riparto viene rimodulato annualmente con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'attuazione stabilito nel Programma operativo.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie in materia di personale regionale

1. Al fine di completare il processo di progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito alla Regione ed in attuazione delle disposizioni di cui al capo VI della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018), fermi restando i vincoli ed i limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali per la quantificazione delle risorse da destinare al trattamento economico del personale regionale, le risorse, già fissate dall'articolo 8 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 14 (Legge Finanziaria per l'anno 2010) e dall'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l'anno 2011), sono rideterminate per l'anno 2018 in euro 47.822.000,00, da destinare al trattamento accessorio del personale del comparto della Regione, ed in euro 11.780.000,00, da destinare alla retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti, ivi compresi i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.



2. Le risorse, come rideterminate ai sensi del comma 1, sono comprensive delle corrispondenti quote dei fondi delle risorse decentrate degli enti di provenienza del personale trasferito alla Regione e, a decorrere dall'anno 2019, possono essere oggetto degli eventuali adeguamenti conseguenti la definizione a regime del trattamento economico accessorio del personale trasferito alla Regione ai sensi della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020), nonché previsti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa in materia.

Art. 10.

Disposizioni per favorire l'estinzione delle comunità montane

1. Al fine di favorire la conclusione del processo di superamento delle comunità montane disposto al capo IV della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), in deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna) la somma complessiva di euro 400.000,00 a valere sugli stanziamenti disposti sul capitolo 151888 della missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio regionale 2018 è destinata alle comunità montane di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assesamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie).

2. I criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze connesse alla conclusione delle attività di liquidazione dichiarate dai commissari liquidatori.

Art. 11.

Contributo straordinario all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia

1. A seguito della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione lavoro n. 162/2018 è riconosciuto all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia un contributo straordinario pari all'importo del giudicato.

2. Il contributo di cui al comma 1 è quantificato in euro 172.233,04, cui si fa fronte con le risorse iscritte per l'anno 2018 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

3. Al prelievo di somme dal fondo per spese impreviste di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.

Art. 12.

Contributi per pronto intervento e ripristino evento alluvionale 2018

1. Al fine di fronteggiare le emergenze ambientali ed il dissesto idrogeologico conseguenti all'evento alluvionale 2018, è stabilito un contributo pari a euro 4.000.000,00

per interventi di pronto intervento e di ripristino di danni causati ad immobili pubblici nonché per emergenze su edifici scolastici.

2. Il contributo di cui al comma 1 è iscritto per l'esercizio finanziario 2018 in apposito capitolo della missione 11 (Soccorso civile), programma 11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Art. 13.

Contributo straordinario per la viabilità di collegamento con il nuovo ospedale unico dell'azienda sanitaria locale del VCO

1. Nell'ambito del protocollo di intesa per la realizzazione del nuovo ospedale unico dell'azienda sanitaria locale del VCO, è stabilito un contributo per l'esercizio 2019 di euro 1.500.000,00 al Comune di Ornavasso per la realizzazione della viabilità di accesso all'area ove è prevista la costruzione del nuovo ospedale.

2. La Giunta è autorizzata a stipulare apposito accordo di programma al fine di garantire condizioni di accessibilità diretta della relativa viabilità di collegamento con l'ospedale.

3. Il contributo di cui al comma 1 è iscritto nel Fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Art. 14.

Contributo straordinario per oneri connessi al SIN «Area critica di Casale Monferrato»

1. Per l'annualità 2018 è iscritto un contributo straordinario di euro 250.000,00 a favore del Comune di Casale Monferrato, in riferimento all'ambito del Sito di interesse nazionale (SIN) Area critica di Casale Monferrato, per gli oneri assunti dallo stesso comune a supporto di quarantotto comuni interessati dal piano nazionale di bonifica, ivi compresa la presenza delle discariche, da iscrivere nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Art. 15.

Contributo per implementazione del fondo di dotazione della Fondazione Teatro Regio di Torino

1. Al fine di garantire la stabilità finanziaria della Fondazione Teatro Regio di Torino, è stabilito un contributo di euro 1.000.000,00 destinato all'implementazione del Fondo di dotazione per il finanziamento di spese straordinarie per investimenti.

2. Il contributo di cui al comma 1 è iscritto per l'esercizio finanziario 2018 in apposito capitolo della missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.



Art. 16.

Spese per noleggio mezzi in uso nei cantieri per le opere di manutenzione idraulica e idraulico-forestale

1. Ai fini di una efficace ed efficiente gestione dei mezzi in uso nei cantieri per le opere di manutenzione idraulica e idraulico-forestale è autorizzata la sottoscrizione di contratti quadriennali per il periodo 2019-2022.

2. La spesa prevista per gli esercizi 2019 e 2020 pari ad euro 460.320,00 annui, trova copertura negli stanziamenti già iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. È altresì autorizzata l'assunzione della medesima spesa annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) dei rispettivi bilanci.

Art. 17.

Spese per il servizio di spegnimento incendi nell'ambito del sistema regionale di protezione civile

1. Ai fini della corretta programmazione del servizio di spegnimento incendi, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, è autorizzata la sottoscrizione di contratti quinquennali per il periodo 2020-2024.

2. La spesa prevista per l'esercizio 2020, pari ad euro 1.775.000,00, trova copertura negli stanziamenti già iscritti nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. È altresì autorizzata l'assunzione della medesima spesa annuale, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024, nell'ambito missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile) dei rispettivi bilanci.

Art. 18.

Contratti di filiera e di distretto 2015-2020

1. La Giunta regionale è autorizzata a presentare apposita manifestazione di interesse per assicurare la partecipazione della Regione Piemonte al cofinanziamento del IV bando inerente i contratti di filiera e di distretto di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali dell'8 gennaio 2016.

2. Gli oneri derivanti dal cofinanziamento di cui al comma 1 sono complessivamente quantificati in euro 2.798.043,22 e trovano copertura tramite l'iscrizione di euro 100.000,00 sull'anno 2019 e di euro 698.043,22 sull'anno 2020, nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. È altresì autorizzata l'assunzione della spesa annuale di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, da iscriversi nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01

(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) dei rispettivi bilanci.

Art. 19.

Sospensione dell'applicazione dell'imposta regionale prevista dall'articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6

1. L'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) a decorrere dal 1° gennaio 2018, prevista dall'articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019) è sospesa.

Art. 20.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20

1. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari) è aggiunto il seguente:

«4-quater. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, non utilizzate nel corso dell'anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie del gruppo per l'anno successivo e comunque non oltre la fine della legislatura.»

Art. 21.

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20

1. L'articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono stipulare contratti di diritto privato di natura fiduciaria a tempo determinato o di collaborazione ai sensi dell'articolo 3-ter. Tali contratti hanno durata non superiore alla legislatura, fermo restando quanto previsto dal comma 5.


2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto si avvalgono di:

a) dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico;

b) dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;

c) personale diverso da quello di cui alle lettere a) e b).

3. Il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, possono altresì avvalersi di dipendenti di cui al comma 2, lettera b), comandati, presso il Consiglio regionale, su richiesta del medesimo Presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in



caso di gruppo misto e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, dell'ente o dell'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata pari all'assegnazione al gruppo e comunque non superiore alla durata della legislatura. Il contratto cessa anticipatamente in caso di richiesta da parte del Presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto.

4. Il costo complessivo per il personale comandato di cui al comma 3 è computato nel tetto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e pertanto non rientra nella spesa per il personale del Consiglio regionale.

5. I contratti di cui al comma 1 possono essere risolti in qualsiasi momento da entrambe le parti, oltre che per giustificato motivo, anche a causa del venir meno del rapporto fiduciario, sulla base di una adeguata motivazione. Il rapporto contrattuale cessa comunque in caso di scioglimento del gruppo consiliare.

6. Il Presidente del gruppo o il Consigliere appartenente al gruppo misto secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, può apportare modifiche al contratto con proposta sottoscritta per accettazione dal dipendente o dal collaboratore e trasmessa agli uffici del Consiglio regionale.

7. Le attività connesse all'elaborazione e liquidazione delle competenze per il personale dei Gruppi consiliari sono effettuate dagli uffici del Consiglio regionale.»

Art. 22.

Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 8 giugno 1981, n. 20

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 20/1981 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Contratti a tempo determinato) — 1. Il trattamento economico del personale di cui all'articolo 3, comma 1, assunto con contratto a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, è stabilito dal Presidente del gruppo o dal singolo componente del gruppo misto, in relazione alle prestazioni richieste ed è parametrato sulla base dei trattamenti tabellari previsti dal vigente CCNL.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 può essere integrato da una indennità onnicomprensiva sostitutiva di ogni compenso accessorio, secondo fasce di importo definite dall'Ufficio di Presidenza.»

Art. 23.

Inserimento dell'articolo 3-ter nella legge regionale 8 giugno 1981, n. 20

1. Dopo l'articolo 3-bis della l.r. 20/1981 è inserito il seguente:

«Art. 3-ter. (Contratti di collaborazione) — 1. I contratti di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 1 sono stipulati nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in quanto compatibili. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste.»

Art. 24.

Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24

1. L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentalizzazione urbanistica) è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Concessione di contributi) — 1. I contributi in conto capitale per la formazione delle varianti, di cui all'articolo 1, sono concessi alle unioni di comuni o alle forme associative di comuni che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica, nella misura del 90 per cento della spesa, comprensiva di oneri, per la formazione di strumenti intercomunali, nonché ai singoli comuni nella misura del 70 per cento della spesa, comprensiva di oneri, calcolata nei preventivi di parcella, redatti da professionisti incaricati, muniti di positivo parere di congruità dei rispettivi ordini professionali, oppure, della dichiarazione del comune relativa al mancato rilascio del citato parere, fino ad un contributo massimo complessivo di euro 25.822,84 per il progetto urbanistico e le relative indagini.»

Art. 25.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24

1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 24/1996 è sostituita dalla seguente:

«c) da dettagliati preventivi di spesa per la redazione delle varianti di cui all'articolo 1, comprensivi degli oneri per le consulenze e le indagini preliminari. Tali preventivi devono essere muniti di positivo parere di congruità dei rispettivi ordini professionali, oppure, della dichiarazione del comune relativa al mancato rilascio del citato parere;».

Art. 26.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9


1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9 (Interventi urgenti in materia di turismo), le parole «per un importo massimo di euro 9.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo massimo di euro 19.000.000,00».

Art. 27.

Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2

1. Il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) è sostituito dal seguente:

«3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti defini-



bili come microstazioni ai sensi dell'articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis, e fino a un valore massimo non superiore al 50 per cento delle spese sostenute.».

Art. 28.

*Modifiche all'articolo 36 della legge regionale
17 novembre 2016, n. 23*

1. Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) dopo le parole «50 per cento.» sono inserite le seguenti: «Spettano, altresì, alla Regione anche i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 37, comma 5, nella misura del 50 per cento.».

Art. 29.

*Modifiche all'articolo 13 della legge regionale
22 novembre 2017, n. 18*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie), le parole «pari a un valore massimo di euro 24.500.000,00» sono sostituite dalla parola «pluriennale».

Art. 30.

*Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 5 aprile
2018, n. 4*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è aggiunto il seguente:

«3-bis. Con riferimento ai mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 1 sono destinate, a partire dall'esercizio 2019, all'estinzione dei derivati in essere ovvero, in via residuale, alla realizzazione di investimenti.»

Art. 31.

*Aggiornamento degli allegati alla legge regionale
5 aprile 2018, n. 4 ed approvazione ulteriori allegati*

1. Sono approvati i seguenti allegati alla presente legge recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di bilancio indicate nell'allegato A dell'articolo 1:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato D);

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);

c) il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato F);

d) l'aggiornamento della nota integrativa del bilancio di previsione 2018-2020 (allegato G);

e) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato H);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);

g) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato L);

h) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato M);

i) il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato N).

2. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre aggiornati gli allegati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed o), della l.r. 4/2018.

3. È allegata alla presente legge, in ottemperanza alla previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), del decreto legislativo n. 118/2011, la relazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione (allegato O).

Art. 32.

*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale
29 giugno 2018, n. 7*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è inserito il seguente:

«2-bis. Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra all'Agenzia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.».

Art. 33.

*Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 4 ottobre
2018, n. 14*

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 14 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017) le parole «il cui valore complessivo è pari a euro 232.464.948,80» sono sostituite dalle parole: «il cui valore complessivo è pari a euro 124.247.171,61.».

Art. 34.


Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 si applicano a decorrere dalla XI legislatura.

Art. 35.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 17 dicembre 2018

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

19R00016

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 29.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 49 - Parte I - n. 20 del 31 dicembre 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria)

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "indirizzi e gli obiettivi finali per" sono sostituite dalle seguenti: "obiettivi dell'Ente e di" e dopo le parole: "ai Direttori" sono inserite le seguenti: "e Vice Direttori".

2. All'articolo 27 bis della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: "la Giunta regionale approva" sono inserite le seguenti: ", previo parere vincolante del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 28,";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa tiene conto, secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance:

a) dell'attuazione delle politiche regionali e dei piani e programmi, nonché del conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;

b) della rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;

c) del miglioramento qualitativo dell'organizzazione e dell'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

d) della qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale dirigente e non dirigente è collegata, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione e in base al ruolo rivestito:

a) agli indicatori di performance organizzativa;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale o dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze professionali e manageriali e ai comportamenti organizzativi richiesti;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori in un'ottica meritocratica.";

d) alla lettera *a*) del comma 4 le parole: "dall'Organismo Indipendente di valutazione di cui all'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "dal Nucleo di valutazione" e sono aggiunte alla fine le parole: ", secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance";

e) alla lettera *b*) del comma 4 le parole: "dell'Organismo Indipendente di valutazione che, in tale ultima ipotesi, opera con i soli componenti esterni" sono sostituite dalle seguenti: "del Nucleo di valutazione";


f) dopo la lettera *c*) del comma 4 è aggiunta la seguente:

"*c bis*) dai cittadini e utenti finali interni ed esterni in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'Amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa secondo quanto previsto dal sistema di valutazione e misurazione della performance.";

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il sistema di misurazione e valutazione della performance può prevedere il premio di eccellenza e può disciplinare ulteriori strumenti di valorizzazione del merito e della professionalità compatibilmente con le risorse disponibili.";

h) il comma 7, è abrogato.



3. All'articolo 28 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica e nel testo dell'articolo le parole: "Organismo indipendente di valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "Nucleo di valutazione";

b) al comma 4, primo periodo, la parola: "prestazione" è sostituita dalla seguente: "performance";

c) alla lettera a) del comma 4 le parole: "nonché la performance dell'Ente" sono sostituite dalle seguenti: "for-
nendo i necessari pareri al riguardo";

d) dopo la lettera a) del comma 4 è inserita la seguente: "a bis) misura e valuta la performance organizzativa dell'Ente e ne monitora l'andamento anche tenendo conto di indicatori di impatto finale e delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti;";

e) alla lettera b) del comma 4 le parole: "alla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'Amministrazione regionale";

f) alla lettera e) del comma 4 le parole: "direttori generali" sono sostituite dalle seguenti: "Direttori e Vice Direttori generali";

g) alla fine della lettera f) del comma 4 sono aggiunte le parole: "e collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza";

h) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il compenso annuo onnicomprensivo, al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali, spettante al componente del Nucleo di valutazione è determinato in euro 18.000,00."

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 18.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull'assunzione agli impieghi regionali)

1. L'articolo 6 della l.r. 15/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 6 (*Calendario e svolgimento delle prove*)

1. Il diario delle prove è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente, con valenza di notifica ai candidati a tutti gli effetti, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova orale. Qualora il ridotto numero dei candidati lo consenta, la convocazione alle suddette prove può essere effettuata con comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dei predetti termini di preavviso. La comunicazione del diario delle prove scritte può essere già contenuta nel bando di concorso.

2. Le procedure concorsuali per il personale da inquadrare nelle categorie C e D prevedono lo svolgimento di almeno due fra le seguenti prove:

a) prova scritta con contenuto teorico, predisposta anche in forma di test, quesiti o elaborazioni grafiche, da espletare anche mediante utilizzo di computer;

b) prova pratico-attitudinale;

c) prova orale o colloquio.

3. Le procedure concorsuali possono prevedere anche eventuali forme di preselezione che possono essere predisposte anche da soggetti specializzati in selezione del personale."

2. L'articolo 16 della l.r. 15/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 16 (*Selezione pubblica per assunzioni di personale a tempo determinato*)

1. Le assunzioni di personale a tempo determinato nelle categorie A e B, per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli ulteriori requisiti previsti per specifiche professionalità, avvengono mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento dei Centri per l'Impiego, ai sensi della legislazione vigente.

2. I lavoratori segnalati sono convocati a sostenere una prova a contenuto prevalentemente pratico, che si conclude con il solo giudizio di idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale interessato, senza dar luogo a graduatoria di merito.

3. Le assunzioni di personale a tempo determinato nelle categorie C e D avvengono mediante utilizzo in via prioritaria di graduatorie in corso di validità di concorsi pubblici banditi dalla Giunta della Regione Liguria e dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato della stessa categoria e appartenente allo stesso profilo professionale.

4. In caso di assenza di graduatorie in corso di validità, sono effettuate selezioni pubbliche semplificate per esami o per titoli ed esami, mediante avviso pubblico da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per almeno quindici giorni.

5. Le selezioni pubbliche per le assunzioni a tempo determinato nelle categorie C e D possono essere articolate in distinte valutazioni relative a due o più dei seguenti elementi:

a) titoli di studio, di specializzazione conseguiti ed esperienze di lavoro adeguatamente documentate;

b) prova scritta consistente nella risposta a più quesiti a risposta multipla con risposta predefinita o a quesiti a risposta sintetica in un tempo predeterminato oppure nella predisposizione di apposito elaborato;

c) colloquio.

6. Ove il numero delle domande di partecipazione alle selezioni pubbliche superi le cinquanta unità, l'Ente può procedere a forme di preselezione.

7. Per l'istruttoria delle domande, nonché per lo svolgimento delle preselezioni e/o per la predisposizione e correzione degli eventuali test a risposta multipla, l'Ammini-



strazione può avvalersi, previo esperimento delle previste procedure di evidenza pubblica, di enti o istituti pubblici o privati specializzati in materia.

8. Le graduatorie approvate in seguito all'espletamento delle selezioni pubbliche nelle categorie C e D hanno la medesima validità prevista per le graduatorie dei concorsi pubblici e possono essere utilizzate solo ai fini dell'assunzione a tempo determinato.

9. Per le assunzioni in tutte le categorie può essere previsto anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

10. Le assunzioni a tempo determinato avvengono per chiamata dei candidati nel rispetto dell'ordine di avviamento o graduatoria. Nel caso sia necessario assumere più dipendenti con uguale decorrenza, e per periodi di diversa durata, l'assunzione per il periodo più lungo avviene nei confronti dei candidati risultati idonei seguendo l'ordine della graduatoria o dell'elenco.

11. I candidati che si trovino nel periodo corrispondente all'interdizione anticipata dal lavoro e all'astensione obbligatoria per maternità hanno titolo a permanere in graduatoria e ad essere richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria stessa da parte dell'Amministrazione al termine del predetto periodo.

12. Le commissioni giudicatrici delle selezioni previste dal presente articolo sono costituite ai sensi dell'articolo 7, comma 3 e seguenti.

13. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica, in quanto compatibile, la normativa nazionale relativa ai concorsi pubblici."

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)).

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "risorse finanziarie" sono inserite le seguenti: "e l'individuazione di specifiche misure di sostegno".

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "Forze dell'ordine" sono inserite le seguenti: "e alla Polizia locale".

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"5.1 Fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di certificazione energetica in caso di nuove assegnazioni di alloggi di ERP, per gli atti convenzionali di

locazione da stipularsi coi nuclei familiari già assegnatari, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)), non è richiesta la produzione dell'attestato di prestazione energetica."

4. All'articolo 16 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) del comma 2 le parole: "adotti comportamenti penalmente rilevanti," sono soppresse;

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. Ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di ERP nei confronti dell'assegnatario condannato anche in via non definitiva per uno dei reati ivi previsti.

7 ter. Le persone conviventi con l'assegnatario decaduto ai sensi del comma 7 bis non perdono il diritto di abitazione e subentrano nel rapporto di assegnazione secondo l'ordine prioritario di parentela, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b)."

Art. 4.

Modifica alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)).


1. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 13/2017, le parole: "1° settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021".

Art. 5.

Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)

1. Dopo il comma 15 ter dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

"15 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non provvede a trasmettere nel catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL) il rapporto di



controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, del regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)), è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00.

15 quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non invia le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del regolamento regionale 1/2018 entro i termini ivi previsti, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 450,00.”.

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale)

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le seguenti:

“*d bis*) un rappresentante delle autonomie locali;

d ter) un rappresentante dell'Istat, designato dall'amministrazione di competenza, previa intesa con la medesima;”.

2. All'articolo 8 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

“*b*) tre esperti scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i docenti universitari in materie statistiche, economiche e sociali;”;

la lettera *c*) è soppressa;

dopo la lettera *d*) sono aggiunte le seguenti:

“*d bis*) un esperto di ricerca e analisi in campo statistico ed economico designato da Liguria Ricerche S.p.A. tra i propri dipendenti, previa intesa con la struttura regionale competente in materia di statistica;

d ter) un esperto di sistemi informativi e statistici designato da Liguria Digitale S.p.A. tra i propri dipendenti, previa intesa con la struttura regionale competente in materia di statistica.”;

b) al comma 2, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

“*d bis*) esprime parere obbligatorio sulle metodologie statistiche delle attività previste dal Programma Statistico Regionale.”;

c) al comma 6, la parola: “esterni” è sostituita dalla seguente: “esperti” e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “I membri di cui alle lettere *d bis*) e *d ter*) del comma 1 svolgono la propria funzione a titolo gratuito.”.

Art. 7.

Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Ai contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di defianziamento di cui all'articolo 31, comma 8, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.”.

Art. 8.

Modifica alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 72 quinquies della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire l'ottimale impiego delle risorse pubbliche, affida alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A. le attività relative alla gestione del beneficio economico.

2 ter. Allo scopo di finanziare gli interventi di cui all'articolo 72 ter, è istituito presso F.I.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato “Fondo di sostegno per l'innovazione delle edicole”.

2 quater. La F.I.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca delle agevolazioni e adotta le corrispondenti determinazioni finali.

2 quinquies. I rapporti tra la Regione Liguria e la F.I.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attività amministrative sono regolati da apposita convenzione.”.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 2 “Commercio, reti distributive e Tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 9.


Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Registro regionale dei comuni con prodotti De. Co.)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 11/2018, le parole: “la salvaguardia delle” sono sostituite dalle seguenti: “il territorio, attraverso le” e le parole: “territoriali, della biodiversità” sono sostituite dalla seguente: “tipiche”.

2. L'articolo 2 della l.r. 11/2018 è sostituito dal seguente: “Articolo 2 (*Definizioni*)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) De.Co.: la Denominazione Comunale (De.Co.) deliberata dal Comune e contrassegnata dal Sindaco non è un marchio di qualità e neppure uno di certificazione.



Per prodotto De.Co. si può intendere un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristico del territorio;

b) Registro regionale De.Co.: è un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali;

c) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: costituisce il riferimento orientativo per i comuni al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell'attribuzione delle De.Co. Rappresenta, inoltre, un riferimento per l'iscrizione dei comuni e delle De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto all'articolo 4.”

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

1. Le lettere b quater) e b quinquies) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 quinquies 1. sono aggiunte le seguenti:

“b bis) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella ricostruzione, anche parziale o con modalità di minore rilevanza sotto il profilo costruttivo, di manufatti preesistenti non in muratura regolarmente autorizzati e danneggiati in conseguenza di eventi meteomarinari per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorità, previa comunicazione di inizio lavori asseverata;

b ter) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione di manufatti in muratura con strutture di facile rimozione, sempre che tali interventi riguardino manufatti preesistenti regolarmente autorizzati e danneggiati in conseguenza di eventi meteomarinari per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorità, previa comunicazione di inizio lavori asseverata.”

Art. 11.

Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)

1. Il punto 2 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. per gli edifici aventi destinazione industriale, ivi comprese le strutture di distribuzione all'ingrosso, arti-

gianale e commerciale, costituita da grandi strutture di vendita, in misura pari ad almeno:

1.1 il 7 per cento della superficie coperta per edifici sino a 2.000 metri quadrati di superficie coperta;

1.2 il 5 per cento della superficie coperta per edifici sino a 5.000 metri quadrati di superficie coperta;

1.3 il 3 per cento della superficie coperta per edifici oltre 5.000 metri quadrati di superficie coperta;”.

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)

1. Dopo il secondo periodo della lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente periodo: “Nel caso di mutamenti di destinazione d'uso del piano terreno di edifici a totale o prevalente destinazione residenziale, che non siano a diretto contatto con la pubblica viabilità, per ottenere locali da destinare alle funzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, la superficie utile da destinare a tali funzioni è ottenuta dividendo la volumetria come determinata al periodo precedente per l'altezza utile di metri 2,70; in tutti gli altri casi la superficie utile da destinare alle funzioni sopra indicate è ottenuta dividendo la volumetria per l'altezza utile esistente.

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Gli interventi di ricostruzione che prevedano la delocalizzazione dell'edificio al di fuori del sito e si pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale o in contrasto con le previsioni dei piani urbanistici operanti in salvaguardia, con esclusione degli interventi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), sono assentibili dal Comune previa approvazione da parte della Regione delle varianti concernenti parametri diversi da quelli dell'incremento volumetrico di cui al comma 1.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Gli interventi di ricostruzione che prevedano la delocalizzazione dell'edificio al di fuori del sito e si pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale o in contrasto con le previsioni dei piani urbanistici operanti in salvaguardia, con esclusione degli interventi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), sono assentibili dal Comune previa approvazione da parte della Regione delle varianti concernenti parametri diversi da quelli dell'incremento volumetrico di cui al comma 1.”.



Art. 13.

Modifica alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)

1. La lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“*d*) le regole per la qualità progettuale degli interventi.”.

Art. 14.

Modifica alla legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 24/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“4 bis. Le modifiche alle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi che conseguano a sopravvenute ed urgenti esigenze di carattere finanziario od operativo sono approvate con deliberazione della Giunta comunale.”.

Art. 15.

Modifica alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 17 bis (*Obbligo di comunicazione dati gestione rifiuti a carico dei gestori di attività e impianti*)

1. I gestori degli impianti e attività autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti sono tenuti alla comunicazione, tramite applicativo web messo a disposizione dalla Regione, dei dati e informazioni relativi ai quantitativi di tutte le tipologie di rifiuti gestiti su base annuale, in base ai provvedimenti autorizzativi vigenti.

2. La Giunta regionale determina le date di decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità, le tempistiche e le scadenze per il caricamento dei dati, con riferimento alle diverse tipologie di impianti o di rifiuti gestiti.

3. L'inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

4. Le province e la Città metropolitana provvedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni all'obbligo di cui al comma 1, introitando le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni. I proventi delle sanzioni sono destinati all'attività di controllo in campo ambientale.”.

Art. 16.

Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 29/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“3 bis. A fini di semplificazione, nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, l'amministrazione procedente avvia il procedimento di approvazione del progetto solo qualora la procedura di verifica si sia conclusa con la decisione di non assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le modalità di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “Essa decade” fino a: “vigente normativa” sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “con esclusione” fino a: “150.000 volts” sono soppresse.


Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 ter 1. In caso di opere infrastrutturali esistenti, interferenti con gli alvei ed insufficienti allo smaltimento delle portate di piena di riferimento con adeguato franco idraulico, la Regione ai fini di mitigazione delle condizioni di rischio idraulico e di tutela della pubblica incolumità, in ragione della caratteristiche del corso d'acqua, dei vincoli di urbanizzazione presenti e della dimostrata impossibilità tecnica di raggiungere il dimensionamento ottimale in tempi brevi, può consentirne l'adeguamento parziale, purché contribuisca al massimo miglioramento possibile delle condizioni di deflusso, nel rispetto dei criteri regionali in materia.”.

2. All'articolo 110 bis della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dell'Autorità di Bacino competente” sono sostituite dalle seguenti: “dei competenti uffici regionali”.



Art. 19.

*Fondo rotativo "Progettualità Liguria"
per piccoli comuni ed enti parco*

1. Al fine di favorire l'accesso ai fondi della programmazione europea, statale e regionale è istituito il Fondo rotativo per lo sviluppo della progettualità dei piccoli comuni, degli enti parco regionali e dei comuni gestori delle aree protette della Liguria, di seguito denominato "Fondo".

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'utilizzo delle risorse del Fondo da destinarsi:

a) all'anticipazione delle spese relative ad interventi, azioni e progetti che abbiano ottenuto un finanziamento a valere su fondi regionali, nazionali ed europei, per consentire l'avvio immediato degli investimenti stessi;

b) alla copertura delle spese di progettazione finalizzate ad accedere a finanziamenti regionali, statali ed europei.

3. I soggetti beneficiari del Fondo sono:

a) comuni con popolazione residente inferiore ai 3.000 abitanti;

b) comuni gestori di area protetta ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni;

c) enti parco regionali della Liguria ai sensi della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il Fondo è istituito presso F.I.L.S.E. S.p.A. con una dotazione iniziale pari ad euro 1.000.000,00. Il Fondo potrà altresì essere implementato attraverso l'apporto di nuove risorse pubbliche europee, statali o regionali. Il Fondo, avente natura rotativa, è ricostituito attraverso la restituzione da parte dei beneficiari delle risorse anticipate.

5. All'anticipazione delle risorse del Fondo, concessa senza interessi, è applicato un onere istruttorio a titolo di contribuzione per il funzionamento del Fondo stesso, determinato e aggiornato con provvedimento della Giunta regionale.

6. La gestione del Fondo è affidata a F.I.L.S.E. S.p.A. con provvedimento della Giunta regionale che stabilisce le modalità attuative del Fondo stesso, le modalità di gestione da parte di F.I.L.S.E. S.p.A., nonché le modalità di copertura dei relativi costi.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 7.500,00 per l'anno 2019, sono allocate al Titolo 03 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 20.

*Modifica alla legge regionale 16 agosto 1995, n. 44
(Norme per la partecipazione della Regione Liguria al
processo normativo comunitario e all'attuazione delle
politiche comunitarie)*

1. All'articolo 6 della l.r. 44/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola: "strutturali" è soppressa;

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Le modifiche di carattere non sostanziale ai programmi già approvati con Decisione della Commissione europea sono approvate dalla Giunta regionale qualora, per loro natura, non implicino significative variazioni nella strategia e negli obiettivi perseguiti dal Programma, ancorché la pertinente disciplina comunitaria richieda l'adozione di una nuova Decisione della Commissione europea o la modifica della Decisione di approvazione del programma."

Art. 21.

*Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32
(Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive
e norme in materia di imprese turistiche)*

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

"c bis) le modalità per effettuare la comunicazione della locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico;

c ter) le modalità per il rilascio e l'utilizzo dei codici CITR e CITRA di cui agli articoli 4 bis e 53 bis."

2. Dopo l'articolo 4 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: "Articolo 4 bis (Codice identificativo turistico regionale (CITR))

1. La Regione rilascia ai titolari delle strutture ricettive di cui ai Titoli III, IV e V, un codice identificativo turistico regionale (CITR) univoco per ogni singola struttura ricettiva, secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c ter).


2. Il CITR deve essere indicato a cura del titolare della struttura ricettiva nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, realizzate con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato."

3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture ricettive di cui al comma 1, pubblicano il CITR sugli strumenti utilizzati.

3. Dopo l'articolo 45 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 45 bis (Pubblicazione dei dati)

1. La Regione, per l'attuazione della presente legge, può pubblicare, su qualsiasi supporto, l'elenco delle strutture ricettive di cui ai Titoli III, IV e V, nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 27, comprensivi rispettivamente dei dati



identificativi dei titolari delle strutture ricettive e dei locatori degli appartamenti. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate le modalità attuative di tale pubblicazione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare ai sensi dell'articolo 2 ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modificazioni e integrazioni.”.

4. Dopo l'articolo 53 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 53 bis (*Codice identificativo turistico regionale degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (CITRA)*)

1. La Regione rilascia ai locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 53, comma 7, il codice identificativo turistico regionale degli aaut (CITRA), secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della lettera c ter).

2. Il CITRA deve essere indicato, a cura dei locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.

3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture ricettive di cui al comma 1, pubblicano il CITRA sugli strumenti utilizzati.”.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 18.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 22.

Modifica alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateci regionale)

1. Dopo l'articolo 11 bis della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 11ter (*Sostegno all'Associazione Festival della Scienza*)

1. La Regione può sostenere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Associazione Festival della Scienza, della quale la Regione è socio fondatore, per le sue attività e per la loro diffusione sul territorio regionale, dietro presentazione del programma delle medesime.

2. Per la concessione di detto sostegno non trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) e successive modificazioni e integrazioni e l'articolo 11 della presente legge.”.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 23.

Modifica alla legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario)

1. Alla fine del comma 4 ter dell'articolo 6 della l.r. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “Per l'anno 2019 la quota riservata è pari a euro 1.500.000,00”.

2. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 6 della l.r. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“4 quater. In relazione alle attività di cui al comma 1 e a quelle poste in essere da ARTE Genova finalizzate a far fronte alla situazione di emergenza abitativa determinata dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018 riferito al crollo del Ponte Morandi, per l'anno 2019 il fondo di cui al comma 1 è incrementato della quota aggiuntiva pari ad euro 3.000.000,00 da destinarsi ad ARTE Genova.

4 quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4 quater si provvede con le risorse iscritte alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 6 “Interventi per il diritto alla casa”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.”.

Art. 24.

Modifica alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della l.r. 35/1996 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:


“2. La Commissione è così composta:

a) dal Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o da un Consigliere designato dall'Ufficio di Presidenza, con funzioni di presidente;

b) dal segretario della Federazione Ligure AICCRE, o suo delegato;

c) da un rappresentante della Direzione scolastica regionale della Liguria.

3. La Commissione si riunisce validamente e delibera con la presenza di tutti i componenti.”.



2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 35/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Qualora alcuno dei primi trenta classificati dovesse rinunciare al premio di cui all'articolo 1, comma 1, cioè al viaggio di studio presso il Parlamento Europeo potrà partecipare, mediante scorrimento della graduatoria, il primo studente classificatosi successivamente al trentesimo posto a seguito di espressa accettazione da parte di quest'ultimo, dovendosi diversamente procedere all'ulteriore scorrimento della graduatoria.”

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “statali e non statali” sono sostituite dalle seguenti: “statali e non statali della Regione”.

2. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “che frequentano gli” sono inserite le seguenti: “ultimi tre anni degli”.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“5 bis. Qualora alcuno dei primi quindici classificati dovesse rinunciare alla parte di premio consistente nel viaggio di studio di cui al comma 5, allo stesso potrà partecipare, mediante scorrimento della graduatoria, il primo studente classificatosi successivamente al quindicesimo posto a seguito di espressa accettazione da parte di quest'ultimo, dovendosi diversamente procedere all'ulteriore scorrimento della graduatoria.”

4. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

“2. La Commissione è composta da:

a) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o un Consigliere designato dall'Ufficio di Presidenza, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato congiuntamente dagli Istituti Storici della Resistenza della Liguria;

c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni nazionali degli ex deportati della Liguria;

d) un rappresentante designato dalla Comunità ebraica ligure;

e) un docente designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova.

2 bis. Ai componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), qualora non residenti nel Comune di Genova, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, effettuato con mezzi di trasporto pubblico, per la partecipazione alle riunioni; non è previsto alcun rimborso in caso di utilizzo di mezzo proprio o di taxi. A tali spese si fa fronte nell'ambito delle risorse stanziare annualmente sul capitolo relativo alla presente legge.

2 ter. La Commissione si riunisce validamente e delibera con la presenza di tutti i componenti.”

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria e del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati)

1. I commi 2 e 2 bis dell'articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“2. Al fine della valutazione delle prove, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, con proprio provvedimento, nomina la Commissione giudicatrice, composta da:

a) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o un Consigliere designato dall'Ufficio di Presidenza, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dal responsabile regionale per la Liguria dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD);

c) un docente designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova.

2 bis. Al componente di cui al comma 2, lettera b), qualora non residente nel Comune di Genova, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, effettuato con mezzi di trasporto pubblico, per la partecipazione alle riunioni; non è previsto alcun rimborso in caso di utilizzo di mezzo proprio o taxi. A tali spese si fa fronte nell'ambito delle risorse stanziare annualmente sul capitolo relativo alla presente legge.

2 ter. La Commissione si riunisce validamente e delibera con la presenza di tutti i componenti.”

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, sono premiati con un viaggio” sono sostituite dalle seguenti: “I primi trenta classificati, rimpiazzandosi eventuali rinunciari tramite scorrimento della graduatoria nel limite degli idonei, partecipano ad un viaggio di studio”.

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 38/1990, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Al termine di ciascun esercizio, senza determinare alcun incremento del finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, con riferimento al finanziamento riconosciuto a ciascun componente l'Ufficio di Presidenza, in caso di avvicendamento in corso d'anno degli stessi componenti, su richiesta del componente uscente e d'intesa con il componente entrante, non oltre il termine fissato per la presentazione dei rendiconti, per far fronte alle obbligazioni economiche eventualmente già assunte dal



componente uscente, le risorse d'esercizio del componente entrante sono riversate in conto entrate al Consiglio regionale e, successivamente, liquidate al componente uscente a copertura delle maggiori spese relative alle medesime obbligazioni assunte per il personale. Entrambi i rendiconti, del componente uscente e del componente entrante, attestano e documentano l'esistenza delle condizioni e delle operazioni di cui al presente comma.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore individuato al comma 1, rideterminato in relazione agli incrementi contrattuali e alle dinamiche del salario accessorio, è pari ad euro 61.644,60 per ciascun Consigliere. Con la medesima decorrenza l'Ufficio di Presidenza provvede a rideterminare il finanziamento.”.

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re.Com.))

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 8/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 16 bis (*Criteri di utilizzo delle somme trasferite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per le attività delegate al Comitato regionale per le comunicazioni*)

1. Nell'ambito dei principi fissati dall'articolo 117 della Costituzione in materia di legislazione concorrente al coordinamento della finanza pubblica, al fine di contemperare le reciproche esigenze di indipendenza e autonomia e, quindi, il corretto funzionamento del Co.Re.Com. nell'ambito della complessiva gestione dell'autonomia del Consiglio regionale, le somme ricevute quale contributo dall'Autorità e iscritte nel bilancio del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria non sono comprese tra quelle considerate ai fini del calcolo dei limiti di spesa imposti dalla normativa statale, a condizione che, nelle spese con esse sostenute, vi sia totale assenza di oneri a carico del bilancio regionale. Nel permanere delle funzioni delegate e dei relativi finanziamenti, vi è totale assenza di oneri a carico del bilancio regionale quando la singola spesa impegnata trova intera e completa copertura in uno specifico stanziamento del bilancio del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria formatosi, in sede previsionale, con risorse trasferite unicamente dall'Autorità.

2. Al fine di correttamente bilanciare e regolare lo svolgimento dei rapporti convenzionali tra il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, l'Autorità e il Co.Re.Com., i costi sostenuti dal Consiglio regionale per lo svolgimento delle funzioni delegate dall'Autorità sono oggetto di periodico monitoraggio. Le risorse trasferite dall'Autorità nel bilancio del Consiglio regionale sono utilizzate dall'Ufficio di Presidenza per le funzioni delegate, in primo luogo, tenendo conto del grado d'incidenza, assoluto e percentuale, di tali risorse trasferite

e dell'andamento nel tempo di tale incidenza, rispetto al totale e all'andamento della spesa complessiva sostenuta dall'Assemblea Legislativa per lo svolgimento delle funzioni delegate e per il proprio complessivo funzionamento. Nel caso in cui l'incidenza della spesa per le funzioni delegate, rispetto a quella del Consiglio, tenda ad aumentare, anche in relazione alla dimensione di detto aumento, tra più tipologie di spesa possibili, le risorse trasferite sono utilizzate, progressivamente, a copertura di spese, finalizzate allo svolgimento delle funzioni delegate, tenendo conto, tra l'altro, del seguente ordine di priorità:

a) che si riferiscano ad obbligazioni giuridiche, derivanti da leggi o contratti, già esistenti;

b) che possano contribuire a ridurre nuove spese che sarebbero state, in ogni caso, in seguito, prevedibilmente sostenute dal bilancio consiliare;

c) che determinino esclusivamente un aumento di spesa;


d) che, oltre a determinare un immediato aumento di spesa, determinino un successivo prevedibile ulteriore indotto incremento di spese del Consiglio regionale.

In ogni caso, le risorse finanziarie provenienti da contributi dell'Autorità per lo svolgimento delle funzioni delegate ancora disponibili alla data del 31 dicembre 2018, così come quelle che saranno trasferite al medesimo fine dall'Autorità negli esercizi finanziari successivi, sono destinate prioritariamente a far fronte a spese di cui al comma 2, lettera a), almeno in misura correlata all'attuale incidenza della spesa per il personale assegnato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria al Co.Re.Com., per lo svolgimento delle funzioni delegate, rispetto alla spesa complessiva sostenuta dal Consiglio regionale medesimo per la totalità del proprio personale. Alla data del 31 dicembre 2018, considerata l'attuale effettiva incidenza della spesa di cui trattasi, per far fronte alle spese di cui alle lettere a), b), e c) sono, rispettivamente, comunque destinati lo 0,75, lo 0,20 e lo 0,05 delle risorse dell'Autorità a tale data ancora disponibili.

3. Le attività amministrative, i servizi collegati o le funzioni svolte in correlazione alle deleghe convenzionalmente trasferite e definite nel programma di attività di cui all'articolo 14 che possono essere finanziate interamente dal contributo dell'Autorità e non sono, quindi, ricomprese ai fini del calcolo dei diversi limiti di spesa individuati per il coordinamento della finanza pubblica, sono le seguenti:

a) affidamento, in assenza di adeguate professionalità all'interno delle strutture di supporto del Co.Re.Com., del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o della Regione, di incarichi di consulenza, studio e ricerca, di collaborazioni autonome e di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni;

b) relazioni pubbliche, convegni e spese connesse ai medesimi, mostre, pubblicità, rappresentanza;



c) promozione dell'attività delegata;

d) trasferte e missioni dei componenti il Co.Re. Com., del personale assegnato al medesimo o del personale comunque posto a supporto delle funzioni delegate, nel caso in cui le stesse missioni siano finalizzate alle attività delegate, in relazione al trasporto, al vitto e all'alloggio;

e) attività di formazione dei componenti il Co.Re. Com., del personale assegnato o del personale comunque posto a supporto delle funzioni delegate, finalizzate allo svolgimento delle attività delegate;

f) servizi interni di natura informatica erogati dalla società Liguria Digitale S.p.A., trasferite annualmente al bilancio della Giunta regionale e utilizzate in conformità all'articolo 8 bis, comma 5, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per la sola quota parte relativa allo svolgimento delle funzioni delegate, possono altresì essere cofinanziate con i contributi derivanti dai trasferimenti dell'Autorità le spese non soggette ai limiti imposti dalla normativa statale.

5. Le spese che si intendono finanziare interamente con le risorse trasferite dall'Autorità, che non concorrono alla determinazione dei limiti di spesa imposti dalle normative statali, sono iscritte in capitoli o articoli a cui non concorrono altre risorse diverse da quelle trasferite dalla medesima Autorità. A tal fine, oltre alle somme stanziare in competenza nell'esercizio finanziario corrente, possono essere impegnate e utilizzate, con variazione di bilancio, le somme già trasferite, provenienti dall'Autorità nel corso dei precedenti esercizi, che, a seguito del mancato utilizzo, risultino confluite nel risultato di amministrazione quale avanzo vincolato.

6. La gestione delle risorse inserite nel programma relativo alle funzioni delegate, di cui all'articolo 14, è illustrata in sede di rendicontazione del bilancio consiliare dove sono evidenziati i costi per le attività delegate posti a carico dell'Assemblea.

7. Il Collegio interno dei Revisori dei conti, di cui all'articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, vigila ai fini del rispetto del presente articolo.”

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r. 8/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

1. L'ultimo periodo del comma 6 octies dell'articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Al fine di garantire il concorso dell'Assemblea Legislativa agli adempimenti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001,


n. 165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d), ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r) s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, al 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, determinate al 1° gennaio di ciascun anno e assegnate ai sensi del comma 3, lettera c), non può superare e corrisponde all'importo determinato, ai sensi del presente comma, per il personale del comparto e, ai sensi del comma 6 sexies, per la dirigenza, per l'anno 2016. Fermi restando i limiti e gli incrementi vigenti tempo per tempo stabiliti dalla normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, l'Assemblea Legislativa può dar corso all'applicazione degli incrementi eventualmente previsti dall'articolo 23, comma 4, del medesimo d.lgs. 75/2017 e successive modificazioni e integrazioni, solamente nel caso in cui sia il Consiglio regionale sia la Regione, nel loro complesso, conseguano i requisiti per la partecipazione alla relativa sperimentazione.”

2. Al comma 5 dell'articolo 24 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di attività, unitamente ad un rimborso spese di trasferta, ammesse alle medesime condizioni dei dipendenti regionali,” sono sostituite dalle seguenti: “. Per le sole riunioni formalmente convocate, al componente dell'OIV è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate secondo la disciplina prevista all'articolo 12 bis, comma 6”.

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 24 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

4. Alla lettera b) del comma 5 octiesdecies dell'articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria e del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “. dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria e del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità) e successive modificazioni e integrazioni”.

5. Alla lettera e) del comma 5 octiesdecies dell'articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “comunitari” sono aggiunte le seguenti: “o finalizzata allo svolgimento delle deleghe esercitate ai sensi della l. 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, con oneri totalmente a carico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.



6. Dopo il comma 5 noviesdecies dell'articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“5 deciesdecies. Sono altresì escluse dai limiti di cui al comma 5 octiesdecies, lettera *d*), le spese per missioni del personale assegnato alle attività delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della l. 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nel caso in cui le medesime siano interamente finanziate con risorse provenienti dalla suddetta Autorità.”.

Art. 30.

Disposizioni di interpretazione autentica

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “sino alla data di entrata in vigore dell'apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, si interpretano nel senso che l'accordo collettivo nazionale quadro è quello definito a seguito dell'apposita sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 al CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018. Rimane comunque ferma l'applicazione dei “profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonché l'equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili” nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato anteriormente alla data del 21 maggio 2018.

2. Il combinato disposto di cui all'articolo 10, comma 1 bis, della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza) e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che, in via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, il Difensore Civico esercita, tra le altre, le funzioni di garanzia di cui al comma 1, lettera *c*) e al comma 2, lettera *b*) dell'articolo 2, e all'articolo 9 della medesima legge, si interpreta nel senso che il Difensore Civico, incaricato presso il Consiglio regionale e a valere sui fondi del medesimo, opera, in collaborazione con altri operatori ed enti preposti, per la piena applicazione della Convenzione di New York, di cui alla l. 176/1991 e, in particolare, degli articoli 2, 3 comma 2, 4, 5, 18 comma 2, 19, 20 e 22 della medesima.

Art. 31.

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017)

1. Dopo la lettera *h bis*) del comma 11 dell'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“*h ter*) opere per la difesa della costa.”.

Art. 32.

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria)

1. Le lettere *a*), *c*), e *d*) del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

2. Alla fine della lettera *e*) del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, fra cui la nota integrativa; ai fini dell'applicazione del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione invia ad A.Li.Sa. la documentazione concernente le poste patrimoniali, riclassificate secondo le voci previste dal modello SP (Stato Patrimoniale) inerenti i capitoli del bilancio regionale rientranti nel perimetro sanitario, nonché il saldo dei conti di tesoreria di cui all'articolo 21 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni; A.Li.Sa. restituisce alla Regione la documentazione istruita, al fine dell'approvazione del bilancio consolidato da parte della Giunta regionale.”.

3. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, altresì le funzioni di responsabile della GSA e” sono soppresse.

4. La lettera *i*) del comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

5. La lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.


6. L'articolo 10 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 33.

Prosecuzione interventi straordinari attivati a seguito del crollo del viadotto Polcevera relativi all'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale

1. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti statali in attuazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è autorizzata la prosecuzione degli interventi straordinari di cui al citato articolo 5, comma 1, a seguito del crollo del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, relativi all'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale per fronteggiare le criticità conseguenti all'evento, a valere sulle risorse finanziarie di cui al medesimo articolo 5, comma 1.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 23.000.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte per l'importo di euro 10.835.000,00 con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e dirit-



to alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario” e per l’importo di euro 12.165.000,00 con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 34.

Modifica alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le modifiche ai Piani territoriali regionali correlate al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui al presente articolo.”.

Art. 35.

Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico)

1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. È vietata l’immissione di specie ittiche non autoctone.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. Ai fini dell’applicazione della presente legge, costituisce immissione di specie ittiche il rilascio in natura di esemplari attualmente o potenzialmente interfecundi, idonei a costituire popolazioni naturali in grado di autoriprodursi.”.

3. Ai commi 1 e 6 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “associazioni pescaportive ed ambientaliste” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale”.

4. Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “associazioni di pescatori e di protezione ambientale”, sono sostituite dalle seguenti: “associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale”.

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1bis. Gli ulteriori soggetti di cui all’articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico sulla pesca) e successive modificazioni e integrazioni, possono richiedere alla Regione la nomina di guardie giurate volontarie per concorrere alla sorveglianza sulla pesca nei tratti affidati loro in convenzione ai sensi dell’articolo 8 della presente legge.”.

6. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni è inserita la seguente:

“f bis) da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro per immissione di specie non autoctone.”.

Art. 36.

Modifica alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Il comma 7 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“7. In attuazione dell’articolo 18, comma 6, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è prevista l’integrazione di due giornate settimanali per l’esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre. La Giunta regionale, sentito l’ISPRA, ha la facoltà di modificare tale integrazione.”.

Art. 37.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico)

1. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Spetta al Difensore Civico, oltre alle funzioni assegnategli dalle leggi speciali, la funzione di Garante per il diritto alla salute prevista dall’articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) al fine di favorire l’accesso alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e l’efficacia nell’erogazione dei servizi.”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:


“c bis) procedere, quale Garante del diritto alla salute, ad accertamenti nel caso in cui vengano segnalate gravi disfunzioni o carenze.”.

Art. 38.

Alloggi per studenti provenienti da fuori regione

1. Al fine di incidere positivamente sulla struttura demografica della città di Genova favorendo l’inserimento di popolazione di età giovanile, formare forza lavorativa qualificata per le imprese del territorio, nonché riqualificare quartieri disagiati, le disposizioni del presente articolo incentivano il trasferimento nella città di Genova di studenti universitari provenienti da fuori regione attraverso l’assegnazione di alloggi, sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. Possono beneficiare delle assegnazioni di alloggi gli studenti, provenienti da fuori regione, iscritti all’Università degli Studi di Genova e in regola con il corso di studi frequentato.



3. L'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia (ARTE) di Genova individua gli immobili di sua proprietà o, previa apposita convenzione, di altri enti pubblici o di soggetti privati, siti in aree definite dalla Giunta regionale, da destinare alle finalità di cui al comma 1. La Giunta regionale mette a disposizione dell'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO) gli immobili individuati, per le finalità di cui al presente articolo.

4. ALiSEO, nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO)) svolge le attività di gestione per l'attuazione del presente articolo attraverso, in particolare, la pubblicazione di avvisi annuali contenenti i requisiti richiesti per l'assegnazione degli alloggi e la definizione degli elenchi degli aventi diritto da trasmettere ad ARTE per la stipula di atti convenzionali di assegnazione con i beneficiari.

5. A fronte dell'assegnazione dell'alloggio, è posto a carico del beneficiario il pagamento delle utenze e il versamento, a favore di ARTE, di un contributo simbolico stabilito dalla Giunta regionale, tenuto conto del piano dei costi da sostenere.

Art. 39.

Misure a favore delle attività sul demanio marittimo e fluviale colpite dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018

1. Al fine di garantire la ripresa delle attività colpite dalle mareggiate del 29 e 30 ottobre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, le concessioni demaniali marittime e fluviali vigenti alla data dell'evento calamitoso possono essere prorogate per un numero di anni corrispondente all'estensione del piano di ammortamento del finanziamento acceso per far fronte alle spese sostenute per la riparazione del danno subito, fino a un massimo di anni quindici.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definiti i requisiti per il rilascio della proroga, la graduazione degli anni di proroga in rapporto al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonché la documentazione necessaria a comprovare il diritto del concessionario.

3. La durata della proroga è fissata dall'Amministrazione che ha rilasciato la concessione sulla base della deliberazione di cui al comma 2.

Art. 40.

Modifica alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "residenti" sono inserite le seguenti: "o aventi sede di lavoro".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in 150.000,00 euro per l'anno 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 3 "Sostegno all'occupazione" del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 41.

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione)

1. All'articolo 5 della l.r. 13/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per i contributi di cui agli articoli 2 e 4, il finanziamento è corrisposto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nella seguente misura:

a) il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale dal 30 fino al 50 per cento escluso, a spiaggia libera;

b) il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale pari o superiore al 50 per cento, a spiaggia libera.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Per i contributi di cui all'articolo 3, nei limiti dello stanziamento di bilancio, il finanziamento è corrisposto nella seguente misura:

a) il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale fino al 50 per cento escluso, a spiaggia libera;


b) il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale pari o superiore al 50 per cento, a spiaggia libera.".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 1 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 42.

Attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di Centri per l'impiego

1. Le attività gestionali in materia di servizi e politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle funzioni dei Centri per l'impiego, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h bis), della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione della Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accREDITAMENTO (ALFA)) e successive modificazioni e integrazioni, sono attribuite alla Regione a decorrere dal 1° aprile 2019.



2. Dalla data del 1° aprile 2019, è trasferito alla Regione Liguria il personale di ALFA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge e la Regione succede nei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i Centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni e delle attività in materia di servizi per il lavoro è effettuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della ricognizione effettuata da ALFA entro il 15 febbraio 2019.

4. La lettera h *bis*) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa.

5. La Regione provvede con apposita legge regionale al riordino delle competenze di cui al comma 1.

6. I comuni che fruiscono dei servizi dei Centri per l'impiego mettono a disposizione gratuitamente, anche in convenzione tra loro, i locali sede dei medesimi, ai sensi della normativa statale vigente.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 9.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 43.

*Modifica alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31
(Disciplina in materia di polizia locale)*

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 11 bis (*Giornata regionale della polizia locale*)

1. È istituita la Giornata regionale della polizia locale il 3 maggio di ogni anno.

2. In occasione della Giornata regionale della polizia locale, la Regione organizza una manifestazione per celebrare l'impegno delle polizie locali liguri, anche con il conferimento da parte del Presidente della Regione di onorificenze al personale che si sia distinto per meriti speciali.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 2 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.”

Art. 44.

*Modifica alla legge regionale 29 novembre 2018, n. 24
(Istituzione dell'Albo regionale dei comuni aderenti al
"Baratto Amministrativo")*

1. L'articolo 7 della l.r. 24/2018, è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 (*Norma finanziaria*)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge trovano copertura per l'esercizio 2018 nella quota non utilizzata di euro 10.000,00 (diecimila/00) dell'apposito Fondo speciale di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), accantonata nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, e destinata alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.”

Art. 45.

Contrasto all'evasione tariffaria e assistenza agli utenti


1. Al fine di contrastare l'evasione tariffaria nel settore del trasporto pubblico locale, la Regione promuove, per l'anno 2019, un progetto sperimentale volto all'implementazione dei controlli sui servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti provinciali di Imperia, La Spezia e Savona e all'assistenza degli utenti, attraverso proposte a tal fine presentate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dalle Aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale nei ridetti ambiti. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di presentazione delle proposte.

2. Una quota pari al 50 per cento dell'importo riferito alle sanzioni incassate nell'ambito del progetto sperimentale di cui al comma 1 è trasferita alla Regione, anche al fine di finanziare il servizio di trasporto pubblico locale. Tale importo non può eccedere la somma stanziata dalla Regione per il progetto di cui al comma 1.

3. Le risorse destinate al finanziamento del progetto di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti percentuali:

- ambito Provincia Imperia: 30 per cento;
- ambito Provincia Savona: 30 per cento;
- ambito Provincia La Spezia: 40 per cento.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 250.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti



e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

5. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificate in euro 30.000,00 per l’anno 2019, sono allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 46.

Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.

2. Al comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.

3. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “La gestione” sono sostituite dalle seguenti: “Il monitoraggio e la manutenzione”.

4. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.

5. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.

6. Al comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.

7. Il comma 3 bis dell’articolo 11 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“3 bis. La deroga prevista dall’articolo 6 della l.r. 38/1992 non si applica sui percorsi escursionistici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri, ad eccezione degli itinerari di collegamento previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto proponente ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della presente legge e del manutentore ai sensi dell’articolo 4, comma 4.”.

8. La lettera *b*) del comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“*b*) liberamente su sentieri (o mulattiere o tratturi) di uso pubblico, salvo diverso provvedimento, volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto dal Sindaco del comune competente, anche su proposta dei soggetti preposti alla manutenzione e monitoraggio dei percorsi ai sensi della presente legge;”.

9. Al comma 8 dell’articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici.”.

Art. 47.

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria)

1. L’articolo 2 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 2 (*Ambito di applicazione*)

1. La presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade, come definite e classificate dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, nonché sui sentieri e mulattiere come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera 48), del medesimo decreto, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.

2. È fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con mezzi motorizzati, di costruire impianti fissi, per lo sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, fatte salve le deroghe previste dalla presente legge.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: “Le Comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane,” sono soppresse.

3. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: “Le Comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane,” sono soppresse.

4. Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“6. I comuni deliberano l’assenso o il dissenso all’individuazione del tracciato richiesto nel termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta medesima.”.

5. Al comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Comunità montane e” e le parole “alle Province ed” sono soppresse.

6. L’articolo 6 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 6 (*Deroghe per manifestazioni o gare*)

1. Nel caso di manifestazioni o gare, purché non ricorrenti più di due volte l’anno, il Comune salvo le competenze statali in merito e quanto previsto al comma 2, su richiesta degli organizzatori, può per i tempi strettamente necessari e comunque non superiore a due giorni, nel caso di gare, e a un giorno, nel caso di manifestazioni, consentire il transito fuoristrada dei mezzi motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attività sportive, ricreative e agonistiche, fatti salvi i divieti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *g*), *h*), escludendo dal divieto



relativo alla lettera *h*) le spiagge e gli arenili, ad eccezione di quelle dove sono presenti specie tutelate e ricadenti nella Rete Natura 2000, e *i*) disponendo le relative cautele e l'obbligo di ripristino dell'ambiente a cura degli organizzatori. Sono escluse dai limiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), le strade carrozzabili aperte al pubblico transito e inserite nel catasto delle strade, previo consenso dell'Ente gestore.

2. L'autorizzazione è concessa, almeno trenta giorni prima dell'evento, previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi su cui non vige una servitù di pubblico passaggio, ai sensi della presente legge, a seguito di stipula di adeguata polizza assicurativa che preveda il risarcimento dei danni verso terzi, verso l'Ente gestore del sito Natura 2000, verso l'Ente gestore dell'area protetta, verso l'ambito territoriale di caccia o i comprensori alpini, qualora la gara o la manifestazione ricada nella gestione di uno di questi enti, e, se esistente, il soggetto manutentore dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 4, della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e del rispetto delle prescrizioni previste al comma 1. L'autorizzazione deve essere notificata agli Enti gestori di aree protette e alle altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate dall'evento.

3. È consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni o gare autorizzate ai sensi della normativa vigente con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine dell'evento.

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, pescasportive e di tutela dell'ambiente sono ai fini della presente legge agenti di polizia amministrativa e pubblici ufficiali.”

8. L'articolo 8 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 8 (*Sanzioni amministrative*)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 52,00 a euro 310,00 in caso di circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati;

b) da euro 1.550,00 a euro 9.300,00 in caso di costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestimento a qualsiasi titolo di tracciati o percorsi per gare e manifestazioni da disputare con i mezzi predetti;

c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Comune nel caso di gare e manifestazioni autorizzate dal medesimo;

d) da euro 500,00 a euro 5.000,00 in caso di danneggiamento di tabelle e sbarre debitamente esposte;

e) da euro 100,00 a euro 600,00 nel caso in cui il trasgressore non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi o abbia asportato o occultato la targa del mezzo motorizzato;

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera *a*), che sostituisce quelle previste per analoga infrazione delle singole leggi istitutive delle aree destinate a parco o di Siti Natura 2000 si applica nella misura doppia, nel minimo e nel massimo, nei parchi regionali, nei parchi provinciali, nelle foreste demaniali e nelle riserve.

3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00 per la partecipazione a manifestazioni e gare, svolte fuoristrada e su sentieri e mulattiere, con veicoli, sprovvisti di targa di immatricolazione e/o applicata al veicolo in violazione alle normative vigenti al di fuori di quelle chiuse al pubblico transito. I partecipanti alle gare o manifestazioni con tali moto dovranno obbligatoriamente essere identificati da un numero identificativo fornito dall'organizzazione da riportare sul veicolo o sul conducente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano negli impianti fissi di cui all'articolo 5.”

Art. 48.

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme:

a) la lettera *c*) del comma 1 e i commi 11 e 13 dell'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico);

b) l'articolo 23 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio).

Art. 49.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2019, fatta eccezione per gli articoli 32 e 44, che entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 27 dicembre 2018

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

19R00034



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 30.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2019.

(Pubblicata nel Supplemento n. 20 - Anno 49 - al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - del 31 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2019-2021, per l'anno 2019 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito, nonché alla crescita e agli investimenti.

2. Per il triennio 2019-2021 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di seguito riportate con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera *b*) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni:

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	TITOLO
L.R.	21	28/08/1986	Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione
L.R.	27	11/06/1993	Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione
L.R.	12	21/03/1994	Disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni
L.R.	29	01/07/1994	Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio
L.R.	36	06/12/1999	Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico
L.R.	8	09/02/2000	Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale
L.R.	9	17/02/2000	Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio
L.R.	36	04/08/2000	Norme in materia di associazioni allevatori
L.R.	42	30/11/2001	Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente
L.R.	29	10/07/2002	Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi
L.R.	3	02/01/2003	Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato
L.R.	3	11/03/2004	Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria



L.R.	5	29/03/2004	Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30/9/2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24/11/2003 n. 326 e modificato dalla legge 24/12/2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio)
L.R.	9	16/04/2004	Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana
L.R.	19	04/11/2004	Norme per l'edilizia scolastica
L.R.	22	29/11/2004	Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo agricolo
L.R.	28	24/12/2004	Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza
L.R.	29	24/12/2004	Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati
L.R.	6	22/02/2005	Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali
L.R.	10	03/05/2006	Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale
L.R.	11	11/05/2006	Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile
L.R.	12	24/05/2006	Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari L.R.
L.R.	15	08/06/2006	Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione
L.R.	28	04/10/2006	Organizzazione turistica regionale
L.R.	33	31/10/2006	Testo unico in materia di cultura
L.R.	34	31/10/2006	Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo
L.R.	1	02/01/2007	Testo unico in materia di commercio
L.R.	12	21/03/2007	Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza
L.R.	25	04/07/2007	Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea
L.R.	28	13/08/2007	Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri
L.R.	31	13/08/2007	Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni
L.R.	32	13/08/2007	Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria
L.R.	3	11/03/2008	Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali
L.R.	7	03/04/2008	Norme sul sistema statistico regionale
L.R.	30	01/08/2008	Norme regionali per la promozione del lavoro
L.R.	31	01/08/2008	Disciplina in materia di polizia locale
L.R.	6	09/04/2009	Promozione delle politiche per i minori e i giovani
L.R.	10	09/04/2009	Norme in materia di bonifiche di siti contaminati
L.R.	18	11/05/2009	Sistema educativo di istruzione, formazione e orientamento
L.R.	24	16/06/2009	Rete di fruizione escursionistica della Liguria
L.R.	40	07/10/2009	Testo unico della normativa in materia di sport
L.R.	50	10/11/2009	Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura



L.R.	6	05/03/2012	Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti
L.R.	16	13/06/2013	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale).
L.R.	33	07/11/2013	Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale
L.R.	43	24/12/2013	Istituzione dell'Agencia Regionale per i Servizi Educativi e del Lavoro (ARSEL Liguria)
L.R.	34	27/12/2016	Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017
L.R.	30	28/12/2017	Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018
L.R.	19	12/04/2018	Norme per la prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap
L.R.	20	29/11/2018	Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)
L.R.	24	29/11/2018	Istituzione dell'Albo regionale dei comuni aderenti al «Baratto amministrativo»

Art. 2.

Disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica

1. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza per l'anno 2019 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;

b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;


d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall'art. 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.



6. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2019, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e servizi ed enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall'acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

9. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2019, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi, a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e a quella sostenuta con i fondi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

12. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2019, non può essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Le trasferte di personale regionale all'estero devono essere autorizzate con nota del Segretario generale.

13. Il limite di spesa di cui al comma 12 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea.

14. La disposizione di cui al comma 12 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per

l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato e alle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014.

15. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

16. Ai fini della riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di videoconferenza onde consentire la partecipazione a distanza.

17. La disposizione di cui al comma 16 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato per quanto compatibile.

18. La Regione, gli enti appartenenti al settore regionale allargato e le società in house della Regione, per l'anno 2019, non effettuano spese per sponsorizzazioni.

19. La Giunta regionale, al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo degli spazi destinati ad ufficio, adotta, entro il 30 giugno 2019, un Piano di razionalizzazione dei medesimi che rapporti gli spazi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e delle risorse umane impiegate anche in relazione a quanto disposto dal comma 222-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)).


20. Ai fini dell'attuazione delle misure di contenimento di spesa di cui al presente articolo, gli enti appartenenti al settore regionale allargato costituiti successivamente al 2014 applicano le percentuali di riduzione ivi indicate facendo riferimento al complesso degli impegni di spesa assunti o al totale dei costi sostenuti per le relative finalità nell'ultimo esercizio utile.

Art. 3.

Disposizioni di manutenzione a norme regionali comportanti riflessi finanziari

1. Nella rubrica dell'art. 33 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».

2. Al comma 1 dell'art. 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020».



3. Al comma 2 dell'art. 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019-2021» e le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2020-2021».

4. Al comma 3 dell'art. 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019-2021» e le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2020-2021».

5. Al comma 4 dell'art. 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

6. Dopo l'art. 66-*bis* della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 66-*ter*. (Sanzioni relative al codice identificativo turistico regionale) — 1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva di cui ai Titoli III, IV e V, nonché i locatori di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'art. 27, in solido con i soggetti di cui agli articoli 4 bis, comma 3 e 53 bis, comma 3, che non indicano rispettivamente il CINTR di cui all'art. 4-*bis* e il CITRA di cui all'art. 53-*bis* nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta effettuata direttamente o tramite intermediari con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.»

7. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 6, quantificate in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, sono allocate al Titolo 03 «Entrate extratributarie», tipologia 200 «Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» del bilancio di previsione 2019-2021.

8. Dopo il comma 3 bis, dell'art. 16 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«3-*ter*. Una quota pari al 7,5 per cento dell'ammontare complessivo riscosso è destinata dalla Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 27, della legge 549/1995 così come modificata dall'art. 1, comma 531, lettera a) legge 205/2017, a decorrere dall'anno di imposta 2019, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

3-*quater*. La Giunta regionale stabilisce le modalità di ripartizione fra i comuni interessati della quota di gettito di cui al comma 3-*ter*, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita.».

9. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «45 milioni di euro per il 2018 e 60 milioni di euro per il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro per il 2018, 30 milioni di euro per il 2019, 45 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni di euro per il 2021».

10. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta, nei limiti delle risorse disponibili, misure di rimodulazione della quota aggiuntiva per prestazioni di diagnostica e specialistica di cui all'art. 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, in 65 milioni di euro per l'anno 2020, in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 «Tutela della salute», Programma 4 «Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per l'anno 2022 si provvede con legge di bilancio.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 dicembre 2018

TOTI

(*Omissis*).

19R00035



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 31.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021.

(Pubblicata nel Supplemento n. 20 - Anno 49 - al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - del 31 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa

1. Per l'esercizio finanziario 2019, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 7.329.528.951,14 e di cassa per euro 11.376.941.353,94 e autorizzati impegni di spesa per euro 7.329.528.951,14 e pagamenti per euro 11.376.941.353,94 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2020, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.641.519.673,05 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.641.519.673,05 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2021, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.537.312.289,01 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.537.312.289,01 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata

spettante nell'esercizio finanziario 2019. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 si autorizza l'accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.

5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2019, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

Art. 2.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Fondi speciali

1. L'importo da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, destinato alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2019, resta determinato nella misura indicata nella tabella di cui all'apposito allegato alla presente legge relativa al fondo speciale destinato alle spese correnti.

Art. 4.


Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento 2009, 2014, 2015, 2016

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell'art. 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2019 nell'importo di euro 40.680.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2020 nell'importo di euro 28.200.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

c) degli investimenti dell'esercizio 2021 nell'importo di euro 32.100.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;



d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2016 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 1, comma 688-bis della legge n. 208/2015, nell'importo di euro 53.445.788,68 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

e) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2015 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 30.692.299,32 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

f) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2014 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 11.177.132,15 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

g) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2009 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 23.218.386,59 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2019, 2020 e 2021 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2019-2021, in corrispondenza della Missione 50 Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50 Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2021 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

Art. 5.

Fondi di riserva

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di

previsione della spesa alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 01 «Fondi di Riserva» dello stato di previsione della spesa.

Sono considerate spese obbligatorie le spese specificate nell'elenco allegato al bilancio di previsione.

2. Il fondo di riserva per spese impreviste, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 01 «Fondi di Riserva» dello stato di previsione della spesa.

3. Il fondo di riserva di cassa, iscritto ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è stanziato nello stato di previsione della spesa per euro 51.912.501,60 alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 01 «Fondi di Riserva», correnti, e per euro 157.503.696,06 alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 01 «Fondi di Riserva», conto capitale.

Art. 6.

Fondo strategico regionale

1. In applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, per l'esercizio 2019 i fondi di cui alle tabelle A e B sono quantificati come da apposito allegato.

Art. 7.

Erogazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria

1. I fondi iscritti alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 01 «Organi istituzionali» sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2019.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 dicembre 2018

TOTI

(Omissis).

19R00036



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 32.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 «Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)».

(Pubblicata nel Supplemento n. 20 - Anno 49 - al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - del 31 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 6-bis della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 «Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)»)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«3-bis. Per la tutela occupazionale delle aziende interferite di cui ai commi 2 e 3, già in crisi, il Comitato di coordinamento del P.R.I.S. propone alla Giunta la stipula di un Protocollo d'intesa in accordo con l'Ente territoriale competente, le organizzazioni sindacali e il soggetto attuatore, volto a prevedere l'inserimento, in uno o più contratti d'appalto, di specifiche clausole che prevedano, fermo il rispetto dei vincoli normativi in tema di priorità nelle assunzioni, l'impegno dell'appaltatore ad assumere negli istituendi cantieri, i lavoratori e le lavoratrici cessati delle aziende interferite, percettori di ammortizzatori sociali, purché in possesso della relativa qualifica professionale.»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 6-bis 1 della legge regionale n. 39/2007

1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis 1 (*Tutele ulteriori*). — 1. Qualora la situazione non rientri nelle previsioni degli articoli 6 e 6-bis, ma si richieda comunque un intervento di tutela sociale ulteriore per compensare i disagi subiti da tutti i soggetti abitanti nell'area circostante il cantiere delle opere di cui alla presente legge, la Giunta regionale può riconoscere nell'ambito del P.R.I.S. elaborato dal Comitato di coordinamento specifiche agevolazioni compensative dei disagi conseguiti, compresa la corresponsione di tutta o parte dell'indennità speciale di cui all'art. 6, comma 2, ai locatari, ai proprietari o ai titolari di altri diritti reali residenti e dimoranti in immobili che, pur non incompatibili con la realizzazione di opere infrastrutturali, risultano comunque fortemente svantaggiati durante la realizzazione delle opere stesse poiché collocati in aree immediatamente prospicienti a quelle dichiarate incompatibili.

2. A tal fine nell'ambito della definizione del P.R.I.S., su proposta degli enti locali interessati, vengono indicati gli immobili fortemente disagiati dalla realizzazione dell'opera, ma non incompatibili i cui dimoranti e residenti sono destinatari delle agevolazioni di cui al presente articolo. I destinatari delle misure compensative devono possedere i requisiti della residenzialità e della dimora da un'epoca anteriore all'approvazione del progetto preliminare/progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'infrastruttura o, in mancanza di esso, del progetto definitivo.»

Art. 3.

Norma transitoria

1. Le agevolazioni e i benefici previsti dalle disposizioni di cui all'art. 6-bis, comma 3-bis, e all'articolo 6-bis 1, come introdotti dalla presente legge, relativamente all'evento conseguente al crollo del Viadotto Polcevera noto come Ponte Morandi, sono condizionati al recepimento nell'ambito della disciplina dell'art. 1-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, o in altre misure previste.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 dicembre 2018

TOTI

(*Omissis*).

19R00037



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2018, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 7 novembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale 1/2016

1. All'art. 29 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *c)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*c)* l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti, ovvero, per l'azione di cui all'art. 19, comma 1, primo periodo e per l'azione di cui all'art. 20, comma 1, l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;»;

b) alla lettera *d)* del comma 1 le parole «ovunque ubicati» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del territorio nazionale o all'estero»;

c) dopo la lettera *d)* del comma 1 è aggiunta la seguente:

«*d bis)* il non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni.»;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1 lettera *d)*, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'art. 2,

comma 1, lettera *a bis)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 31-bis nella legge regionale 1/2016

1. Dopo l'art. 31 della legge regionale 1/2016 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica.

1. L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione nei casi previsti dall'art. 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 novembre 2018

FEDRIGA

(Omissis).

18R00448



LEGGE REGIONALE 6 novembre 2018, n. 25.

Disposizioni finanziarie intersettoriali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia SO n. 42 del 7 novembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di cui alla annessa tabella A1 relativa alle entrate regionali.

2. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie e alle missioni e ai programmi di cui alla annessa tabella A2 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

3. In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle missioni e ai programmi di cui alla annessa tabella A3 relativa alle spese con vincolo di destinazione.

4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni e ai programmi di spesa di cui alla annessa tabella A4 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

Art. 2.

Attività produttive

1. All'art. 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 35 è sostituito dal seguente:

«35. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, sostiene iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione, nonché la creazione del cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2-bis 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 3/2015.»;

b) il comma 36 è sostituito dal seguente:

«36. Le iniziative di cui al comma 35 sono attuate tramite i soggetti gestori dei cluster di cui all'art. 15, commi 2, 2-bis.1, 2-bis, 2-ter e 2-ter.1, della legge regionale n. 3/2015, nel rispetto di programmi definiti, sentiti gli uffici competenti, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, per le attività istituzionali riguardanti:

a) la predisposizione, revisione, implementazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (S3);

b) la partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative ai settori di appartenenza dei cluster, cui la regione aderisce nell'ambito della strategia di specializzazione intelligente (S3);

c) la partecipazione ai Cluster tecnologici nazionali ai quali aderiscono i cluster;

d) attività strumentali rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e c).»;

c) i commi 39, 40 e 41 sono abrogati;

d) dopo il comma 40 sono aggiunti i seguenti:

«40-bis. Le risorse annuali destinate a sostenere le iniziative di cui al comma 35 sono suddivise in misura uguale fra tutti i soggetti attuatori di cui al comma 36. La riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse stanziata annualmente a favore dei cluster è effettuata con deliberazione della Giunta regionale di variazione del bilancio finanziario di gestione.


40-ter. L'attuazione delle iniziative di cui al comma 35 da parte del soggetto gestore del cluster di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 3/2015, non rientra tra le attività specifiche per le quali viene riconosciuto il rimborso ai sensi e con le modalità previste dall'art. 3, commi da 6 a 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018).».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dal 1° gennaio 2019.

3. Alle finalità previste dell'art. 2, comma 35, della legge regionale n. 37/2017, come sostituito dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

4. Al fine di consentire il più ampio utilizzo di figure professionali di alta qualificazione per il rafforzamento dell'azione di governo e l'azione amministrativa dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia che svolgono il ruolo di organismo intermedio nell'ambito del POR FESR FVG 2014 - 2020 o del Piano di azione e coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia o del PAR FSC 2007-2013, i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 2, comma 84, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018), possono presentarla entro il 20 novembre 2018.

5. I commi 1 e 37 dell'art. 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono abrogati.



6. Per l'anno 2018, i consorzi individuati nel riparto di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 69 (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'art. 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali)), possono presentare domanda di assegnazione del trasferimento delle risorse spettanti entro il 30 novembre 2018.

7. Al comma 53 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014), l'anno «2018» è sostituito dal seguente: «2019».

8. In sede di prima applicazione, per l'annualità 2018, gli interventi di cui all'art. 85, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), possono essere realizzati, in deroga all'art. 85, comma 2, della medesima legge regionale, anche al di fuori degli agglomerati industriali così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3/2015, sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi o su infrastrutture di proprietà di altri enti locali, nella disponibilità dei consorzi in base a un titolo giuridicamente rilevante.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alle domande pervenute entro il termine di cui al comma 6.

10. Il termine per la conclusione del Piano di azione locale 2009-2011 della Comunità montana della Carnia, alla quale è subentrata l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, finanziato ai sensi della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), è fissato al 31 dicembre 2020 limitatamente agli interventi «5-TUR 2.1.1 - Sviluppo della rete di piste ciclabili a finalità turistica (completamento esistenti)» e «6-AMB 3.3.1 - Adeguamento e realizzazione centri di raccolta rifiuti (nuova realizzazione)».

11. Con riferimento alle domande di contributo presentate nell'anno 2018 ai sensi dell'art. 2, commi da 56 a 62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), in deroga all'art. 5, comma 5, del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres. (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna), le spese ivi indicate sono riconosciute ammissibili se imputate ad un periodo non superiore a un anno a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo, in alternativa ai periodi di eleggibilità della spesa già previsti dal suddetto regolamento.

12. In via di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assessment del bilancio per gli anni 2018-2020), ai fini dell'erogazione del finanziamento finalizzato alla costituzione del fondo di cui ai commi 23, 24 e 25 del medesimo

articolo, non è richiesta la presentazione da parte dei gruppi di azione locale di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa o altra forma di garanzia.

13. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella B.

Art. 3.

Risorse agroalimentari, forestali e ittiche

1. Ai fini dell'attuazione della politica agricola comune nella Regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa, ad:

a) avviare la procedura di istituzione di un organismo pagatore regionale quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge;

b) avviare la procedura negoziale per aderire all'organismo pagatore «Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)», istituita con legge della Regione del Veneto 9 novembre 2001, n. 31;

c) avviare la procedura negoziale per aderire a un organismo pagatore interregionale qualora nel frattempo istituito;

d) avviare in concorso con altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), la procedura di istituzione di un organismo pagatore interregionale quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge.

2. In caso di attuazione di una delle procedure previste dal comma 1, lettere b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre ad avviare l'attività necessaria alla predisposizione di apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale e sottoscritta dal direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, al fine di regolare i rapporti con l'organismo pagatore. La convenzione potrà disciplinare anche:

a) la messa a disposizione della regione degli applicativi informatizzati dell'organismo pagatore per i procedimenti amministrativi non rientranti nella politica agricola comune, dopo le opportune modifiche per renderli coerenti con i procedimenti propri della regione;

b) la messa a disposizione della regione dei dati riconducibili al territorio regionale per le proprie esigenze di monitoraggio e analisi del comparto rurale regionale.



3. In caso di attuazione di una delle procedure previste dal comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a istituire presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una specifica struttura dotata di idonee risorse umane e strumentali, con compiti di raccordo tra la direzione medesima e l'organismo pagatore.

4. Il termine di presentazione alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari dei Piani generali di bonifica, il cui studio e redazione sono stati delegati ai Consorzi di bonifica, è prorogato al 31 dicembre 2020.

5. In via eccezionale è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di presentazione, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, dei Piani di insediamento produttivo agricolo per cui sono stati concessi, negli anni 2007 e 2008, contributi ai comuni ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane).

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di contributi per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti dell'acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014.

7. Le modalità applicative della disposizione di cui al comma 6 sono definite con regolamento da sottoporre all'approvazione preventiva della Commissione europea, così come previsto dall'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti dell'acquacoltura.

8. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 31.

9. La regione promuove il settore agroalimentare regionale attraverso il potenziamento del marchio di qualità a carattere collettivo istituito dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), inteso quale strumento a disposizione delle imprese per la comunicazione riguardante le caratteristiche di qualità dei prodotti e l'impiego di processi rispettosi dell'ambiente e delle buone pratiche.

10. Per le finalità di cui al comma 9, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno studio progettuale contenente:

a) l'analisi dello stato di fatto dell'utilizzo del marchio di cui alla legge regionale n. 21/2002, evidenziandone punti di forza ed elementi di criticità;

b) un progetto organico per lo sviluppo dell'utilizzo del marchio comprendente l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e la descrizione degli strumenti ritenuti adeguati per il relativo raggiungimento, ivi compresa l'eventuale revisione della denominazione e l'aggiornamento della disciplina del marchio tenendo conto in particolare della tracciabilità dei prodotti;

c) una o più proposte di riqualificazione del logo del marchio che, tenendo conto delle attuali caratteristiche, mettano in maggiore evidenza la valenza regionale del sistema di certificazione di qualità;

d) una o più proposte per l'istituzione di un marchio collettivo che possa essere utilizzato, dalle imprese operanti nel settore agroalimentare con unità tecnica economica in regione, esclusivamente nella comunicazione aziendale.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 fanno carico al bilancio dell'Ersa.

12. La regione promuove il settore agroalimentare regionale quale strumento di competitività del territorio attraverso il sostegno alle organizzazioni che contribuiscono a promuovere prodotti certificati e di qualità, creando le condizioni per sviluppare economie di rete e sinergie fra soggetti pubblici e privati. A tal fine l'Amministrazione regionale sostiene, in particolare, la costituzione e l'attività dei consorzi di tutela delle denominazioni d'origine.

13. Per le finalità di cui al comma 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Doc delle Venezie un contributo per la realizzazione di studi di mercato a supporto delle iniziative promozionali del Pinot grigio prodotto nell'ambito della nuova denominazione di origine.

14. Il contributo di cui al comma 13 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013.

15. Il contributo di cui al comma 13 è assegnato d'ufficio con decreto del Servizio competente in materia di qualità delle produzioni nel quale sono fissati i termini di realizzazione delle iniziative, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello



stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 31.

17. Per le finalità di cui al comma 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione per la valorizzazione del prodotto tradizionale del Friuli-Venezia Giulia «Brovada», con sede in Udine, un contributo straordinario per le spese necessarie alla costituzione del Consorzio per la tutela della Brovada DOP.

18. Il contributo di cui al comma 17 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013.

19. Il contributo di cui al comma 17 è assegnato d'ufficio con decreto del direttore del Servizio competente in materia di qualità delle produzioni nel quale sono fissati i termini di realizzazione delle iniziative, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 31.

21. Nelle more dell'attuazione del comma 7 dell'art. 50 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), in sede di prima applicazione, l'ETPI concede, entro il 31 gennaio 2019, previo parere del Comitato ittico da rendersi entro il 31 dicembre 2018, mediante procedura selettiva nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza rivolta alle federazioni sportive nazionali del CONI la concessione dei campi di gara fissi del Collegio 5 - Maniago Barcis per lo svolgimento di manifestazioni sportive riconosciute dalla Fipsas. La concessione è a titolo oneroso, nella misura di 0,50 euro per ogni partecipante a manifestazione, destinato a progetti di riqualificazione fluviale.

22. L'Amministrazione regionale facilita l'accesso da parte delle imprese agricole al credito, quale strumento che favorisce, nell'ambito dell'attuale situazione economica e finanziaria, benefici di consolidamento e sviluppo del comparto agricolo regionale.

23. Per le finalità di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale concede, alle imprese agricole che in territorio regionale producono, trasformano prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli e li commercializzano, contributi in conto capitale per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute sulle garanzie rilasciate dai Confidi o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a fronte di finanziamenti finalizzati alla crescita e al rafforzamento aziendale o all'acquisizione di liquidità.

24. I contributi di cui al comma 23 sono concessi secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dai regimi «*de minimis*» previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

25. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 100.000 euro per il 2019, a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 31.

26. Il comma 6, dell'art. 3, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:

«6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per le seguenti attività istituzionali svolte per conto dell'Amministrazione regionale:

a) partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative al settore agroalimentare cui la regione aderisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);

b) partecipazione ai cluster Tecnologici nazionali cui il parco aderisce;

c) con riferimento a specifiche esigenze delle filiere individuate dalla Giunta regionale, raccolta di proposte dai portatori di interesse e presentazione di report contenenti ipotesi di interventi organici per lo sviluppo delle filiere medesime.»

27. Al fine di dare immediata attuazione all'art. 3, comma 6, della legge regionale n. 45/2017, come modificato dal comma 26, nell'anno finanziario in corso sono rimborsate le spese sostenute per le finalità di cui all'art. 3, comma 6, lettera *c)*, della medesima legge regionale a decorrere dal 1° settembre 2018, previo adeguamento della convenzione vigente e previa individuazione delle attività per cui viene riconosciuto il rimborso con decreto del direttore della Direzione competente in materia di risorse agroalimentari.

28. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 6, lettera *c)*, della legge regionale n. 45/2017, come modificato dal comma 26, è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 31.

29. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), le parole «nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima di 4 euro per ciascun cacciatore ammesso ad esercitare l'attività venatoria in una delle riserve di caccia di cui si compone il distretto e comunque non superiore al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile».



30. Per le finalità derivanti dal disposto di cui alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 6/2008, come modificato dal comma 29, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 2 (Caccia e pesca) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

31. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella C.

Art. 4.

Tutela dell'ambiente e energia

1. Nelle more della piena operatività del sistema di pagamento elettronico dei canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua, in deroga all'art. 50, comma 9, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), il termine per il versamento del canone demaniale, riferito all'anno 2019, è fissato al 30 giugno 2019.

2. Al comma 31 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), dopo le parole «della spesa.» sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non trovano applicazione per i contributi di cui al comma 30.»

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella D.

Art. 5.

Assetto del territorio e edilizia

1. Al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), le parole «all'approvazione dello studio da parte della Commissione tecnica regionale di cui all'art. 5, commi dal 19 al 21, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013)» sono sostituite dalle seguenti: «in via anticipata».

2. Le modifiche previste al comma 1 si applicano ai procedimenti per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di determinazione definitiva del contributo.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è inserito il seguente:

«1-bis. I contributi agli enti locali, per gli interventi sugli immobili di cui al comma 1, sono concessi al 100 per cento del quadro economico esposto.»

4. Per le finalità di cui all'art. 24 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dal comma 3, è destinata la spesa di 319.821 euro per l'anno 2018 a valere sulla mis-

sione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 14.

5. Al comma 55 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (legge finanziaria 2015), le parole «e il pagamento degli interessi di mora pari al tasso legale» e le parole «e relativi interessi» sono soppresse.

6. Alla lettera *c*) del comma 1-*quinquies* dell'art. 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche ai procedimenti per i quali non è ancora intervenuta la restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.

8. L'Amministrazione regionale, per l'anno 2018, può disporre la concessione dei contributi previsti per le finalità di cui all'art. 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sulla base dell'intervenuto provvedimento di approvazione delle graduatorie anche in deroga all'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore ai fini della concessione entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, a pena di decadenza e conseguente revoca del contributo.

9. All'art. 7 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 36 le parole «da completare entro la fine dell'esercizio 2020» sono soppresse;

b) dopo il comma 73 sono inseriti i seguenti:


«73-bis. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dei commi da 36 a 42 e da 71 a 74, l'erogazione può essere disposta per importi correlati all'avanzamento nell'esecuzione dell'opera su istanza del beneficiario corredata di:

a) documentazione di spesa, ancorché non quietanzata, per l'importo per cui è richiesta l'erogazione;

b) dichiarazione del direttore dei lavori, se presente, ovvero di un tecnico qualificato negli altri casi, attestante l'avvenuta acquisizione di beni o l'esecuzione di lavori per l'importo richiesto e la conformità di quanto eseguito al progetto dell'opera finanziata.

73-ter. L'Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli ai fini di verificare lo stato di attuazione degli interventi, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).»

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei comuni beneficiari del «Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 (Appro-



vazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta), anticipazioni di cassa in coerenza con il cronoprogramma delle opere e delle conseguenti erogazioni dello Stato nei limiti degli stanziamenti disponibili, subordinatamente all'assunzione da parte dei comuni stessi nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso dell'anticipazione erogata.

11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa complessiva di 7.600.000 euro suddivisa in ragione di 2.600.000 euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 14.

12. Le entrate di cui al comma 10, per complessivi 4 milioni di euro, suddivisi in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, sono accertate e riscosse sul titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - tipologia 50300 (Riscossione di crediti a medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla tabella A1 di cui all'art. 1, comma 1. Le entrate pari a 3.600.000 euro per l'anno 2021 sono accertate e riscosse nei corrispondenti titolo e tipologia dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'anno medesimo.

13. Per l'esecuzione degli interventi urgenti di ripristino delle infrastrutture e la messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi a ottobre 2018, è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 11 (Soccorso civile) - programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 14.

14. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella E.

Art. 6.

Trasporti e diritto alla mobilità

1. L'Amministrazione regionale promuove misure finalizzate a supportare gli enti locali interessati dalle problematiche derivanti alla viabilità regionale e locale, dai lavori in corso per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale trasferisce al Comune di Latisana, quale comune capofila, risorse finanziarie per la copertura, mediante

assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, di unità di personale, funzionali al potenziamento del personale adibito al presidio di Polizia locale sul territorio e idonee a garantire la sicurezza stradale negli ambiti della viabilità alternativa.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione trasferisce, altresì, i necessari spazi assunzionali assegnati alle UTI, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle sopresse province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino ancora disponibili.

4. Il Comune provvede a formulare istanza di concessione alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'ente beneficiario rendiconta la spesa sostenuta mediante dichiarazione del legale rappresentante.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella F di cui al comma 8.

7. Il Comune di Monfalcone, in qualità di mero beneficiario, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Consorzio di sviluppo economico del monfalconese per la realizzazione dell'intervento denominato «Riqualificazione del canale Valentinis ed aree limitrofe» previsto nella tabella P approvata con l'art. 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).

8. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella F.

Art. 7.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Nelle more del recepimento del decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale), e al fine di dare continuità all'attività dei musei di interesse regionale e in conformità con il disposto dell'art. 48, comma 3, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2018 un contributo straordinario di:

a) 37.000 euro all'Arcidiocesi di Udine per il sostegno delle attività del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo;



b) 37.000 euro alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari «Michele Gortani» per il sostegno delle attività del Museo Carnico delle Arti Popolari «Michele Gortani»;

c) 28.000 euro alla Comunità ebraica di Trieste per il sostegno delle attività del Museo della Comunità ebraica di Trieste «Carlo e Vera Wagner».

2. I soggetti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate nell'anno in corso e di un prospetto delle relative spese.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2 e sono erogati a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4 con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

5. Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività dei musei, che sono generate nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio in corso e che sono sostenute per:

a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;

b) lavori di catalogazione e di ordinamento;

c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;

d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;

e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;

f) il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;

g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;

h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;

i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;

l) la corresponsione della retribuzione del personale del Museo, nel limite massimo del 50 per cento del contributo concesso.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 102.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla tabella G di cui al comma 29.

7. Il comma 95 dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018), è abrogato.

8. Al comma 19 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (legge finanziaria 2015), le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

9. All'art. 17 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

b) al comma 10 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

10. Nelle more della revisione della normativa di settore, per le finalità previste dall'art. 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), il Servizio competente in materia di sport concede i contributi ivi previsti nell'ambito di specifiche graduatorie approvate dal Servizio medesimo e formate sulla base di categorie di beneficiari, per valorizzare l'attività delle associazioni e delle società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, garantendo il massimo utilizzo delle risorse assegnate.


11. Con deliberazione della Giunta regionale in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione è definita la programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziare annualmente a favore delle manifestazioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 8/2003 e la loro riprogrammazione, in relazione alle diverse graduatorie previste dal comma 10.

12. Dopo l'art. 32-*quater* della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:

«Art. 32-*quinqüies* (*Variazioni sostanziali delle attività programmate*). — 1. I regolamenti che disciplinano i progetti e programmi triennali, nonché gli avvisi pubblici emanati in applicazione della presente legge stabiliscono i casi in cui si determinano modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali e nelle domande di incentivazione, per effetto di variazioni di punteggio intervenute successivamente alla concessione dell'incentivo, e ne determinano gli effetti.»

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la costituzione dell'associazione «Centro studi David Maria Turollo», promossa dal Comune di Sedegliano e avente come finalità la realizzazione e la divulgazione di studi e ricerche sulla figura e l'opera dell'autore, nonché la gestione della sua casa natale. A tale fine è assegnato al Comune di Sedegliano un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2018.

14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 29.



15. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Sistema museale regionale*). — 1. L'interazione e la cooperazione tra gli istituti museali e i luoghi della cultura delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia si realizzano nell'ambito del sistema museale regionale.

2. Fanno parte del sistema museale regionale i musei pubblici non statali e i musei privati del Friuli-Venezia Giulia, singolarmente o aggregati in reti costituite ai sensi dell'art. 7, che svolgono la loro funzione culturale, di ricerca ed educativa a servizio della comunità, che risultano in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al sistema museale nazionale.»;

b) al comma 3 dell'art. 6 le parole «della legge regionale n. 10/2008, l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC»;

c) al comma 1 dell'art. 7 le parole «ovvero al conseguimento dei requisiti funzionali di base di cui all'art. 5, comma 2, lettere b), f), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero al conseguimento degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale»;

d) al comma 8-bis dell'art. 7 le parole «solo le reti museali in possesso di tutti i requisiti funzionali di base di cui all'art. 5, comma 2, e di cui facciano parte musei in possesso dei requisiti funzionali di base di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «le reti museali in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale»;

e) il comma 1 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la regione riconosce la qualifica di «Museo a rilevanza regionale» o di «Rete museale a rilevanza regionale» ai musei e alle reti che risultano in possesso di una serie di requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei di cui all'allegato al decreto del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).»;

f) dopo il comma 1 dell'art. 8 è inserito il seguente:

«1-bis. Il numero e la tipologia dei requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento attuativo previsto dall'art. 11.»;

g) al comma 2 dell'art. 8 le parole «della consulenza della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «del parere dell'Organismo regionale di accreditamento dei musei»;

h) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Organismo regionale di accreditamento dei musei*). — 1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di musei, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 113/2018.

2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al sistema museale nazionale avanzate dai musei e dai luoghi di cultura di appartenenza non statale presenti in Friuli-Venezia Giulia. L'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del museo richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei ai fini dell'accREDITamento al sistema museale nazionale. L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali per la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 113/2018.

3. L'Organismo è composto:

a) dal direttore della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di musei, che lo coordina, o suo delegato;

b) dal direttore del Servizio regionale competente in materia di musei, o suo delegato;

c) dal direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC, o suo delegato;

d) dal direttore del Polo museale del Friuli-Venezia Giulia o suo delegato, previo accordo con il medesimo;

e) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

4. L'Organismo con propria deliberazione stabilisce le proprie modalità di funzionamento.


5. L'Organismo si intende validamente costituito con la designazione di almeno quattro dei componenti di cui al comma 3; con decreto del direttore centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di musei si dà atto della costituzione dell'Organismo.

6. La partecipazione all'Organismo non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati; gli eventuali oneri connessi con il rimborso delle spese conseguenti all'attuazione del presente articolo fanno carico ai bilanci degli enti di appartenenza dei componenti di cui al comma 3.»;

i) la lettera a) del comma 1 dell'art. 11 è sostituita dalla seguente:

“a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di «Museo a rilevanza regionale» o di «Rete museale a rilevanza regionale», nonché le modalità e i termini del relativo procedimento;”.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 9.600 euro annui concesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge



regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), al Comune di Fagagna per la realizzazione dell'intervento di «Restauro conservativo paramento esterno del quadrante settentrionale del castello di Fagagna: cinta muraria sulla collina detta del Cardinale», che il beneficiario è stato autorizzato a utilizzare per la realizzazione del nuovo intervento denominato «Interventi di conservazione e restauro di parte della cinta muraria nelle aree del Castello» ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), ancorché il Comune di Fagagna non abbia rispettato i termini perentori di fine dei lavori da ultimo fissati per la realizzazione dell'opera.

17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Fagagna presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.

18. Ai sensi del comma 17 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso.

19. La regione, in ragione del riconoscimento del ruolo della FISI del Friuli-Venezia Giulia nella gestione delle attività connesse all'organizzazione di gare internazionali e alla promozione del settore giovanile, è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2018, anche con riferimento alle attività da svolgersi nel corso del 2019.

20. Per la finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 29.

21. Il comma 32 dell'art. 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è abrogato.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario a sostegno di eventi che ricordano gli ultimi giorni della Grande Guerra e che evidenziano la prospettiva della Pace, organizzati in occasione del centenario della ricorrenza.

23. Sono ammissibili le domande presentate congiuntamente da almeno tre comuni, di cui almeno uno che sia stato teatro delle ultime battaglie della Grande Guerra.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune più popoloso, individuato come capofila, corredata del programma di iniziative e attività del progetto, nonché del relativo preventivo di spesa.

25. Sono ammissibili a contributo le spese relative al progetto finanziato e individuate nella domanda, come di seguito specificate:

a) spese di personale relative al progetto finanziato: a titolo esemplificativo, spese retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti, degli organizzatori, degli artisti/figuranti, del personale tecnico, degli studiosi e dei relatori; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da artisti, relatori e figuranti e rimborsate dal soggetto beneficiario;

b) spese direttamente collegabili al progetto finanziato: a titolo esemplificativo, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche e mobili di scenografie; montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative, spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio e altre spese di allestimento, spese per premi e concorsi;

c) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità;

d) spese per la gestione di spazi relativi al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali e spese di pulizia;


e) spese di rappresentanza: spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali per un importo complessivo non superiore al 10 per cento dell'incentivo concesso.

26. Sono ammissibili anche le spese già sostenute alla data di presentazione della domanda e relative al progetto finanziato.

27. La graduatoria delle domande è adottata con deliberazione della Giunta regionale sulla base di quanto disposto dal comma 23. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo è erogato a seguito dell'approvazione della rendicontazione.

28. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 15.000 euro, per l'anno 2018, a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla tabella G, di cui al comma 29.

29. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella G.



Art. 8.

*Lavoro, formazione, istruzione,
politiche giovanili e famiglia*

1. Le istanze per la richiesta degli incentivi di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), possono essere presentate anche in data successiva a quella di assunzione, inserimento in cooperativa o trasformazione del rapporto di lavoro purché le istanze siano presentate alla Direzione competente in materia di lavoro entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale l'evento si è verificato.

2. Per la scadenza del termine di cui al comma 1 non si applica l'art. 6, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimenti amministrativo e di diritto di accesso).

3. Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento nell'accesso alle prestazioni concernenti i diritti sociali, in attuazione del principio di cui all'art. 19, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), la vigente normativa regionale in materia di verifica della permanenza dello stato di disoccupazione non trova applicazione al solo fine della verifica dei requisiti di accesso all'indennità di cui all'art. 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per soggetti in particolari condizioni (cosiddetta APE sociale).

4. In via di prima applicazione di quanto previsto dal comma 3, lo stato di disoccupazione si considera sussistente, al solo fine dell'accesso all'indennità di cui al comma 3, anche in caso di esito negativo della verifica della permanenza dello stato medesimo effettuata nel 2015, nel 2016 e nel 2017, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

5. Al comma 131 dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), la parola «sei» viene sostituita dalla seguente: «otto».

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Udine un contributo pari a 50.000 euro annui a sostegno delle attività previste, in via transitoria, dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), finalizzate alla realizzazione di un corso intensivo per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 4 (Istruzione universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 26.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (ISIG) un contributo per la realizzazione di attività di studio, ricerca, progettazione, realizzazione di progetti, organizzazione di convegni e seminari e altre attività nell'ambito sociologico di interesse per la regione, previa stipula di apposita convenzione.

9. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di convenzione di cui al comma 8. La convenzione contiene la descrizione delle attività da realizzare, gli impegni delle parti, l'eventuale anticipo, i termini di rendicontazione.

10. La rendicontazione è effettuata con le modalità di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000 esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo. Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute dal 1° gennaio dell'anno in cui è concesso il contributo.


11. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 26.

12. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella legge 20 luglio 2000, n. 211 "Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" e nella legge 30 marzo 2004, n. 92 "Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati".

13. Per le finalità di cui al comma 12 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle scuole e ai comuni della regione a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria da realizzarsi nell'anno scolastico 2018/2019.

14. Sono beneficiarie dei finanziamenti di cui al comma 13 le istituzioni scolastiche del Friuli-Venezia Giulia, quali capofila di reti di istituzioni scolastiche composte da almeno tre istituti compreso il capofila. Sono altresì beneficiari i Comuni, purché in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro.

15. Le domande sono presentate al Servizio competente in materia di istruzione entro il termine previsto da apposito bando, emanato entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il riparto delle risorse è approvato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il contributo è concesso a copertura dell'intera spesa ammissibile e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro. Sono ammissibili a rendiconto le spese



sostenute dal 1° gennaio 2019. I contributi sono concessi secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

16. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006)).

17. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 26.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARDISS un contributo straordinario per istituire un premio rivolto agli studenti per una ricerca sull'attuazione del diritto allo studio in Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con gli atenei regionali.

19. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 4 (Istruzione universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 26.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dell'ARDISS, un contributo straordinario ai centri universitari sportivi delle Università degli studi di Trieste e di Udine per potenziare le attività specifiche presso le sedi decentrate e presso le case dello studente.

21. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a carico della missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 4 (Istruzione universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 26.

22. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ad Allianz S.p.a. di Trieste per il nido «Il futuro siamo noi», alla ditta individuale Trevisan Katuscia di Cordenons (PN) per l'asilo nido «Pinokkio», alla Cooperativa Sociale Le Pagine di Ferrara per il «Nido degli scriccioli» di Udine, a Codess Sociale S.c.s. Onlus di Gorizia per il nido «Il primo volo» di Gemona del Friuli (Ud), un contributo straordinario di misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2017/2018.

23. Per accedere al contributo di cui al comma 22 i destinatari devono presentare domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione

delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge.

24. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 22 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'art. 4 e all'art. 7 del decreto del Presidente della regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'art. 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011)).

25. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 166.190,04 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 26.

26. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella H.

Art. 9.

Salute, politiche sociali e disabilità


1. A partire dall'anno 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Servizio sanitario regionale contributi per le spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione dalle zanzare.

2. Con decreto del direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria è adottato il piano regionale operativo degli interventi di disinfestazione dalle zanzare, nel quale sono indicati i criteri di riparto dei finanziamenti previsti al comma 1 e le operazioni di disinfestazione raccomandate, con le relative modalità e tempistiche.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in acconto, in un'unica soluzione, in base ai criteri di riparto individuati dal piano regionale operativo degli interventi di disinfestazione dalle zanzare di cui al comma 2.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, i beneficiari presentano una rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), attestante l'importo speso nell'anno precedente, corredati di una relazione sugli interventi effettuati.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del



bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52.

6. Dopo il comma 35 dell'art. 8 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è inserito il seguente:

«35-bis. Una volta confermati i finanziamenti ai sensi del comma 34 dal Servizio regionale che ha concesso il contributo, le domande presentate sono assegnate alle Direzioni competenti per materia, per le relative istruttorie e l'adozione degli atti conseguenti.»

7. Dopo il comma 8 dell'art. 11 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), è inserito il seguente:

«8-bis. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 8, in deroga a quanto previsto dagli articoli 41, 41-bis e 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 8.»

8. Dopo il comma 11-*quater* dell'art. 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), è inserito il seguente: «11-*quinquies*. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 11-*quater*, in deroga a quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 11-*quater*.»

9. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'importo di euro «4.758.801» è sostituito con l'importo di euro «4.759.665».

10. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2018, come modificato dal comma 9, relativamente alle esigenze di parte capitale, è destinata la spesa di 864 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52.

11. In relazione al disposto di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2018, come modificato dal comma 9, la somma di 864 euro per l'anno 2018 affluisce al titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella A1 di cui all'art. 1, comma 1.

12. In relazione al disposto di cui al comma 8 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2018 è destinata l'ulteriore spesa di 264.517 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52.

13. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Interventi straordinari per la disinfezione da zanzare, termiti, nonché per la derattizzazione), dopo la parola «Regione» sono inserite le seguenti: «per il 60 per cento» e dopo la parola «residente» sono inserite le seguenti: «, per il 30 per cento in base alla superficie situata a un'altitudine inferiore ai 300 metri sul livello del mare, per il 10 per cento tra i soli comuni litoranei della regione in base alla superficie».

14. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 2/1985 la parola «marzo» è sostituita dalla seguente: «gennaio».

15. Al comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 2/1985 le parole «sono considerati anticipazioni ai medesimi comuni che li hanno ricevuti per i due anni successivi a quello di concessione e vanno ad aggiungersi allo stanziamento disponibile a bilancio nel riparto della quota annuale destinata ai medesimi interventi. Trascorsi i due anni dalla concessione, i contributi non rendicontati devono essere restituiti» sono sostituite dalle seguenti: «restano a disposizione dei Comuni che li hanno ricevuti per le medesime finalità».

16. Dopo il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 2/1985 è inserito il seguente:

«7-bis. I comuni che non rendicontano anche parzialmente i contributi ricevuti ai sensi del comma 3 sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare alla Direzione competente in materia di salute apposita istanza di partecipazione al riparto entro il 31 gennaio di ogni anno.»



17. Per l'esercizio 2018, alla concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 2/1985, non si applica il comma 7-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 2/1985, come inserito dal comma 16.

18. Alla fine del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018), sono aggiunte le parole: «e in un importo massimo omnicomprendente a copertura degli oneri dei tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università».

19. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 45/2017, dopo le parole «piano finanziario» sono inserite le seguenti: «con evidenza degli oneri previsti per i tutor didattici e i responsabili delle attività formative professionalizzanti».

20. Alle finalità di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 45/2017, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

21. Il comma 9 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è abrogato.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli» un contributo straordinario per la realizzazione di progettualità con ricadute su tutta la popolazione regionale che incentivi l'esercizio fisico quale farmaco di salute.

23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22, corredata di una relazione che illustri obiettivi, attività, indicatori, piano di valutazione e relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

24. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a FederSanità ANCI Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario per lo sviluppo di progettualità nei territori comunali che vadano a realizzare percorsi che incentivino la popolazione all'esercizio fisico e a camminare sviluppando la cultura del movimento e del benessere.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25, corredata di una relazione che illustri obiettivi, attività, indicatori, piano di valutazione e relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto

di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

27. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla tabella I di cui al comma 52.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli» un finanziamento straordinario per ristrutturazioni e adeguamento di immobili, di proprietà o in uso da terzi, da adibire ad attività dell'Azienda sanitaria per garantire la continuità dell'assistenza alla comunità locale di Tolmezzo, in relazione all'eccezionalità della situazione determinata dall'avvio della ristrutturazione dell'Ospedale di Tolmezzo.

29. All'Azienda di cui al comma 28 è trasferito, dalla Direzione centrale competente in materia di salute, il contributo in via anticipata in un'unica soluzione. A titolo di rendiconto, il legale rappresentante dell'Azienda presenta una dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente, attestante gli interventi realizzati e i relativi costi.

30. Per gli interventi di cui al comma 28 non trova applicazione l'art. 33 della legge regionale n. 26/2015.


31. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52.

32. Al comma 39 dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2018 dopo la parola «contributo» sono inserite le seguenti: «per l'adeguamento dell'autoemoteca di proprietà o».

33. Alle finalità di cui al comma 39 dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2018, come modificato dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli ordini dei medici veterinari della regione un contributo destinato alla realizzazione di un progetto pilota congiunto per garantire l'assistenza zootecnica nei comuni delle zone montane per le emergenze in allevamento in orario notturno e nelle giornate festive, mediante l'attivazione di un servizio di reperibilità.

35. Il progetto pilota di cui al comma 34, che prevede l'istituzione e l'aggiornamento di un elenco dei veterinari disponibili a garantire la reperibilità nei giorni festivi e nella fascia oraria compresa fra le 19.00 e le 7.00 rinunciando al diritto di chiamata a favore degli allevamenti di bovini, ovi-caprini, suini ed equidi da reddito, identificati con codice di allevamento ai sensi del decreto del



Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali), e situati in zone montane, è presentato con apposita richiesta di finanziamento alla Direzione competente in materia di salute entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e specifica:

a) i comuni situati in zone montane in cui attivare il servizio, che devono avere la maggior parte del territorio situato a un'altitudine superiore ai 350 metri sul livello del mare;

b) il numero minimo di veterinari necessari per attivare il servizio di reperibilità in ciascuna delle zone montane di cui alla lettera *a)*;

c) l'entità massima del compenso annuale individuale riconoscibile per la prestazione del servizio di reperibilità in ciascuna delle zone montane di cui alla lettera *a)*, tenuto conto della relativa estensione, della distanza dai centri abitati con più di 30.000 abitanti e della numerosità degli allevamenti presenti;

d) i requisiti per l'iscrizione all'elenco e i casi di esclusione;

e) le modalità per garantire il servizio di reperibilità da parte degli iscritti nell'elenco e le conseguenze in caso di mancata ottemperanza alla reperibilità.

36. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione.

37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52.

38. I commi da 82 a 86 dell'art. 3 della legge regionale n. 45/2017 sono abrogati.

39. Per le finalità previste dall'art. 9, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è destinata la spesa complessiva di 1.844.251,36 euro, suddivisa in ragione di 427.305 euro per l'anno 2018 e di 708.473,18 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52.

40. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), dall'art. 31, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la

promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e dall'art. 48, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socioassistenziale), tutte le strutture residenziali socioassistenziali, socioeducative e socioassistenziali, pubbliche e private, destinate all'accoglienza di minori e di persone con disabilità, già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, sono soggette a nuova classificazione secondo gli indirizzi definiti dai relativi regolamenti.

41. Ai fini dell'avvio del processo di classificazione, le strutture di cui al comma 40 chiedono il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio, secondo procedure stabilite con i regolamenti di cui al comma 40.

42. I regolamenti di cui al comma 40 individuano i casi in cui possono essere concesse eventuali e motivate deroghe temporanee con riferimento al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi.

43. Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 41/1996 è aggiunta la seguente:

«*e-bis)* promuove percorsi innovativi e sperimentali di accoglienza delle persone con disabilità, in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private.»

44. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 41/1996 è aggiunto il seguente: «*1-bis)* Per le finalità di cui al comma 1, lettera *e-bis)*, la Giunta regionale emana appositi indirizzi per l'approvazione di percorsi innovativi e sperimentali di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali, definendo le caratteristiche dei percorsi, le modalità di presentazione, valutazione, monitoraggio e di remunerazioni degli stessi.»

45. Dopo il comma 73-ter dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), è inserito il seguente:

«*73-quater)* A decorrere dall'anno 2018, ai fini dell'ammissione al beneficio finanziato con il Fondo di cui al comma 72, la soglia di ammissibilità di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 1° settembre 2009, n. 247 (Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità, di cui all'art. 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)), è innalzata a 70.000 euro qualora l'ecedenza sia dovuta all'incidenza sulla componente patrimoniale di risarcimenti dovuti alla condizione di disabilità.»

46. All'art. 24 della legge regionale n. 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

1. alla lettera *b)* del comma 2 dopo le parole «abitare inclusivo e» è inserita la seguente: «disposizioni»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis)* Quando rivolte a persone anziane non autosufficienti, le forme sperimentali di abitare inclusivo di cui al comma 2, lettera *b)*, devono essere intese come progetti di abitare possibile o di domiciliarità innovativa e, in tal caso, il budget personale è finanziato con i contributi di cui all'art. 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10



(legge finanziaria 1997), nonché con le risorse previste dal Fondo per l'autonomia possibile di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), secondo i parametri desumibili dal regolamento di cui al comma 4 del medesimo art. 41.».

47. Al comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2014, dopo le parole «dal Comune.» è inserito il seguente periodo: «Fatte salve quelle già rilasciate, l'autorizzazione per l'esercizio delle attività delle strutture sociosanitarie non gestite direttamente dalle Aziende per l'assistenza sanitaria è rilasciata dalle medesime.».

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere e a erogare in un'unica soluzione in via anticipata all'Azienda di servizi pubblici alla persona «Stati Uniti d'America» di Villa Santina un contributo straordinario di complessivi 150.000 euro per gli anni 2018 e 2019 a copertura dei costi per interventi manutentivi urgenti da sostenere e già sostenuti anche a decorrere dal 1° gennaio 2018 e per l'acquisizione di beni e attrezzature dal precedente soggetto gestore del servizio.

49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata all'Amministrazione regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata, corredata di una relazione illustrativa degli interventi di cui al comma 48.

50. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

51. Per le finalità di cui al comma 48 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per l'anno 2018 e di 70.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52.

52. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella I.

Art. 10.

Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), assegnati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1491 del 4 agosto 2017 e n. 1902 del 6 ottobre 2017, possono utilizzare le risorse che risultino eccedenti rispetto al fabbisogno accertato per l'attuazione dell'intervento previsto

dalla I Area del programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, per spese di investimento nelle seguenti tipologie:

a) spese per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza in edifici e luoghi ritenuti a rischio per la sicurezza;

b) dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione;

c) integrazione dei finanziamenti per l'anno 2018 di cui all'art. 4-bis della legge regionale n. 9/2009 e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della regione 24 luglio 2018, n. 0152/Pres., qualora già beneficiari degli stessi.

2. Gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 inviano al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2019, la comunicazione di volere impiegare il finanziamento per le finalità previste.

3. I comuni capofila di forme collaborative e le unioni territoriali intercomunali, beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1, concordano con gli enti partecipanti le modalità di gestione delle risorse finanziarie relative all'attuazione degli interventi.

4. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 presentano la rendicontazione delle spese sostenute, sia direttamente sia dai comuni già facenti parte della forma collaborativa o dell'Unione di cui al comma 3, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, lettere *a*) e *b*), nelle forme previste dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 30 settembre 2020.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali già beneficiari dei finanziamenti per l'anno 2018, di cui all'art. 4-bis della legge regionale n. 9/2009 e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della regione n. 0152/Pres. del 2018, ai quali è stata assegnata una somma inferiore a 1.500 euro, corrispondente all'importo massimo di contributo concedibile ai cittadini, una ulteriore quota integrativa fino alla concorrenza della suddetta somma.

6. La quota integrativa di cui al comma 5 è concessa d'ufficio agli enti locali beneficiari che hanno effettuato la comunicazione ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della regione n. 0152/Pres. del 2018.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 20.100 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla tabella J di cui al comma 17.

8. Per gli interventi in materia di sicurezza urbana finanziati con le risorse eccedenti di cui al comma 1 e per quelli finanziati con le risorse regionali concertate per



l'anno 2017 e per il triennio 2018-2020, codificate nei patti territoriali stipulati tra la regione e le unioni territoriali intercomunali, non trova applicazione il vincolo del requisito di cui agli articoli 4, comma 1, lettera *d*), e 10 della legge regionale n. 9/2009.

9. Per effetto della disposizione del comma 8 viene meno la condizione del vincolo al rispetto della previsione della legge regionale n. 9/2009 inserita nei patti territoriali tra la regione e le unioni territoriali intercomunali per la concessione e l'erogazione delle risorse regionali degli anni 2017 e 2018-2020.

10. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione, relativi agli interventi realizzati dagli enti locali per la sicurezza delle case di abitazione finanziati dalla regione nell'ambito della I area e della III area del programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2009, sono prorogati al 30 novembre 2018.

11. I termini di rendicontazione degli interventi inseriti nei patti territoriali regione - unioni territoriali intercomunali del 2017 sono differiti di dodici mesi.

12. I commi 4 e 4-*bis* dell'art. 8 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle sopresse province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), sono abrogati.

13. A definitiva copertura degli oneri sostenuti o da sostenersi sino al termine di cui all'art. 10, comma 1, lettera *l*), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), per attività e funzioni già svolte dalla Provincia di Udine e divenute di competenza regionale ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e della legge regionale n. 20/2016, sono riconosciute risorse sino a un massimo di complessivi 145.000 euro, mediante l'assegnazione di un apposito fondo straordinario.

14. Le risorse di cui al comma 13 sono concesse sulla base di apposita richiesta trasmessa dalla provincia alla regione, nel limite massimo specificato dal comma stesso.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 145.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla tabella J di cui al comma 17.

16. Alla fine del comma 4-*bis* dell'art. 42 della legge regionale n. 20/2016 è aggiunto il seguente periodo: «Il Commissario adotta inoltre ogni provvedimento necessario a dar corso ai procedimenti contributivi avviati dagli organi di governo della Provincia di Udine nell'anno

2017 a favore dei Comuni di Ampezzo e Cercivento concernenti gli interventi da realizzare con gli introiti dei sovra canoni rivieraschi. Gli interventi sono realizzati negli anni 2018 e 2019 e il rendiconto è presentato all'Amministrazione regionale entro il termine stabilito dal Commissario nel provvedimento di impegno.».

17. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella J.

Art. 11.

Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali.

1. Alla lettera *e*) del comma 67 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2019».

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella K.

Art. 12.

Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella L.


Art. 13.

Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. Nell'ambito del procedimento di liquidazione della Provincia di Udine ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), i beni mobili concessi in comodato dalla provincia stessa in attuazione dei progetti mirati nel settore della promozione turistica di cui alla legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e già ammortizzati, sono assegnati in proprietà ai soggetti comodatari.

2. Dopo il comma 17 dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018), è inserito il seguente:

«17-*bis*. Il comma 17 trova applicazione anche qualora in esito alla definizione del procedimento siano state accertate delle economie contributive, nel caso in cui le stesse non siano già state oggetto di restituzione alla provincia.».



3. Al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 45/2017 dopo le parole «Cassa depositi e prestiti S.p.A.» sono aggiunte le seguenti: «e la Banca europea per gli investimenti».

4. Al fine di contabilizzare le operazioni del conguaglio del gettito relativo alle compartecipazioni erariali previste dall'art. 1, comma 819, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie e alle misurazioni e ai programmi di cui alla annessa tabella N.

5. Dopo il primo periodo del comma 1-bis dell'art. 4 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), è aggiunto il seguente: «Il medesimo rimborso spetta a un componente designato dall'Osservatorio per la partecipazione a riunioni o altri eventi promossi dal coordinamento delle commissioni e degli osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità, istituito presso la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.».

6. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 1-bis, dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2017, come modificato dal comma 5, si provvede a carico del bilancio del Consiglio regionale.

7. Alle candidate e ai candidati per le elezioni regionali del 29 aprile 2018 non risultati eletti che presentano il rendiconto relativo ai contributi e alle spese sostenute per la propaganda elettorale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 83, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della regione e del consiglio regionale).

8. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle misurazioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella M.

Art. 14.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata tabella P.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni relative alle missioni e ai programmi di cui all'allegata tabella O.

Art. 15.

Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo n. 118/2011

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a N, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a N e dagli incrementi di entrata previsti dall'art. 1, comma 1, tabella A1.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 6 novembre 2018

FEDRIGA

(*Omissis*).

18R00449


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2018, n. 0196/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2018*)

IL PRESIDENTE

Richiamata la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) ed, in particolare l'art. 8, comma 10, relativo alle rese massime di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse



da quelle rivendicate per produrre vini a Denominazione di origine protetta (DOP) e a Indicazione geografica protetta (IGP);

Richiamato il proprio decreto 12 febbraio 2016, n. 023/Pres. (Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20);

Considerato che all'art. 2, comma 1, lettera *n*) del proprio decreto n. 023/Pres./2016 è stabilito che la resa massima di produzione delle uve destinate alla produzione di vini senza DOP e senza IGP o varietali è quella della IGP avente il massimale più alto tra quelli riconosciuti in regione;

Preso atto che in annate climaticamente favorevoli si registrano dei notevoli incrementi nelle quantità di uve prodotte e non destinate alla produzione di vini DOP e IGP o varietali;

Atteso che, dalle più recenti rilevazioni emerge che la vendemmia 2018 si caratterizza per elevati livelli produttivi delle uve e, pertanto, al fine di tutelare le produzioni viticole regionali si rende necessario prevedere un aumento delle rese massime destinate alla produzione di vini senza DOP e senza IGP o varietali, entro i limiti attualmente ammessi anche dalla normativa statale;

Ritenuto, pertanto, di adeguare in tal senso il regolamento emanato con proprio decreto n. 023/Pres./2016, introducendo una disposizione che consenta, per la sola vendemmia 2018, l'applicazione dell'art. 8, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2018, n. 1757;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del «Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20», emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 23/2016

1. Alla lettera *n*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23 «Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20», dopo le parole «come sopra definita;» sono inserite le seguenti: «per la resa massima delle uve della vendemmia 2018 destinate alla produzione di vini senza DOP e senza IGP o varietali trova applicazione l'art. 8, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino)».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

18R00454


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2018, n. **0198/Pres.**

LR 16/2008, art. 20. Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2018)

IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;



Vista la legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) che prevede la possibilità di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide ottenute dalla lavorazione meccanica delle olive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) recante anche disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

Visto l'art. 112 del predetto decreto legislativo, che prevede l'emanazione di un decreto per la definizione dei criteri e delle norme tecniche generali nel rispetto dei quali le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574;

Visto in particolare il comma 3, lettera a) dell'art. 112, che prevede la definizione di modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge n. 574 del 1996;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2005 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) ed in particolare l'art. 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari da emanarsi con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

Visto il testo del «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2008 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2018, n. 1704;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari in attuazione dell'art. 20

della legge regionale n. 16/2008 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e in conformità all'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), nonché alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive;

b) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di essa omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche e agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;

c) frantoi aziendali: i frantoi che esercitano la propria attività di trasformazione e valorizzazione agricola con le modalità indicate all'art. 101, comma 7, lettera c) del decreto legislativo n. 152/2006, ad esclusione dei frantoi di tipo cooperativo e associativo;

d) titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;

e) acque di vegetazione: le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo. Le acque di vegetazione non comprendono le acque utilizzate per la diluizione delle paste ovvero le acque impiegate per il lavaggio degli impianti;

f) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;



g) utilizzazione agronomica: l'applicazione al terreno delle acque di vegetazione e delle sanse umide finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti contenute nelle medesime;

h) zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006, zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente azoto di origine agricola in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi;

i) zone ordinarie: zone di territorio non ricadenti nelle zone vulnerabili;

j) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su uno o più siti di spandimento;

k) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento.

Art. 3.

Modalità di spandimento delle acque di vegetazione e sanse umide

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide è realizzato assicurando una idonea distribuzione e incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

Art. 4.

Criteri generali di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed è consentita purché siano garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli da 76 a 90 del decreto legislativo n. 152/2006;

b) la produzione di un effetto concimante o ammendante sul suolo e l'adeguatezza ai fabbisogni delle colture, in considerazione delle caratteristiche pedogomorfologiche, idrologiche e agroambientali del sito;

c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche;

d) il rispetto delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e della disciplina di tutela degli habitat costituenti prati stabili ai sensi della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili).

2. L'utilizzazione agronomica è consentita in osservanza del limite di accettabilità di 50 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di 80 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo continuo.

3. Ai sensi dell'art. 185, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto legislativo recante norme in materia di gestione dei rifiuti.

4. L'utilizzo delle acque di vegetazione e delle sanse umide tiene conto degli apporti massimi di azoto alle colture previsti dal Programma d'azione per le zone vulnerabili di cui all'art. 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) e dalla disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati di cui all'art. 20 della legge regionale n. 16/2008.

Art. 5.

Divieti di utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. L'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietato:

a) sui terreni non adibiti a usi agricoli;

b) sui terreni situati a distanza inferiore a 300 metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acqua destinata al consumo umano ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006;

c) sui terreni situati a distanza inferiore a 200 metri dai centri abitati;

d) sui terreni con colture orticole in atto;

e) sui terreni in cui sono localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e sui terreni in cui sono localizzate falde ad una profondità inferiore a 10 metri. Il criterio guida nella scelta dei terreni su cui spandere fa riferimento a condizioni di sicurezza delle falde soggiacenti in rapporto al carico idraulico consentito ai sensi dell'art. 4 comma 2;

f) nei boschi, come definiti dall'art. 6 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

g) entro 10 metri di distanza dai corsi d'acqua misurate a partire dalle sponde, dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali;

h) entro 5 metri di distanza dalle strade; tale divieto non si applica quando le acque di vegetazione e le sanse umide vengono immediatamente interrati o sono distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli;

i) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando le acque di vegetazione e le sanse umide sono distribuite nel periodo di magra e sono interrate entro il giorno successivo allo spandimento;

j) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

k) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento privi di sistemazione idraulica agraria;

l) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua;

m) nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per le attività ricreative o destinate a uso pubblico e nelle aree di cava;

n) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;

o) nelle zone vulnerabili da nitrati è vietata l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide in ragione del loro effetto ammendante nella stagione autunno-invernale dal 1° novembre alla fine di febbraio, ad esclusione del mese di novembre o di febbraio o in entrambi, in cui è consentita l'utilizzazione agronomica in relazione al decorso meteorologico ed alla praticabilità dei suoli così come previsto dal regolamento disciplinante il Programma d'azione di cui alla legge regionale n. 17/2006;



p) sui terreni oggetto di spandimento di effluenti di allevamento, digestato o fanghi di depurazione nel corso dello stesso anno solare.

Art. 6.

Criteria generali e modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Le modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide sono finalizzate a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la loro corretta gestione agronomica, rendendole disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte all'utilizzazione.

2. È vietato lo stoccaggio di acque di vegetazione e sanse umide miscelate con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Le acque di vegetazione e le sanse umide sono raccolte in contenitori per lo stoccaggio caratterizzati da una capacità sufficiente a contenerle nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

4. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è valutata come sommatoria dei seguenti elementi:

a) volume delle acque di vegetazione comprensivo delle acque di lavaggio delle olive e delle sanse umide, prodotte in sette giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;

b) apporti delle precipitazioni, avuto riguardo alle precipitazioni medie del periodo ottobre-novembre-dicembre, qualora non presente idonea copertura;

c) franco di sicurezza di almeno venti centimetri;

5. La capacità dei contenitori di stoccaggio per i frantoi che lavorano un periodo complessivo inferiore a sette giorni nell'arco di un anno, è calcolata in base alla produzione media di acque di vegetazione e sanse umide del triennio precedente, aumentata del 30%, fermo restando quanto previsto al comma 4 lettere b) e c).

6. La capacità dei contenitori è ridotta in proporzione al volume trasferito se il frantoio dispone di contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide ovvero di altri documenti che dimostrano l'effettiva cessione a terzi per produrre energia o per altre utilizzazioni.

7. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati e a tenuta stagna al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno.

8. Nei contenitori di stoccaggio in terra, il fondo e le pareti sono impermeabilizzati con manto naturale o artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità (K) superiore a $1 \cdot 10^{-7}$ centimetri al secondo e sono dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

9. Nelle fasi di trasferimento e stoccaggio vanno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni di odori molesti, la produzione di aerosol, nonché perdite accidentali.

10. Ai sensi dell'art. 36, comma 4, lettera b) della legge regionale 19/2009, nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio delle acque di vegetazione in applicazione del presente regolamento.

11. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione è effettuato in contenitori nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo per un periodo non superiore a 30 giorni.

Art. 7.

Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Per il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide è compilato un documento di trasporto che contiene le seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi del frantoio da cui ha origine il materiale trasportato con l'indicazione del legale rappresentante;

b) la natura e la quantità del materiale trasportato;

c) l'identificazione del trasportatore e del mezzo di trasporto;

d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria con l'indicazione del legale rappresentante e l'ubicazione del sito di spandimento;

e) gli estremi della comunicazione di cui all'art. 8 presentata dall'azienda da cui ha origine il materiale trasportato, se tenuta alla compilazione della medesima.

2. Il documento previsto al comma 1 viene compilato, prima dell'inizio del trasporto, dal frantoio da cui ha origine il materiale in duplice copia, di cui una consegnata o spedita all'azienda destinataria.

3. Il documento di cui al comma 1 è conservato per cinque anni.

4. Il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide nei terreni utilizzati per lo spandimento dalla medesima azienda che le ha prodotte, o dal titolare del sito di spandimento, non deve essere accompagnato dal documento di trasporto.

5. È vietato il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide miscelate con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 8.

Comunicazione

1. L'utilizzazione agronomica è subordinata alla presentazione della comunicazione da parte del legale rappresentante del frantoio che produce ed intende avviare allo spandimento le acque di vegetazione e le sanse umide e va presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento sul terreno.

2. La prima comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, è redatta nel rispetto dei contenuti e secondo le modalità di cui all'allegato A unitamente ad una relazione tecnica avente i contenuti di cui all'allegato C.

3. Ogni anno, entro trenta giorni dall'inizio dello spandimento, è presentata una comunicazione semplificata contenente i dati di cui all'allegato B per gli spandimenti successivi al primo.

4. Le aziende presentano la comunicazione di cui al comma 2 anche in caso di variazioni concernenti:

a) i dati e le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio:

1) titolare del contenitore di stoccaggio;


2) volume complessivo del contenitore di stoccaggio delle acque di vegetazione espresso in metri cubi;

3) localizzazione del contenitore di stoccaggio;

4) tipologia del contenitore, quale cemento o bacino impermeabilizzato, presenza o assenza di copertura;

b) i contenuti di cui all'allegato C.

5. La comunicazione è presentata alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura tramite «sportello SUAP» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).



6. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della comunicazione i frantoi che lavorano una quantità annuale di olive inferiore a 1.500 quintali.

Art. 9.

Controlli

1. Per i controlli periodici delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide la regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e dell'Ente regionale per lo sviluppo agricolo (ERSA).

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la regione in collaborazione con l'ERSA effettua i controlli delle aziende che attuano l'utilizzazione agronomica per la verifica del rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente regolamento.

3. La Regione nell'ambito delle attività di controllo aziendale e in caso di inosservanza alle disposizioni del regolamento può, ai sensi dell'art. 20, comma 4-bis, della legge regionale n. 16/2008, impartire specifiche prescrizioni.

Art. 10.

Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle norme tecniche del regolamento di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 o delle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 3, la regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica, ai sensi dell'art. 20, comma 4-ter, della legge regionale n. 16/2008.

2. Ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale n. 16/2008, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'art. 137, comma 14 del decreto legislativo n. 152/2006, le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento relativi alla comunicazione di cui all'art. 8, comportano l'applicazione, da parte del Servizio competente in materia di Corpo forestale, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

3. Sono fatti salvi i casi di riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti concessi nell'ambito del Programma di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia vigente al momento della verifica, per violazione degli obblighi connessi al regime di condizionalità.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Le comunicazioni presentate ai sensi della legge n. 574/1996, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano efficacia fino alla scadenza.

2. I contenitori di stoccaggio esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 entro due anni.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2018, n. 0201/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 296 (Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'articolo 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 24 ottobre 2018)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) e, in particolare, l'art. 6-bis ai sensi del quale subito dopo l'annotazione sul tesserino regionale di caccia dell'abbattimento di esemplari appartenenti a specie di ungulati, il cacciatore applica l'apposito contrassegno inamovibile fornito dalla riserva di caccia o dall'azienda faunistico-venatoria secondo le modalità indicate con regolamento regionale;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 2008, n. 0296/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)», come da ultimo modificato con proprio decreto 20 aprile 2009, n. 0113/Pres.;

Rilevato che risulta opportuno modificare ulteriormente il predetto regolamento al fine di semplificare l'attività gestionale delle riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie;

Ritenuto pertanto di modificare il comma 1, dell'art. 3 e di sostituire il comma 4, dell'art. 4 del regolamento, al fine di snellire le procedure burocratiche e di sgravare i direttori delle riserve di caccia e i legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie di compiti superflui;


Atteso che le modifiche introdotte non pregiudicano in alcun modo l'efficacia dell'utilizzo e la tracciabilità dei contrassegni inamovibili per gli ungulati;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

18R00455



Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2018, n. 1702;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 296 (Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere))», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 296 (Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)).

(Omissis).

Art. 1.

Modifica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 0296 (Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «disponibili» è sostituita con la parola «acquisiti».

Art. 2

Modifica dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I contrassegni inamovibili rimangono al cacciatore fino al loro utilizzo.»

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4.1. I contrassegni inamovibili vengono restituiti, integri e aperti:

a) alle aziende faunistico-venatorie, qualora non utilizzati entro il termine dell'annata venatoria;

b) alle riserve di caccia, qualora stabilito dal regolamento di fruizione venatoria o dal piano venatorio distrettuale;

c) a seguito di trasferimento o di decadenza dall'ammissione alla riserva di caccia del cacciatore;

d) a seguito di sospensione o revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

e) a seguito di ritiro o sospensione del tesserino regionale di caccia.»;

c) al comma 4-bis le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 4.1.».

Visto, il presidente: FEDRIGA

18R00456

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2018, n. 203/Pres.

Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonomia Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 24 ottobre 2018)

IL PRESIDENTE


Visto l'art. 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

Visto il Programma operativo del fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1304/2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Preso atto che con proprio decreto n. 0140/Pres. del 7 luglio 2016 è stato emanato il «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)»;



Preso atto che il suddetto regolamento ha abrogato il proprio decreto del 4 ottobre 2011, n. 0232/Pres. (Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76) il quale ha continuato a trovare applicazione con riferimento alle operazioni relative agli avvisi emanati anteriormente alla data di entrata del regolamento di cui al richiamato proprio decreto n. 0140/Pres./2016;

Preso atto che il regolamento di cui al proprio decreto n. 0140/Pres./2016, a fronte dell'abrogazione della legge regionale n. 76/1982 (Ordinamento della formazione professionale), ha continuato a trovare applicazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale n. 27/2017;

Preso atto pertanto della necessità di provvedere alla emanazione del «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)», in virtù della rinnovata cornice legislativa;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1693 del 14 settembre 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)

(Omissis)

*CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI*

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo 2014/2020, obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» di seguito denominato POR FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 9883 del 17 dicembre 2014.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Fondo sociale europeo (FSE): Fondo strutturale che interviene nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea (UE) e che cofinanzia il POR ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, di seguito regolamento disposizioni comuni - RDC. In particolare il FSE:

- 1) promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro;
- 2) migliora l'accesso al mercato del lavoro;
- 3) sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e del sistema produttivo;
- 4) incoraggia un livello elevato di istruzione e formazione;
- 5) combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità;

b) Accordo di partenariato: documento di programmazione dello Stato, con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della «governante» a più livelli che definisce, a livello nazionale, la strategia e le priorità nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi strutturali e di investimento europei al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Il documento è stato emanato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014;

c) Programma operativo regionale - POR FSE: il documento presentato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, il quale contribuisce all'attuazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva ed al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale. Il POR FSE si articola in assi prioritari, priorità d'investimento, obiettivi specifici e azioni;


d) Programma specifico: operazione o gruppo di operazioni omogenee per il perseguimento delle linee strategiche del POR FSE, previste dal documento «Pianificazione periodica delle operazioni»;

e) Asse prioritario: insieme di uno o più obiettivi tematici di cui all'art. 9 del RDC declinabile in una o più delle priorità di investimento di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

f) Priorità di investimento: le misure definite all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1304/2013 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici nell'ambito di un obiettivo tematico di cui all'art. 9 del RDC;

g) Obiettivo specifico: ambito prioritario di intervento ai fini dell'attuazione delle priorità di investimento;

h) Azione: le specifiche attività previste dal POR FSE finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici definiti da ciascuna priorità di investimento;



i) Pianificazione periodica delle operazioni, di seguito denominato PPO: documento approvato annualmente dalla Giunta regionale il quale individua le operazioni da realizzare, anche di carattere pluriennale, attraverso le azioni del POR FSE, nell'ambito di appositi programmi specifici;

j) Strutture regionali attuatrici, di seguito denominate SRA: le Direzioni centrali, Aree o Servizi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia responsabili della gestione e dell'attuazione dei programmi specifici di pertinenza previsti dal PPO;

k) Autorità di gestione, di seguito denominata AdG: l'organismo responsabile della gestione del POR FSE secondo quanto stabilito dall'art. 123, paragrafo 1 e dall'art. 125 del RDC;

l) Autorità di certificazione, di seguito denominata AdC: l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sul POR FSE, secondo quanto stabilito dall'art. 123, paragrafo 2 e dall'art. 126 del RDC;

m) Autorità di *audit*, di seguito denominata AdA: l'organismo responsabile delle attività di *audit* sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR FSE, di cui all'art. 123, paragrafo 4 e all'art. 127 del RDC;

n) Organismo intermedio, di seguito denominato OI: qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'AdG o di un'AdC o che svolge mansioni per conto di queste autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni. È possibile designare uno o più OI per lo svolgimento di compiti dell'AdG o dell'AdC registrando formalmente per iscritto i relativi accordi. Un OI può essere affidatario della gestione di parte di un POR (una sovvenzione globale) mediante un accordo scritto. L'OI garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria. In particolare l'OI può essere, un ente pubblico territoriale o un servizio di questo oppure altro soggetto pubblico o privato. Il rapporto con l'OI, regolato con apposito accordo scritto, può avere natura contrattuale oppure concessoria;

o) Forme di partenariato: il Partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di un'operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative dell'operazione stessa (*partner* operativi) sia essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (*partner* promotori o *stakeholder*);

p) Operazione: secondo quanto stabilito all'art. 2 paragrafo 1 numero 9) del RDC l'operazione è un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari. Il progetto rappresenta l'unità minima di rilevazione per le finalità del Sistema nazionale di monitoraggio;

q) Attività in senso lato e attività in senso stretto: l'attività in senso lato comprende le attività inerenti all'operazione, realizzate dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione alla data di avvio dell'operazione e dalla data di conclusione dell'operazione alla data di presentazione della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dell'operazione. L'attività in senso stretto è la fase relativa al periodo di realizzazione dell'operazione, dal primo all'ultimo giorno di attuazione dell'operazione;

r) Prototipo: primo esemplare e modello di una serie di progetti formativi o non formativi successivi;

s) Beneficiario: secondo quanto stabilito all'art. 2, paragrafo 2, numero 10) del RDC il beneficiario è un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro dei regimi di aiuti di Stato si tratta dell'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari si tratta dell'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo dei fondi. Il beneficiario assume la configurazione di:

1) Soggetto proponente: quando è l'organismo che presenta l'operazione sulla base di un avviso pubblico o a seguito di una gara d'appalto;

2) Soggetto attuatore: nelle fattispecie di natura concessoria, quando è il soggetto che realizza l'operazione ammessa al finanziamento; nelle fattispecie di natura contrattuale, quando è il soggetto che fornisce il bene, il servizio o la prestazione;

t) Forme del sostegno: il RDC introduce la differenziazione delle forme di sostegno dei fondi SIE nelle seguenti quattro fattispecie che risultano definite all'interno del regolamento (UE EURATOM) n. 966/12 (di seguito regolamento finanziario) e nelle guide EGESIF:

1) sovvenzioni (art. 121 regolamento finanziario);

2) assistenza rimborsabile (guida EGESIF 15_005-01 15.04.2015);

3) strumenti finanziari (art. 2, lettera p) del regolamento finanziario);

4) premi (art. 2 lettera j) del regolamento finanziario);

u) Contratti pubblici (appalti e concessioni): per contratti pubblici si intendono sia gli appalti pubblici, sia le concessioni, come disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

v) Destinatario: i destinatari degli interventi sono i soggetti che beneficiano dell'esecuzione dei progetti e delle realizzazioni da essi prodotte;

w) Destinatario finale: una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario, secondo quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 12 del RDC;

x) Sistema di gestione e controllo, di seguito denominato «SIGECO»: insieme organizzato di funzioni e procedure conformi alle disposizioni di cui agli articoli 72 e 74 del RDC, volto a garantire l'attuazione del POR FSE secondo il principio della sana gestione finanziaria di cui all'art. 30 del regolamento finanziario;

y) Sistema informativo del POR FSE: sistema di gestione, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'*audit*, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE E DELLE STRUTTURE REGIONALI ATTUATRICI

Art. 3.

Funzioni dell'Autorità di gestione

1. Le funzioni dell'AdG, afferenti alla gestione del programma operativo, alla selezione delle operazioni, alla gestione finanziaria e al controllo del programma operativo, sono indicate all'art. 125 del RDC.

Art. 4.

Strutture regionali attuatrici e loro funzioni

1. Le SRA sono le strutture dell'Amministrazione regionale responsabili dell'attuazione e della gestione delle operazioni riconducibili ai programmi specifici individuati dai pertinenti PPO.

2. Le SRA sono individuate nelle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale e provvedono all'attuazione delle linee di intervento del POR secondo la rispettiva competenza.

3. Le funzioni delle SRA sono le seguenti:


a) concorrere alla definizione dei documenti di programmazione e pianificazione, dei criteri di selezione delle operazioni nel quadro delle rispettive competenze settoriali;

b) concorrere alla definizione del SIGECO;

c) collaborare con l'AdG ai fini della realizzazione dei controlli di primo livello dall'AdG stessa svolti;

d) predisporre ed emanare i bandi e gli avvisi pubblici che danno attuazione ai programmi specifici di propria competenza ai sensi di quanto previsto dal pertinente PPO utilizzando le metodologie ed i criteri di selezione trasparenti e non discriminatori approvati dal Comitato di sorveglianza;

e) garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative UE, nazionali e regionali e rispettando le procedure, gli obblighi e gli impegni previsti dal SIGECO;



f) individuare le operazioni ed i beneficiari da ammettere al finanziamento, in conformità con i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza;

g) comunicare gli esiti della selezione delle operazioni ai soggetti proponenti attraverso un documento contenente le condizioni per il sostegno dell'operazione di riferimento, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

h) accertare che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione prima dell'approvazione dell'operazione stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 3, lettera d) del RDC;

i) emettere gli atti di concessione e di erogazione nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate;

j) disporre che i beneficiari/soggetti attuatori e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni, laddove applicabile ai sensi del RDC, adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

k) alimentare, per quanto di competenza, il sistema informativo del POR FSE secondo le indicazioni rese dall'AdG, con tutte le necessarie informazioni, assumendone la responsabilità in merito alla loro correttezza e veridicità;

l) alimentare, per quanto di competenza, il sistema informativo del POR FSE secondo le scadenze previste, le previsioni di spesa e ogni altra informazione utile alla predisposizione delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione europea ed allo Stato da parte dell'AdG;

m) collaborare alle attività di valutazione del POR FSE;

n) predisporre e aggiornare le piste di controllo per le attività di propria pertinenza;

o) fornire all'AdG tutte le informazioni utili alla predisposizione delle informative e relazioni previste dalla normativa dell'UE e nazionale vigente in materia, con particolare riguardo alla documentazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei conti europea, all'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), al Valutatore e alle istituzioni nazionali e regionali competenti;

p) concorrere con l'AdG alla definizione e attuazione della strategia di comunicazione di cui all'art. 116 del RDC;

q) applicare le procedure stabilite dall'AdG in caso di irregolarità e di recupero di importi indebitamente versati;

r) svolgere, previa condivisione con l'AdG, tutte le azioni necessarie, anche correttive, per raggiungere i target previsti dal «Performance Framework» ai fini della assegnazione della riserva di efficacia di attuazione di cui all'art. 20 del RDC.

CAPO III

PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE, ACCESSO, SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Art. 5.

Predisposizione e approvazione del PPO

1. La Giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico - sociale, approva annualmente il documento concernente «Pianificazione periodica delle operazioni - PPO» che stabilisce i programmi specifici da realizzare, indicandone:

- a) l'asse prioritario di riferimento;
- b) la priorità d'investimento di riferimento;
- c) l'obiettivo specifico di riferimento;
- d) l'azione di riferimento;
- e) la denominazione;
- f) la descrizione;
- g) i destinatari;
- h) la durata - annuale o pluriennale;
- i) la disponibilità finanziaria;
- j) la struttura attuatrice;
- k) il referente, ove già individuato.

2. La previsione di nuovi programmi specifici all'interno del PPO è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico e sociale.

3. Modificazioni di carattere finanziario ai programmi specifici del PPO non superiori al 20% sono adottati dall'AdG del POR FSE con proprio atto amministrativo.

4. Ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale, il PPO viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione.

Art. 6.

Raccordo tra AdG e SRA

1. L'AdG approva e trasmette a ciascuna SRA un documento di indirizzo denominato «Linee guida alle SRA per l'attuazione del POR FSE 2014-2020» descrittivo delle attività che le SRA sono tenute a porre in essere per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 4, comma 3.

2. L'AdG, ad avvenuta approvazione del PPO, trasmette a ciascuna SRA, per i programmi specifici di competenza, una comunicazione nella quale delinea i contenuti e le modalità di attuazione di ciascun programma specifico. Tale documento contiene i seguenti elementi minimi relativamente ai programmi specifici:

a) denominazione del programma specifico;

b) disponibilità finanziaria;

c) tempi indicativi di attuazione (emanazione dell'avviso o procedure di attivazione se diverse dall'avviso, tempi di attuazione, chiusura);

d) pianificazione degli obiettivi di spesa e dei target intermedi e finali di risultato per la verifica di efficacia dell'attuazione del POR FSE di cui agli articoli 20, 21, 22 del RDC.

Ove si prevedano delle modifiche ai tempi indicativi di attuazione proposti dall'AdG, l'AdG stessa e la SRA concordano le modifiche alla pianificazione dei target intermedi e finali di cui alla lettera d);

3. La pianificazione degli obiettivi di spesa e dei target intermedi e finali di cui al comma 2, lettera d) può essere aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del POR FSE.

4. L'AdG e le SRA monitorano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di spesa e dei target intermedi e finali di risultato del POR FSE, attivando tempestivamente le opportune azioni correttive e migliorative ove necessario ai fini del raggiungimento dei risultati previsti.

5. In relazione a ciascun programma specifico del PPO, l'AdG assicura il trasferimento delle risorse finanziarie previste per l'attuazione del programma specifico alla SRA competente, sulla base delle procedure contabili previste ai fini della gestione del bilancio regionale.

Art. 7.

Modalità di finanziamento

1. Il finanziamento delle operazioni può prevedere:

a) la totale partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal POR FSE;

b) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal POR FSE e la partecipazione finanziaria privata;

c) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal POR FSE e la partecipazione finanziaria privata da parte delle imprese, nel caso l'operazione rientri nella disciplina degli aiuti di Stato;

d) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal POR FSE e da altre risorse nazionali o regionali.

2. La SRA, in sede di avviso pubblico, stabilisce le modalità di finanziamento nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), c) e d).

Art. 8.

Procedure per l'accesso alle operazioni


1. Per l'affidamento dei finanziamenti l'AdG e le SRA ricorrono a procedure ad evidenza pubblica, applicando i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, sia per le forme di sostegno che per i contratti pubblici.

2. Gli avvisi pubblici riguardano:

a) la selezione di soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate dalla SRA;

b) la selezione di operazioni che assumono il carattere di prototipo;

c) la selezione di operazioni di carattere formativo;



d) la selezione di operazioni di carattere non formativo.

3. La procedura di selezione prevista dagli avvisi pubblici a valere sul presente regolamento è svolta secondo le modalità del procedimento a bando e può prevedere un unico termine di presentazione delle operazioni o più scadenze nei cui ambiti si provvede alla raccolta e selezione delle operazioni pervenute.

4. Gli avvisi pubblici di cui al comma 3 devono prevedere un termine per la presentazione delle proposte progettuali corrispondente ad almeno trenta giorni a partire da quello di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. I contenuti minimi degli avvisi pubblici relativi alla selezione di proposte progettuali, presentate da soggetti aventi titolo, ai sensi del comma 2, lettera a), sono i seguenti:

a) asse prioritario, priorità di investimento, obiettivo specifico, azione, settore di intervento e altre indicazioni funzionali all'inquadramento delle operazioni nel Sistema di monitoraggio;

b) oggetto dell'avviso;

c) termini e modalità per la presentazione delle proposte progettuali;

d) soggetti proponenti e soggetti attuatori;

e) destinatari;

f) parametri finanziari;

g) risorse finanziarie disponibili;

h) criteri per la selezione delle proposte progettuali;

i) modalità per l'approvazione delle proposte progettuali;

j) termini per la rendicontazione;

k) termine della chiusura del procedimento.

6. I contenuti minimi degli avvisi pubblici per la selezione di operazioni di carattere formativo o non formativo sono i seguenti:

a) asse prioritario, priorità di investimento, obiettivo specifico, azione, settore di intervento;

b) oggetto dell'avviso;

c) termini e modalità per la presentazione delle operazioni, con l'indicazione di un termine unico oppure di più scadenze nei cui ambiti si provvede alla raccolta e selezione delle operazioni pervenute;

d) soggetti proponenti e soggetti attuatori;

e) tipologia formativa (ove pertinente);

f) destinatari;

g) parametri finanziari;

h) risorse finanziarie disponibili;

i) modalità per la gestione finanziaria delle operazioni;

j) criteri per la selezione delle operazioni;

k) modalità per l'approvazione delle operazioni;

l) termini per la rendicontazione;

m) termine della chiusura del procedimento.

7. Gli avvisi pubblici sono emanati dal soggetto individuato nell'ambito del raccordo tra l'AdG e le SRA di cui all'art. 6 e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 9.

Presentazione, selezione e approvazione delle operazioni

1. Le operazioni sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla SRA nell'avviso pubblico di riferimento.

2. Le operazioni sono presentate secondo i formulari definiti dalla SRA e richiamati nell'avviso pubblico di riferimento.

3. La comunicazione di avvio del procedimento è pubblicata sul sito www.regione.fvg.it entro venti giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle operazioni, con allegato l'elenco delle operazioni proposte pervenute nei termini.

4. L'avviso pubblico può prevedere una diversa modalità di comunicazione di avvio del procedimento, qualora ritenuta maggiormente funzionale alla particolare tipologia del procedimento stesso.

5. La selezione delle operazioni avviene con l'applicazione delle metodologie e dei criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR FSE previste dall'art. 110 paragrafo 2, lettera a) del RDC, approvate dal Comitato di sorveglianza e riportate nell'avviso pubblico.

6. La selezione delle operazioni pervenute avviene entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle operazioni e sotto la responsabilità del dirigente della SRA competente, che si avvale del personale regionale e dell'apporto dell'assistenza tecnica.

7. Il dirigente responsabile della SRA, responsabile del procedimento in oggetto, approva, entro trenta giorni dalla selezione delle operazioni, con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it:

a) la graduatoria delle operazioni approvate, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;

b) l'elenco delle operazioni non approvate;

c) l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione.

8. L'esito della selezione è comunicato, con apposita nota, a tutti i soggetti proponenti. Con specifico riferimento alle operazioni ammesse al finanziamento, la nota indica l'ammontare del finanziamento, i termini e tutti gli altri elementi utili alla realizzazione delle operazioni.

Art. 10.

Concessione del contributo e avvio dell'operazione finanziata

1. Il Responsabile della SRA provvede alla concessione del contributo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di approvazione della graduatoria.

2. L'avvio dell'operazione è documentato dalla compilazione online, da parte del beneficiario, di un apposito modello presente nel sistema informativo del POR FSE entro il settimo giorno successivo a quello dell'avvio (attività in senso stretto).

Art. 11.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario, nella progettazione e gestione delle operazioni, deve attenersi alle disposizioni dei regolamenti UE, del presente regolamento, nonché a quanto stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.

2. Il beneficiario in particolare deve:

a) assicurare la disponibilità della documentazione tecnica e contabile durante le verifiche in loco realizzate dall'AdG anche in collaborazione con la SRA;

b) in relazione a ciascuna operazione, tenere una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato;

c) realizzare l'operazione nel rispetto di quanto previsto dall'avviso e dal progetto approvato e garantire la completa realizzazione della stessa;

d) concludere le operazioni entro i termini stabiliti dal presente avviso;

e) garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e modi richiesti dall'AdG o dalla SRA;

f) realizzare le misure di informazione e comunicazione collegate all'operazione, secondo quanto previsto dall'allegato XII del RDC paragrafo 2.2 e dall'avviso pubblico di riferimento.

Art. 12.

Revoca del contributo

1. La SRA provvede alla revoca del contributo nei seguenti casi:

a) mancato utilizzo dei loghi istituzionali indicati nell'avviso pubblico;


b) mancata realizzazione dell'operazione oppure realizzazione dell'operazione in difformità dalle previsioni dell'avviso;

c) in sede di verifica sul posto delle operazioni, ai sensi dell'art. 125, paragrafo 5 lettera b) del RDC, riscontro di gravi inadempimenti degli obblighi di cui all'art. 11 del presente regolamento o di gravi violazioni di legge;

d) ove previsto, mancata vidimazione dei registri precedente all'avvio dell'attività in senso stretto.

2. La SRA, prima di procedere alla revoca del contributo, dà comunicazione al beneficiario dell'avvio delle procedure di revoca.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il beneficiario può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nel provvedimento di revoca.



CAPO IV

GESTIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI

Art. 13.

Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi da parte della SRA avviene in forma di anticipazione e saldo o in unica soluzione.

2. Complessivamente, per gli interventi di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), la somma delle anticipazioni non può superare il 95% del costo pubblico complessivo dell'operazione; in sede di avviso la SRA stabilisce la percentuale di anticipazione entro il limite massimo sopraindicato.

3. L'erogazione del saldo interviene sempre ad avvenuta verifica della documentazione presentata a titolo di rendiconto ed è pari alla differenza tra i contributi assegnati in via definitiva e quanto eventualmente erogato in forma di anticipazioni.

4. Le somme erogate a titolo di anticipazione devono essere garantite da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta secondo il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it. Sono esenti dall'obbligo di garanzia fideiussoria le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5. L'erogazione dei contributi, da parte della SRA, avviene mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata mediante il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it.

CAPO V

VERIFICHE DI GESTIONE

Art. 14.

Verifiche di gestione

1. Le verifiche di gestione delle operazioni finanziate dal POR FSE sono definite dall'AdG nel rispetto delle previsioni del RDC in particolare dell'art. 125 paragrafo 5 e riguardano:

- a) la verifica amministrativa *in itinere*;
- b) la verifica *in loco*;
- c) la verifica *ex post* - rendicontazione.

2. Le verifiche di gestione delle operazioni finanziate sono svolte dall'AdG attraverso la propria struttura dedicata. Quest'ultima, nell'esercizio delle attività di controllo, si avvale del personale regionale e della SRA oltre che dell'apporto dell'assistenza tecnica.

3. Le procedure, le metodologie e gli strumenti per le verifiche di gestione sono stabiliti in apposita manualistica approvata dall'AdG.

4. Le verifiche amministrative *in itinere* sono svolte sulle domande di rimborso intermedie relative alla totalità delle operazioni finanziate e danno conto della corretta attuazione formale delle operazioni con riferimento alle modalità attuative stabilite.

5. Le verifiche *in loco* si svolgono su base campionaria e previa analisi del rischio, secondo quanto previsto dal Manuale per il campionamento delle operazioni. Le verifiche sono eseguite dall'AdG prima che le spese siano certificate dalla AdC alla Commissione.

6. Le verifiche *ex post* - rendicontazione - consistono in controlli amministrativo-contabili su tutte le domande di rimborso finali, volte ad appurare il rispetto della normativa dell'UE e nazionale di riferimento, l'eventuale utilizzo delle opzioni di semplificazione, nonché l'ammissibilità delle relative spese al contributo dei fondi.

CAPO VI

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Art. 15.

Ammissibilità della spesa

1. Le spese ammissibili sono indicate nell'allegato A) al presente regolamento.

2. Per quanto derivante dalle disposizioni regolamentari e dalla norma nazionale di ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 65 paragrafo 1 del RDC, la spesa, ai fini della ammissibilità, deve in particolare:

a) essere pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite dai beneficiari, ovvero riferirsi ad operazioni riconducibili alle attività ammissibili del FSE di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 1304/2013;

b) riferirsi temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento del POR, tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023;

c) riferirsi ad operazioni ubicate nell'area coperta dal POR secondo le previsioni contenute nell'art. 70 del RDC e nell'art. 12 paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 1304/2013;

d) essere stata sostenuta osservando il diritto comunitario, nazionale e regionale e conformemente ai criteri di selezione approvati nell'ambito del Comitato di sorveglianza;

e) essere effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia essere stata pagata dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative e i principi contabili.

Art. 16.

Spese non ammissibili

1. Le spese non ammissibili al contributo del POR FSE sono sancite nell'art. 69 del RDC e nell'art. 13 paragrafo 4 del regolamento (UE) 1304/2013.

Art. 17.

Modalità di attuazione delle operazioni

1. Le operazioni possono essere attivate secondo le seguenti modalità di cui all'art. 67 paragrafo 1 del RDC:

a) a costi reali quando rimborsate sulla base del principio della spesa effettivamente sostenuta, la cui gestione, rendicontazione e controllo vertono sulla realtà della spesa sulla base di quanto disposto dall'art. 67 paragrafo 1 lettera a) del RDC;

b) a costi semplificati quando assumono la forma di sovvenzione o assistenza rimborsabile secondo quanto previsto dall'art. 67 paragrafo 1 lettere b) c) e d) del RDC.

2. Le tipologie di costi semplificati sono indicate nell'allegato B) al presente regolamento.

CAPO VII

RENDICONTAZIONE

Art. 18.

Generalità


1. Il beneficiario presenta alla SRA la documentazione inerente al rendiconto entro sessanta giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto, salvo diverse disposizioni della SRA in sede di avviso pubblico.

Art. 19.

Rendicontazione a costi reali

1. Per la presentazione del rendiconto deve essere utilizzato un apposito modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it al quale devono accompagnarsi:

- a) la documentazione delle spese sostenute;
- b) prospetti analitici che, per voce di spesa, descrivono i beni e i servizi oggetto di rendicontazione determinando l'ammontare dei costi inseriti nel rendiconto;
- c) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste in originale;
- d) ogni altro documento previsto dall'avviso.



Art. 20

Documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni basate sulla gestione finanziaria secondo unità di costo standard o somme forfetarie

1. Nel caso in cui l'operazione sia gestita con l'applicazione di UCS o somme forfetarie, il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni costituisce di per sé dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto.

2. I pagamenti effettuati dai soggetti attuatori non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese; è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione secondo quanto previsto nel progetto approvato e del raggiungimento dei risultati (a titolo di esempio l'obiettivo formativo) secondo quanto anticipatamente stabilito dalla SRA nell'avviso pubblico di riferimento.

3. Per quanto concerne le operazioni gestite con l'applicazione di tabelle *standard* di costi unitari:

a) qualora gli obiettivi dell'operazione risultino parzialmente conseguiti (a titolo di esempio l'obiettivo formativo risulti parzialmente conseguito in termini di allievi partecipanti all'operazione), si applicano le decurtazioni finanziarie stabilite dalle disposizioni regionali vigenti;

b) qualora si siano riscontrate irregolarità gestionali, si applica la rideterminazione del contributo per le cause e con le modalità previste dai documenti adottati in esecuzione dell'art. 67 paragrafo 6 del RDC, ovvero si provvede alla revoca qualora sussistano le cause di cui all'art. 12 del presente regolamento.

4. Per quanto riguarda le operazioni gestite, totalmente o parzialmente con somme forfetarie, il mancato o parziale conseguimento del risultato previsto (a titolo di esempio l'obiettivo formativo previsto) comporta l'inammissibilità in toto o parziale dell'operazione.

5. La documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione gestita con tabelle *standard* di costi unitari o con somme forfetarie è quella prevista dai singoli avvisi, in accompagnamento ad una relazione tecnico - fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo del modello predisposto dall'AdG disponibile sul sito www.regione.fvg.it.

Art. 21.

Certificazione esterna dei rendiconti

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 193 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2000), nel quadro della gestione finanziaria a costi reali, per le operazioni che prevedono l'effettuazione di esami o prove finali, i rendiconti delle spese sostenute devono essere certificati da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili, non legata da rapporto organico con il soggetto attuatore. Il soggetto attuatore assicura la realizzazione dell'attività di certificazione esterna da parte dei soggetti aventi titolo prima della presentazione del rendiconto alla SRA.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ad operazioni che non prevedono la realizzazione di esami o prove finali, laddove stabilito dall'avviso pubblico.

Art. 22.

Erogazione del saldo spettante

1. La conclusione della verifica della documentazione di cui all'art. 20 è comunicata alla SRA per l'erogazione del saldo, ove spettante.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Disposizioni finali

1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono aggiornati con decreto dal dirigente *pro-tempore* incaricato della funzione di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo.

2. I rinvii alle disposizioni normative effettuate dal presente regolamento e dai suoi allegati si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione del 7 luglio 2016, n. 140/Pres. «Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale)».

Art. 25.

Trattamento dei dati

1. I dati personali e sensibili forniti alla SRA sono raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui all'avviso di riferimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice *privacy*), e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito GDPR).

2. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali e sono conservati in archivi informativi e/o cartacei.

3. Ai sensi dell'art. 13 del Codice *privacy* si segnala che:

a) il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia, 1 - Trieste, nella persona del Presidente in carica;

b) il responsabile *pro-tempore* della protezione dei dati individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

c) il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.p.a., via San Francesco 43, Trieste.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

(*Omissis*)

18R00457


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2018, n. 0204/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 24 ottobre 2018)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile;



Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile», emanato con proprio decreto 16 marzo 2015, n. 055/Pres. e successive modifiche;

Atteso che risulta opportuno modificare il sopraccitato regolamento di attuazione per allinearlo alle disposizioni della legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia), ai sensi della quale la gestione degli incentivi di cui trattasi è delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, approvando altresì adeguamenti di carattere meramente tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 701, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 1775 con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55»;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del DPR 55/2015

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «alla Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia (Unioncamere)» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia»;

b) al comma 2 le parole: «Unioncamere ha facoltà di delegare» sono sostituite dalle seguenti: «Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono delegate».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del DPR 55/2015

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 55/2015 è sostituita dalla seguente:

«f), soggetto gestore: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.»

Art. 3.

Modifica all'art. 6 del DPR 55/2015

1. La lettera b) del comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 55/2015 è abrogata.

Art. 4.

Modifica all'articolo 10 del DPR 55/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 55/2015, dopo le parole: «soggetto gestore» sono inserite le seguenti: «territorialmente competente».


Art. 5.

Modifiche all'articolo 11 del DPR 55/2015

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 55/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, di seguito denominato Servizio competente, sentite le camere medesime, è approvato il bando, articolato per singolo territorio provinciale, per la presentazione delle domande di contributo, in relazione alle risorse disponibili, che è pubblicato sul sito internet della Regione. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nel bando e sono redatte secondo lo schema approvato dal direttore del Servizio competente con il decreto di cui al primo periodo, sentite le Camere di commercio, e pubblicato sul sito internet della Regione e del soggetto gestore.»;



b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale provvede a ripartire le risorse annue complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente.»;

c) alla lettera a) del comma 4 sono sopresse le seguenti parole: «mediante posta elettronica certificata (PEC)» e le parole: «dall'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto richiedente.»;

d) al comma 6 la parola: «Unioncamere» è sostituita dalle seguenti: «Il soggetto gestore», e la parola: «ufficiale» è sostituita dalla seguente: «internet».

Art. 6

Modifiche all'art. 12 del DPRReg 55/2015

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 55/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 5 il numero: «40» è sostituito dal seguente: «35»;

b) al comma 6 le parole: «di Unioncamere» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto gestore».

Art. 7

Modifiche all'art. 13 del DPRReg 55/2015

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 55/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «ufficiale di Unioncamere» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto gestore medesimo»;

b) al comma 5 dopo le parole: «dell'anno» sono inserite le seguenti: «di approvazione della graduatoria» e dopo le parole: «contributi concessi» sono inserite le seguenti: «o dall'adozione da parte della Regione di provvedimenti di rifinanziamento del bando».

Art. 8

Modifica all'art. 14 del DPRReg 55/2015

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 55/2015 le parole: «ufficiale di Unioncamere» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto gestore».

Art. 9.

Modifica all'art. 15 del DPRReg 55/2015

1. Al comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 55/2015, le parole: «da Unioncamere e pubblicato sul sito internet di Unioncamere» sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore del Servizio competente, sentite le Camere di commercio, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore».

Art. 10.

Modifica all'art. 22 del DPRReg 55/2015

1. All'alinea del comma 2 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 55/2015 le parole: «e comunque su quello di Unioncamere FVG» sono sopresse.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il presidente: FEDRIGA

18R00458

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2018, n. 0209/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19 della legge regionale 20/2015 per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata, emanato con DPRReg. 177/2015.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 14 novembre 2018)


IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), e in particolare l'art. 3, comma 10 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per provvedere, ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al titolo quinto, della parte quarta del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata;

Visto il successivo comma 13 della citata legge regionale, il quale dispone che, con regolamento regionale, sono definiti i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 10 nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

Visto il «Regolamento per la concessione di contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata», emanato con proprio decreto n. 0177/Pres. di data 28 agosto 2015;

Vista la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che all'art. 4 comma 19 ha introdotto, come ulteriori attività finanziabili, al comma 11 dell'art. 3 della legge regionale 20/2015 le seguenti lettere: «c bis) esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione; c ter) esecuzione di monitoraggio»;



Vista la legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità) e in particolare l'art. 5 che ha ulteriormente modificato il comma dell'art. 3 della legge regionale 20/2015;

Preso atto della necessità di modificare, alla luce delle sopravvenute leggi regionali, il regolamento emanato con il proprio decreto n. 0177/Pres./2016;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 20/2015 per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata, emanato con D.P.Reg. 177/2015» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1927 di data 19 ottobre 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 20/2015 per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata, emanato con D.P.Reg. 177/2015», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione di contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 20/2015 per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata, emanato con D.P.Reg. 177/2015.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del D.P.Reg. 177/2015

1. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 177/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) dopo le parole: «della caratterizzazione» sono aggiunte le seguenti: «o di attuazione delle attività di messa in sicurezza di emergenza o di misure di prevenzione o di monitoraggio».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 177/2015 è aggiunto il seguente:

«3 bis. La domanda di contributo relativa alle attività di cui all'art. 5 comma 2 lettere *d*) o *e*) può comprendere anche l'esecuzione di una delle altre attività indicate al medesimo articolo.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del D.P.Reg. 177/2015

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 177/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Sono ammissibili a contributo le spese relative alle seguenti attività disciplinate ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 152/2006:

a) redazione del piano della caratterizzazione;

b) esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio, anche considerate separatamente;

c) redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa;

d) esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o di attuazione delle misure di prevenzione;

e) esecuzione di monitoraggi.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 177/2015 sono inseriti i seguenti:

«5 bis Per le attività di messa in sicurezza d'emergenza o di attuazione delle misure di prevenzione, sono ammissibili a contributo le spese relative alla esecuzione delle medesime comprese quelle relative all'eventuale affidamento dell'incarico di progettazione. A titolo esemplificativo, sono ammissibili a contributo le spese relative a:

a) rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate;

b) pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei;

c) installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza;

d) installazione di trincee drenanti di recupero e controllo;

e) costruzione o stabilizzazione di argini;

f) copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati;

g) rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi.

5 ter Per le azioni di monitoraggio sono ammissibili a contributo le attività di prelievo e analisi delle matrici ambientali interessate».

Art. 3.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il comma 5 dell'art. 9 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 177/2015.

Art. 4.

Sostituzione dell'allegato A al D.P.Reg. 177/2015

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 177/2015 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano anche ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto: Il Presidente: *Fedriga*

18R00459



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2018, n. 58.

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50, del 9 novembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106); Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del sistema sanitario regionale); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 16 aprile 2018;

Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 3 maggio 2018;

Considerato quanto segue:

1. È necessario pensare ad una crescita solidale, che non escluda i cittadini più deboli e che costruisca percorsi di inclusione. La Regione riconosce nel lavoro lo strumento principale per la definizione e l'affermazione dell'identità sociale dei soggetti svantaggiati e opera per favorire la valorizzazione nella collettività delle loro capacità. A questo fine valorizza l'importante ruolo della cooperazione sociale nelle politiche di inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate, proponendo un modello di sviluppo sociale ed umano che dia spazio alle differenze, dove le differenze non diventino disegua-

glianza e non producano esclusione; uno sviluppo dove sia possibile vivere del proprio lavoro, esistere con le proprie specificità;

2. La cooperazione sociale persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, rendendo la solidarietà lo scopo prevalente della sua attività in cui la mutualità interna è orientata alla finalità solidaristica esterna;

3. Il quadro normativo più recente, nel prendere atto della diffusione e del radicamento del fenomeno cooperativistico con i valori etici di cui è portatore, ha valorizzato le cooperative sociali, sia nella dimensione costituzionale della sussidiarietà orizzontale in senso solidaristico, sia nell'ambito più specifico dell'attività negoziale delle pubbliche amministrazioni;

4. In particolare, la normativa europea ha riconosciuto le finalità sociali quali elementi di cui tener conto nella gestione dei contratti pubblici consentendo l'inserimento delle clausole sociali tra le condizioni di esecuzione degli appalti pubblici;


5. Il decreto legislativo 50/2016 ha fatto salva la disciplina delle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, legittimando, pertanto, nel sistema della contrattualistica pubblica, le convenzioni con le cooperative sociali e ha previsto espressamente la possibilità di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione anche alle cooperative sociali e ai loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;

6. La disciplina in materia di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati trova applicazione nell'ambito degli affidamenti di servizi di interesse economico generale, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 50/2016 e nel rispetto della disciplina di settore;

7. Il decreto legislativo 117/2017 ha fatto salva la disciplina delle cooperative sociali pur considerandole enti del terzo settore suscettibili di coinvolgimento da parte delle amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni per interventi e servizi nelle materie di loro competenza;

8. La legge 381/1991, confermata dalla sopraccitata normativa statale, prevede la possibilità di effettuare procedure di selezione riservate alle cooperative sociali di tipo B per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purché vi sia la finalizzazione a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate e la possibilità di inserire nei bandi di gara di appalto per la fornitura di beni o servizi il cui importo sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate mediante adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo;

9. A fronte di un mutato quadro normativo europeo e nazionale fortemente orientato alla valorizzazione delle cooperative sociali che operano per l'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate, appare necessario



intervenire nella l.r. 87/1997 abrogandola ed elaborando una nuova normativa che tenga conto dei mutamenti legislativi, sociali e economici che, nel corso degli anni successivi alla sua approvazione hanno riguardato le cooperative sociali e che, in linea con la normativa statale, preveda anche la possibilità di riserva di una quota degli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria a favore della cooperazione sociale di tipo B;

10. Rimane operativo l'albo regionale delle cooperative sociali in quanto il decreto legislativo 117/2017 istitutivo del registro unico nazionale del terzo settore non ha modificato la legge 381/1991 istitutiva dell'albo regionale delle cooperative sociali mantenendone pertanto ferma la vigenza e dunque gli istituti previsti;

11. Si conferma il ruolo della Consulta regionale sulla cooperazione sociale, tuttora operativa, come organismo consultivo e di impulso allo sviluppo della cooperazione sociale;

12. Le osservazioni espresse nel parere istituzionale dalla Prima Commissione consiliare sono state accolte;

Approva la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Toscana riconosce, valorizza e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative sociali che operano con carattere di mutualità e solidarietà per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione sociale dei cittadini.

2. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, gli enti locali singoli o associati in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma quarto, della Costituzione riconoscono la rilevanza sociale dell'attività svolta dalle cooperative sociali e promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione.

3. La Regione promuove, sostiene e sviluppa la cooperazione sociale nel territorio regionale anche mediante l'integrazione delle esigenze sociali della comunità con le politiche pubbliche nel rispetto delle prerogative degli enti competenti e delle relative discipline di settore.

4. La presente legge, in attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), detta norme:

a) per la disciplina dell'albo regionale delle cooperative sociali;

b) per la determinazione delle modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con le attività dei servizi pubblici socio sanitari, socio assistenziali e educativi negli atti di programmazione regionale;

c) per l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali;

d) per la disciplina della coprogrammazione e coprogettazione con le cooperative sociali;

e) per la disciplina della Consulta regionale per la cooperazione sociale.

Art. 2.

Partecipazione delle cooperative sociali alla programmazione regionale

1. Gli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), definiscono le modalità della partecipazione delle cooperative sociali al perseguimento delle finalità di sviluppo della Regione.

2. La partecipazione della cooperazione sociale all'attività di programmazione di cui al comma 1 è assicurata, nel rispetto dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106), nelle forme previste dagli articoli 26 e 27 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dall'art. 15 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del sistema sanitario regionale) e dall'art. 3 della l.r. 1/2015.

Capo II

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 3.

Organizzazione dell'albo regionale delle cooperative sociali

1. L'albo regionale delle cooperative sociali, istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 381/1991, è articolato per province ed è tenuto dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali le cooperative sociali e i loro consorzi, costituiti come società cooperative ai sensi dell'art. 8 della legge 381/1991, che abbiano la sede legale nel territorio regionale.

3. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni con la Regione, i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, gli enti locali singoli o associati.

4. L'albo regionale delle cooperative sociali è suddiviso in tre sezioni così distinte:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 381/1991 gestiscono servizi socio sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *l)* e *p)*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera *c)* della legge 6 giugno 2016, n. 106);

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che svolgono attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;



c) sezione C, nella quale sono iscritti consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell'art. 8 della legge 381/1991 la cui base sociale è formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali iscritte all'albo.

5. Sono iscritte nella sezione A o nella sezione B dell'albo regionale rispettivamente le cooperative sociali di tipo A o B, che svolgono le attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lettere r), t) e v), del decreto legislativo 112/2017, aventi ad oggetto l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti, l'agricoltura sociale e la riqualificazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

6. L'iscrizione nell'albo nazionale degli enti cooperativi tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), non comporta l'automatica iscrizione nell'albo regionale.

7. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Bollettino ufficiale della Regione Toscana pubblica l'elenco delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali alla data del 30 settembre.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali

1. Possono essere iscritte nella sezione A dell'albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino l'assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità attraverso l'esercizio di una delle attività di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), e comma 5.

2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali devono possedere i seguenti requisiti:

a) autonomia tecnica, organizzativa ed economica in relazione alla tipologia di attività da svolgere, illustrata nella relazione da presentare al momento dell'iscrizione;

b) possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente per l'attività intrapresa alla data di presentazione della domanda;

c) essere state costituite almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda di iscrizione.

3. L'iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali è condizionata all'applicazione per i lavoratori del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 5, della legge 381/1991.

Art. 5.

Requisiti per l'iscrizione nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali

1. Possono essere iscritte nella sezione B dell'albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino l'assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità attraverso l'esercizio di una delle attività di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), e comma 5.

2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali devono possedere i seguenti requisiti:

a) autonomia tecnica, organizzativa ed economica in relazione alla tipologia di attività da svolgere, illustrata nella relazione da presentare al momento dell'iscrizione;

b) presenza di un numero di persone svantaggiate, inserite o da inserire nel lavoro, tale da rispettare il rapporto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 381/1991.

3. L'iscrizione nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali è condizionata all'applicazione per i lavoratori del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 5, della legge 381/1991.

Art. 6.

Requisiti per l'iscrizione contemporanea nelle sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali

1. Le cooperative sociali di cui all'articolo, 1 comma 1, lettera a) e lettera b), della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali alle seguenti condizioni:

a) che l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa;

b) che le tipologie di svantaggio o le aree di intervento indicate nell'oggetto sociale comportino attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Il collegamento funzionale tra le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della l. 381/1991 deve essere indicato nello statuto sociale.

2. Nelle procedure di selezione per l'affidamento di contratti pubblici le cooperative sociali che siano iscritte in entrambe le sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali possono fare valere soltanto i requisiti in relazione alla specifica tipologia di servizio oggetto di affidamento.

Art. 7.

Consorzi di cooperative sociali

1. Possono iscriversi alla sezione C dell'albo regionale delle cooperative sociali i consorzi di cooperative sociali costituiti da cooperative sociali in possesso dei requisiti



previsti dagli articoli 4 e 5. Gli statuti dei consorzi devono prevedere l'assenza di fini di lucro e finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale delle comunità attraverso l'esercizio di una o entrambe le attività di cui all'art. 3, comma 4, lettera a) e lettera b).

Art. 8.

Procedure per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali

1. La domanda di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, è presentata al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze tramite il comune nel cui territorio la cooperativa sociale o il consorzio ha la sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell'albo nella quale è richiesta l'iscrizione in conformità con gli scopi statutari.

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati:

a) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

b) il certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente con data non anteriore a tre mesi;

c) l'elenco dei soci;

d) una copia dell'ultimo bilancio approvato, la nota integrativa e le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile;

e) la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa sociale o del consorzio che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente;

f) la dichiarazione che la cooperativa sociale o il consorzio non è oggetto di sanzione interdittiva o di misura cautelare ai sensi degli articoli 9 e 45 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);

g) l'autocertificazione antimafia.

3. La cooperativa sociale che presenta domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali, oltre a quanto previsto nel comma 2, deve allegare alla domanda:

a) una relazione sull'autonomia tecnica, organizzativa ed economica della cooperativa sociale in relazione all'attività da svolgere e all'attività svolta nell'anno precedente;

b) la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa sociale attestante il possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente per l'attività intrapresa alla data di presentazione della domanda.

4. Qualora la cooperativa sociale non sia ancora attivata, i documenti di cui al comma 2, lettera e) e al comma 3, lettera b), possono essere sostituiti da un progetto

sull'attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che intende utilizzare.

5. La cooperativa sociale che presenta domanda di iscrizione alla sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali, oltre a quanto previsto nel comma 2, deve allegare alla domanda:

a) una relazione riguardante:

1) l'autonomia tecnica, organizzativa ed economica della cooperativa sociale in relazione all'attività da svolgere e svolta nell'anno precedente, alle modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate in conformità a quanto previsto dai piani di inserimento;

2) l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 381/1991.

b) la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa sociale attestante:

1) il numero delle persone svantaggiate inserite o da inserire nel lavoro in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori della cooperativa sociale;

2) il possesso della certificazione dell'autorità competente attestante per ognuna delle persone svantaggiate inserite la situazione di svantaggio e il periodo di presunta durata di tale situazione.


6. I consorzi di cooperative devono presentare domanda ai sensi del comma 1. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui al comma 2 e la dichiarazione del legale rappresentante del consorzio dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.

7. Il comune nel cui territorio ha la sede legale la cooperativa o il consorzio che presenta la domanda di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali trasmette la domanda e la relativa documentazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze in via telematica entro tre giorni dal ricevimento.

8. Il comune capoluogo di provincia o la Città metropolitana di Firenze entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, adottano il provvedimento di iscrizione della cooperativa o del consorzio di cooperative nell'albo regionale delle cooperative sociali indicando la sezione in cui la cooperativa stessa è iscritta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, il comune o la Città metropolitana di Firenze adottano il provvedimento motivato di diniego.

9. Il termine di cui al comma 8 può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni per eventuali integrazioni o rettifiche della documentazione prodotta. Entro lo stesso termine il comune capoluogo di provincia o la Città metropolitana di Firenze possono richiedere pareri o dati conoscitivi utili ai fini dell'istruttoria.

10. I provvedimenti di cui al comma 8 sono comunicati alla cooperativa sociale richiedente o al consorzio, al registro delle imprese presso la CCIAA, all'ufficio territoriale del lavoro e al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione.



Art. 9.

Verifica della permanenza dei requisiti e revisione dell'albo regionale delle cooperative sociali

1. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze svolgono annualmente le verifiche sulla permanenza dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze possono richiedere alle cooperative e ai loro consorzi, il bilancio sociale, se previsto, una relazione sulla attività svolta e, per le cooperative sociali di tipo B, anche sui risultati conseguiti dalle persone svantaggiate inserite nel lavoro, l'elenco delle convenzioni in essere, l'elenco nominativo dei soci lavoratori o dipendenti.

3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi comunicano al comune capoluogo della provincia o alla Città metropolitana di Firenze nella quale abbiano la sede legale le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo entro trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese.

4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze, effettuate le verifiche di cui al comma 1, trasmettono all'amministrazione regionale entro il trenta ottobre di ogni anno:

a) l'elenco delle cooperative sociali per le quali la verifica abbia avuto esito positivo al fine della pubblicazione dell'albo regionale delle cooperative sociali;

b) una relazione sulla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali di sua competenza, sui rapporti convenzionali delle cooperative sociali e dei loro consorzi e su eventuali criticità.

5. L'amministrazione regionale può effettuare direttamente le verifiche sulla permanenza dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7.

6. In caso di mancato rispetto da parte degli enti locali preposti degli adempimenti di cui al comma 4, l'amministrazione regionale interviene in via sostitutiva ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Art. 10.

Cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali

1. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali di una cooperativa e di un consorzio è disposta dal comune capoluogo di provincia o dalla Città metropolitana di Firenze nei seguenti casi:

a) cancellazione dall'albo nazionale previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 220/2002;

b) perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6, per l'iscrizione;

c) pronuncia di un provvedimento previsto dalla normativa antimafia;

d) cessazione o sospensione dell'attività per oltre dodici mesi;

e) riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del trenta per cento previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 381/1991 e mancata reintegrazione di tale percentuale entro dodici mesi;

f) mancato adempimento degli obblighi di comunicazione degli atti concernenti le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo.

2. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali di una cooperativa o di un consorzio può essere disposta d'ufficio o su istanza di un ente pubblico interessato.

3. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze, qualora abbiano accertato il verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, dispongono la cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali della cooperativa sociale o del consorzio entro trenta giorni dall'accertamento con atto motivato.

4. Il provvedimento di cancellazione è comunicato, entro trenta giorni, alla cooperativa o al consorzio di cooperative interessato, al registro delle imprese presso la CCIAA competente, all'ufficio territoriale del lavoro e all'amministrazione regionale.

5. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali di una cooperativa sociale o di un consorzio comporta, per gli enti pubblici operanti in Toscana, la risoluzione *ex lege* dei rapporti convenzionali in atto con la cooperativa sociale stessa o il consorzio stesso.

6. Qualora la Regione riscontri uno dei motivi di cancellazione di cui al comma 1, dispone la cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali della cooperativa sociale o del consorzio entro trenta giorni dall'accertamento e ne dà comunicazione agli interessati e al comune capoluogo di provincia competente o alla Città metropolitana di Firenze.

Art. 11.

Ricorso in opposizione

1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali è ammesso il ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.

2. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività del provvedimento di cancellazione.

3. Il ricorso è deciso entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Capo III

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 12.

Principi comuni per l'affidamento di contratti pubblici alle cooperative sociali di tipo A e B

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla Regione, ai suoi enti dipendenti, alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale.

2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono applicare le disposizioni del presente capo nell'ambito dei propri ordinamenti.



3. La Regione supporta gli enti locali, singoli ed associati e le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell'attuazione della presente legge, mediante linee guida.

4. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), all'art. 15 e all'art. 16, avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e dei seguenti principi:

a) salvaguardia della qualità del servizio, con particolare riferimento agli utenti finali nel caso di affidamenti dei contratti pubblici di cui all'art. 13, e della qualità dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nel caso di affidamenti di contratti pubblici di cui all'art. 15;

b) adeguatezza delle modalità di esecuzione dei servizi rispetto alle caratteristiche socio economiche del territorio degli enti titolari dei servizi al fine di promuovere la coesione sociale delle comunità locali;

c) possibile subordinazione del principio di economicità degli affidamenti dei contratti pubblici alle specifiche esigenze ambientali e sociali degli enti titolari dei servizi nel rispetto della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

d) favorire il passaggio, anche graduale, dei soggetti destinatari di prestazioni e servizi sociali come definiti dalla normativa statale e regionale verso percorsi di inserimento lavorativo di cui all'art. 15;

e) valorizzazione del ruolo attivo della cooperazione sociale in attuazione dell'art. 45 della Costituzione e dell'art. 1 della legge 381/1991;

f) rendicontazione dell'impatto sulle comunità dell'attuazione della disciplina di cui al presente capo, secondo lo schema della valutazione di impatto sociale prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), in quanto compatibile ed in riferimento a quanto indicato dall'art. 14 del decreto legislativo 117/2017;

g) favorire il confronto con esperti per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nell'elaborazione della documentazione di gara;

h) rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore in conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 13.

Modalità di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali di tipo A

1. L'erogazione dei servizi socio sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,

a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), da parte delle cooperative sociali di tipo a) avviene con le seguenti modalità:

a) in regime di autorizzazione e accreditamento secondo la disciplina statale e regionale;

b) mediante coprogettazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14;

c) a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica nel rispetto della disciplina statale, regionale e dei principi comuni di cui all'art. 12.

Art. 14.

Coprogrammazione e coprogettazione

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo 117/2017, favorisce il coinvolgimento delle cooperative sociali e degli altri enti del terzo settore attraverso gli strumenti della coprogrammazione, della coprogettazione e dell'accreditamento.

2. L'applicazione degli strumenti di cui al comma 1, in un'ottica di reale concorrenza, viene effettuata in modo da dare un'effettiva possibilità di partecipazione a tutte le cooperative sociali e agli altri enti del terzo settore interessati.


3. Mediante la coprogrammazione, oltre a quanto previsto dall'art. 55, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, vengono rilevati i bisogni della comunità di riferimento, le possibili azioni, risorse, tempi e modalità di coinvolgimento delle cooperative sociali e degli altri enti del terzo settore. La coprogrammazione della Regione avviene secondo quanto previsto dall'art. 2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono disciplinare il procedimento di coprogrammazione nel rispetto del principio di autonomia organizzativa e regolamentare e garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e giusto procedimento.

4. La coprogettazione è finalizzata alla definizione e alla eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o di interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, anche alla luce degli strumenti di coprogrammazione di cui all'art. 2.

5. Ai fini dell'attivazione delle procedure per la coprogettazione, devono essere garantiti i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza, semplificazione degli oneri amministrativi del procedimento amministrativo, tracciabilità dei flussi finanziari e divieto del conflitto di interesse;

b) gli avvisi pubblici di indizione delle procedure ad evidenza pubblica predeterminano gli elementi essenziali della coprogettazione, con particolare riguardo all'ambito oggettivo e soggettivo dell'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, alla durata e agli esiti attesi, nonché le modalità di compartecipazione allo sviluppo delle attività;



c) la proposta di coprogettazione può essere di iniziativa pubblica e privata; la proposta di coprogettazione di iniziativa privata deve essere preliminarmente valutata ai fini dell'eventuale dichiarazione di interesse pubblico ed è pubblicata anche al fine dell'eventuale comparazione fra proposte concorrenti;

d) i rapporti fra le parti sono regolati mediante convenzione;

e) a seguito della conclusione delle attività di coprogettazione l'ente affidante pubblica gli esiti dell'attività.

6. Ferma restando la normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi alla persona, i soggetti pubblici di cui all'art. 1 possono istituire regimi di accreditamento ai fini della coprogettazione nell'ambito dei propri ordinamenti.

7. L'accreditamento di cui al comma 5 garantisce, oltre a quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto legislativo 117/2017, il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e giusto procedimento e la predeterminazione da parte dell'ente procedente dell'oggetto dell'accreditamento, dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, delle condizioni economiche per l'esecuzione del servizio o per lo svolgimento dell'attività, delle modalità di disciplina e di funzionamento dell'elenco dei soggetti accreditati e degli elementi essenziali della convenzione per l'affidamento del servizio o dell'attività.

Art. 15.

Affidamento alle cooperative sociali di tipo B di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 112 del decreto legislativo 50/2016, la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito dell'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 dello stesso decreto legislativo 50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla legge 381/1991, riservano in favore delle cooperative sociali di tipo B una quota non inferiore al tre per cento e non superiore all'8 per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti di importo inferiore alla suddetta soglia relativi a servizi strumentali ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione annuale di riferimento, mediante specifica segnalazione nell'ambito del procedimento di programmazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 112 del decreto legislativo 50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla legge 381/1991, gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell'ambito dell'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 dello stesso decreto legislativo 50/2016, possono riservare, in favore delle cooperative sociali di tipo B, una quota non inferiore al 3 per cento e non superiore all'8 per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti di importo inferiore alla soglia relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione annuale di riferimento.

3. Nell'ambito dello svolgimento delle procedure negoziate di cui all'art. 36 del decreto legislativo 50/2016 e nel rispetto della normativa in materia di contratti, le stazioni appaltanti, al fine della scelta degli operatori economici da invitare, possono svolgere le indagini di mercato, oppure possono istituire e disciplinare appositi elenchi speciali aperti riservati alle cooperative sociali di tipo B articolati per settori merceologici.

4. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui al comma 1, per l'individuazione degli operatori economici, il principio di rotazione degli inviti può essere subordinato all'attuazione della finalità dell'inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate.

5. Il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti svantaggiati è valutato, ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 16.

Clausole sociali di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 50 del decreto legislativo 50/2016, sulle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici, riservano una percentuale annua non inferiore al 3 per cento e non superiore all'8 per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera per l'inserimento negli atti di gara di idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati, mediante specifica segnalazione nell'ambito del procedimento di programmazione.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 50 del decreto legislativo 50/2016, sulle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, gli enti locali, singoli o associati, nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici, possono riservare una percentuale del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera per l'inserimento negli atti di gara idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati.

Art. 17.

Utilizzo dei beni pubblici per finalità di utilità sociale

1. La Regione, i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono concedere l'utilizzo di beni mobili e immobili, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa regionale, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 117/2017, in favore di cooperative sociali e loro consorzi per finalità di utilità sociale, anche sulla base di una proposta per l'utilizzo sociale di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative e i loro consorzi.



2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono concedere l'utilizzo di beni mobili e immobili, in conformità al decreto legislativo 117/2017 e in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, in favore di cooperative sociali e loro consorzi per finalità di utilità sociale, anche sulla base di una proposta per l'utilizzo sociale di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative e i loro consorzi.

3. Le presenti disposizioni possono trovare applicazione anche per le proposte nelle quali intervengono anche altri enti del terzo settore, autonomie funzionali e operatori privati, a condizione che il soggetto responsabile sia una cooperativa sociale o un consorzio di cooperative sociali.

Capo IV

CONSULTA REGIONALE SULLA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 18.

Consulta regionale sulla cooperazione sociale

1. La Consulta regionale sulla cooperazione sociale, di seguito denominata Consulta, è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da undici membri individuati come segue:

a) tre esperti designati congiuntamente dalle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, scelti fra persone di comprovata competenza e esperienza professionale nel settore della cooperazione sociale;

b) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle articolazioni regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti fra persone di comprovata competenza e esperienza professionale nel settore della cooperazione sociale;

c) quattro membri in rappresentanza della Regione, scelti tra persone di comprovata competenza professionale giuridica o economica in materia di cooperazione sociale, uno dei quali designato dal Consiglio regionale;

d) un dirigente regionale competente nei settori sociale, sanitario e socio educativo e delle politiche della solidarietà individuato dal direttore della direzione regionale competente in materia di cooperative sociali.

2. I componenti della Consulta operano a titolo gratuito, durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino all'elezione della nuova Consulta.

3. Il Presidente della Consulta è eletto fra i membri della medesima con la maggioranza dei due terzi. Il Presidente convoca le riunioni almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno due quinti dei membri, oppure l'assessore competente, nel termine massimo di venti giorni dall'istanza.

4. La Consulta ha sede presso l'amministrazione regionale e approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di enti del terzo settore.

Art. 19.

Compiti della Consulta

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri al Consiglio regionale e alla Giunta regionale e formula proposte in materia di cooperazione sociale;

b) segue l'andamento e lo sviluppo delle cooperative sociali nel territorio della Regione Toscana;

c) verifica lo stato dei rapporti fra le cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni per l'insieme delle questioni che attengono al settore;

d) esegue il monitoraggio relativamente alle attività delle cooperative sociali con riferimento al mercato del lavoro, alla formazione professionale e agli andamenti occupazionali;

e) svolge rilievi e analisi circa gli standard qualitativi e l'efficienza dei servizi erogati.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Disposizioni di prima attuazione

1. Le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma 1, trovano applicazione per la programmazione degli acquisti di beni e servizi successiva a quella in corso nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Norma transitoria

1. La Consulta di cui all'art. 18 è costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'insediamento della nuova Consulta continua a operare la Consulta nominata ai sensi della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

Art. 22.


Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale);

b) art. 65 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

c) art. 8, comma 1, art. 9, commi 1, 3 e 4, art. 10, commi 1, 2, 3 e 4, art. 11, commi 1, 2, 3, e 4, art. 12, commi 1 e 2, della legge regionale 1 marzo 2016, n. 21 (Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997 e 42/2002).



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 ottobre 2018

ROSSI

(*Omissis*).

19R00021

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2018, n. 59.

Contributo del Consiglio regionale per la registrazione delle presenze nei servizi educativi della prima infanzia.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 16 novembre 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *d*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto in particolare l'articolo 4-*bis* della l.r. 32/2002, che rinvia a regolamento regionale la definizione delle disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, fra le quali figura la disciplina degli standard strutturali, degli ulteriori requisiti per i nidi d'infanzia e delle modalità di controllo e vigilanza sui servizi.

Considerato quanto segue:

1. Il citato articolo 4-*bis* della l.r. 32/2002 è stato attuato con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4-*bis* della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

2. Con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2018, n. 55/R (Modalità organizzative dei servizi educativi per la prima

infanzia. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4-*bis* della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia), si è apportata una modifica al citato Regolamento di attuazione dell'articolo 4-*bis* della l.r. 32/2002, prevedendo l'obbligo, per i nidi d'infanzia, gli spazi gioco e i servizi educativi in contesto domiciliare, di dotarsi di un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e di comunicare alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività, compatibilmente con le modalità organizzative della struttura;


3. Gli episodi di abbandono di bambini nei veicoli chiusi verificatisi negli ultimi anni hanno destato un allarme sociale e hanno portato al sorgere di iniziative volte alla prevenzione del fenomeno; innanzitutto a livello statale, dove si registra l'approvazione della legge 1° ottobre 2018, n. 117 (Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi), che modifica il codice della strada introducendo l'obbligo di utilizzo di seggiolini con allarme per il trasporto di bambini al di sotto dei quattro anni. Quindi, a livello locale e specificamente in Toscana, dove, anche tramite i provvedimenti sopra citati, si è intervenuti sul diverso terreno dell'allarme alle famiglie per il tramite delle registrazioni di assenze non giustificate nelle scuole dell'infanzia;

4. Sussistono inoltre impegni assunti con la deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2018, n. 75 (Documento di economia e finanza regionale «DEFER» 2018/75/2018). Nel DEFER, infatti, si prevede di consolidare e sviluppare il sistema di educazione prescolare da zero a sei anni, con particolare riferimento al sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, nonché di offrire il sostegno regionale ad attività progettuali di interesse regionale e locale, poste in essere dagli attori pubblici e privati coinvolti nel sistema di offerta dell'educazione prescolare;

5. È presente un protocollo d'intesa siglato da Regione Toscana e l'Associazione regionale dei Comuni della Toscana, di seguito ANCI Toscana, atto n. 122 del 21 febbraio 2017, finalizzato allo sviluppo della collaborazione per la Toscana che prevede uno specifico impegno di ANCI Toscana ad operare per l'attuazione delle politiche regionali che hanno come riferimento il sistema dei comuni, anche attraverso un ruolo operativo;

6. Sono state approvate nella seduta del Consiglio regionale del 24 ottobre 2018, le mozioni n. 1398 (In merito all'introduzione nelle vetture di dispositivi salva bambino) e n. 1463 (In merito ai sistemi di prevenzione degli abbandoni involontari in auto), volte a promuovere presso i comuni misure tese a favorire sistemi di prevenzione di abbandoni involontari di minori in autoveicoli;

7. È stato approvato, nella seduta dell'Ufficio di presidenza del 30 ottobre 2018, l'ulteriore protocollo d'intesa fra Giunta regionale, Consiglio regionale e ANCI Toscana, che individua quest'ultima quale soggetto interlocuto-



re principale per realizzare promuovere e diffondere tra i comuni interessati le azioni positive per il miglioramento dei servizi in favore della prima infanzia;

8. È presente una disponibilità di risorse per il finanziamento di iniziative legislative del Consiglio regionale, derivante dall'avanzo di amministrazione, che può essere proficuamente messa a disposizione delle azioni oggetto del presente intervento, attraverso il conferimento di un contributo ad ANCI Toscana quale soggetto collettore del finanziamento verso i comuni toscani che provvederanno ad acquisire apparecchiature tecniche, del tipo hardware, a supporto dei sistemi digitali di rilevazione di assenze ingiustificate di bambini nelle scuole dell'infanzia e di conseguente diramazione di allerta ai rispettivi familiari;

9. Sussiste la necessità di procedere in tempi rapidi all'adempimento di quanto qui previsto, in particolare al fine di consentire gli adempimenti che rendano effettivo il finanziamento entro l'esercizio 2018;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Con la presente legge il Consiglio regionale della Toscana persegue lo scopo di partecipare al finanziamento per la realizzazione di sistemi digitali di rilevazione di assenze ingiustificate di bambini nelle scuole dell'infanzia e conseguente diramazione di allerta ai rispettivi familiari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Consiglio regionale conferisce all'Associazione regionale dei Comuni della Toscana (ANCI Toscana), quale soggetto interlocutore per la realizzazione, promozione e diffusione tra i comuni interessati di azioni positive per il miglioramento dei servizi in favore della prima infanzia, il finanziamento una tantum, per l'annualità 2018, di euro 100.000,00 da destinare a spese in conto capitale nell'ambito del progetto di cui all'articolo 2 comma 1.

Art. 2.

Accordo di collaborazione

1. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e ANCI Toscana stipulano un accordo di collaborazione al fine di disciplinare dettagliatamente il progetto di realizzazione e diffusione del sistema digitale di cui all'articolo 1, comma 1, con specifica regolazione dei ruoli, delle competenze e dei rapporti fra essi intercorrenti.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2018 per l'importo di euro 100.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2018-2019-2020 - esercizio 2018 - di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 2018

ROSSI

(*Omissis*).

19R00022

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2018, n. 60.

Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 28 al 30 ottobre 2018 nell'intero territorio regionale.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 16 novembre 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Considerato quanto segue:

1. Il territorio regionale è stato colpito, nei giorni dal 28 al 30 ottobre 2018, da una serie di intensi fenomeni meteorologici che si sono concretizzati in forti piogge e temporali che hanno determinato ingenti danni di natura alluvionale a strutture pubbliche e private, con dissesti



diffusi, cadute di piante su edifici e viabilità, allagamenti di strutture pubbliche e private, interruzioni di energia elettrica;

2. In particolare, i fenomeni di forte vento e mareggiate che si sono verificati sulle isole dell'Arcipelago e sulle coste della regione, sia nella parte meridionale, sia in quella settentrionale, hanno causato ingenti danni alle infrastrutture portuali e a tutta la linea di costa, nonché nelle zone interne, a causa del vento, ad edifici privati e pubblici, in particolare ad uso, scolastico;

3. Tali fenomeni meteorologici hanno determinato, in misura diversa ed in zone differenti della regione, allagamenti ed esondazioni del reticolo idraulico minore, gravi disagi alla popolazione e numerose evacuazioni di nuclei familiari, danni diffusi al patrimonio privato e alle attività commerciali, interruzione di viabilità e di servizi pubblici;

4. In conseguenza degli eventi sopracitati, il Presidente della giunta regionale, con decreto 30 ottobre 2018, n. 174, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della l.r. n. 67/2003;

5. È conseguentemente necessario provvedere ad uno stanziamento finanziario straordinario per potenziare gli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni e alla messa in sicurezza del territorio interessato, nonché gli interventi di ripristino e recupero della costa e le opere di ripristino degli arenili e di riprofilatura della spiaggia;

6. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle sue disposizioni, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità conseguente agli eventi meteorologici intensi che hanno colpito l'intero territorio regionale dal 28 al 30 ottobre 2018, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 di cui:

a) euro 4.500.000,00 per la progettazione e la realizzazione:

1) di interventi pubblici urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, anche in termini di somma urgenza, nonché di interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose;

2) interventi di ripristino e recupero della costa, nonché opere di ripristino degli arenili e di riprofilatura della spiaggia.

b) euro 500.000,00 per gli interventi relativi alla gestione dell'attività di soccorso.

2. La giunta regionale, tenuto conto dell'individuazione dei territori colpiti dall'evento, con successivi atti, individua gli interventi di cui al comma 1 e le disposizioni per l'attuazione degli stessi in coerenza con i successivi commi 3 e 4.

3. Il Presidente della giunta regionale, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 27 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), può adottare ordinanze in deroga alla legislazione regionale riservata, nonché, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, a quella concorrente.

4. Fatti salvi i poteri generali di deroga di cui all'art. 27 della l.r. n. 67/2003 l'autorizzazione di cui all'art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata in deroga a quanto previsto dall'art. 21, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

5. Nel caso di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), troveranno applicazione le disposizioni statali e le risorse di cui alla presente legge potranno essere trasferite sulla contabilità speciale che verrà aperta nel caso di nomina di un commissario delegato da parte del Dipartimento della Protezione civile.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte per euro 4.500.000,00 con le risorse stanziate sulla Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2018 e per euro 500.000,00 con le risorse stanziate sulla Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo I «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2018, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2018

In diminuzione

Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma I «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 5.000.000,00;

In aumento

Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 4.500.000,00;

Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo I «Spese correnti», per euro 500.000,00.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 novembre 2018

ROSSI

(*Omissis*).

19R00023

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2018, n. 61.

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 21 novembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *b*) e *m*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Visto il parere istituzionale obbligatorio favorevole, espresso dalla prima commissione consiliare nella seduta del 16 ottobre 2018;

Considerato quanto segue:

1. La Fondazione Sistema Toscana, costituita dalla Regione Toscana nel 2004, ha svolto un ruolo di primo piano nell'ambito della promozione del territorio regionale e della sua identità con strumenti di comunicazione digitale integrata. Dal 2010, dopo la fusione per incorporazione con la Mediateca regionale Toscana, ha sviluppato e tuttora sostiene le attività in campo cinematografico ed audiovisivo, riportando importanti risultati sul territorio;

2. La Fondazione Sistema Toscana ha ampliato le proprie competenze ed attività a supporto dell'amministrazione regionale, acquisendo un'importanza strategica

sempre più rilevante, sia in termini di impegno finanziario, sia in termini di più stretta interlocuzione con l'amministrazione regionale per le politiche di settore;

3. Il progressivo potenziamento del ruolo della Fondazione Sistema Toscana ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno della Fondazione stessa, realizzatosi principalmente attraverso alcune modifiche statutarie, nell'ambito della composizione del consiglio di amministrazione, i cui membri sono interamente nominati dal Consiglio regionale;

4. La regione ha contemporaneamente avviato un percorso di razionalizzazione delle proprie società in house, sia al fine di semplificare i propri rapporti con tali organismi, sia al fine di attuare la recente normativa statale in materia di esercizio del controllo analogo contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);


5. In esito a tale percorso sono state approvate la legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r. n. 28/2008) e la legge regionale 16 maggio 2018, n. 23 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. Modifiche alla l.r. n. 87/2009);

6. In coerenza con il percorso avviato, si rende opportuno rivisitare la normativa vigente relativa alla Fondazione Sistema Toscana al fine di rafforzare il regime del controllo analogo esercitato dalla regione sulla stessa, anche alla luce degli indirizzi statali adottati in tale ambito e dell'esigenza di assicurare un migliore funzionamento della Fondazione in relazione al rapporto con gli stessi uffici regionali;

7. Pertanto sono introdotte nella presente legge disposizioni analoghe a quelle previste per le società in house Sviluppo Toscana e Agenzia regionale recupero risorse, finalizzate principalmente a razionalizzare le modalità di finanziamento di Fondazione Sistema Toscana, prevedendo disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attività svolte;

8. Ai fini di cui al punto 7, le attività istituzionali della Fondazione Sistema Toscana sono distinte in attività istituzionali a carattere continuativo, attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo, che vengono finanziate, nel primo caso mediante un contributo che copre tutti i costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento, nel secondo caso con un contributo fissato con atto amministrativo e, nel terzo, mediante la corresponsione di un compenso sulla base di un tariffario;

9. Al fine di garantire l'adeguato esercizio del controllo analogo è prevista l'adozione di atti di indirizzo da parte della regione, l'effettuazione di controlli e di ispezioni e, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni regionali, l'applicazione di sanzioni sia nei confronti dell'organo di amministrazione della Fondazione, sia nei confronti del direttore, in relazione alle rispettive responsabilità;



Approva la presente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Fondazione Sistema Toscana, nel quadro dell'ordinamento regionale, opera secondo le modalità dell'«in house providing» per il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali della regione:

a) sviluppo della comunicazione digitale per la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività culturali, della ricerca e dell'innovazione, della società dell'informazione e della conoscenza;

b) promozione dell'integrazione fra offerta culturale e offerta turistica;

c) promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo e delle iniziative educative e formative;

d) attività di film commission;

e) promozione e valorizzazione dell'identità toscana e sviluppo delle politiche giovanili e dei diritti.

Art. 2.

Attività per la Regione Toscana

1. Le attività della Fondazione Sistema Toscana si articolano in:

a) attività istituzionali a carattere continuativo, che la Fondazione svolge in modo costante e in via prevalente mediante l'impiego di risorse umane e mezzi strumentali propri e in attuazione degli atti di programmazione regionale;

b) attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo, che svolgono una funzione di potenziamento delle attività di cui alla lettera *a)*, ivi comprese le attività svolte d'intesa con altre pubbliche amministrazioni sulla base di accordi stipulati con la Regione Toscana;

c) eventuali attività istituzionali a carattere non continuativo.

2. Sono attività istituzionali a carattere continuativo:

a) per lo sviluppo della comunicazione digitale: il supporto alla diffusione dei servizi digitali, agli eventi e ai progetti finalizzati alla crescita della cultura digitale, il supporto alla semplificazione amministrativa, alla partecipazione e alla collaborazione attiva dei cittadini, all'integrazione delle attività del portale «intoscana.it» con quelle del sito istituzionale della regione e supporto alla comunicazione on-line di azioni e progetti di interesse regionale;

b) per la promozione dell'integrazione fra offerta culturale e offerta turistica: la gestione e lo sviluppo del sistema digitale turistico regionale in collaborazione con le azioni di Toscana promozione turistica;

c) per la promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo e delle iniziative educative e formative: le attività della Mediateca regionale e di educazione all'immagine e alla cultura cinematografica in ambito scolastico e sociale, il supporto ai festival internazionali di cinema e alle sale tradizionali, la gestione del cinema «La Compagnia»;

d) per le attività di film commission: il sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali;

e) per la promozione e valorizzazione dell'identità toscana: il supporto alle attività di promozione del sistema economico e produttivo, anche ai fini dell'attrazione di nuovi investimenti, e del patrimonio culturale, scientifico e paesaggistico; per lo sviluppo delle politiche giovanili:

il supporto all'integrazione e alla sistematizzazione delle opportunità e dei servizi a favore dei giovani; per lo sviluppo delle politiche dei diritti: il supporto allo sviluppo di attività che favoriscano, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, la più ampia partecipazione dei giovani alla diffusione della cultura dei diritti.

3. L'articolazione delle attività di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è definita nel programma di attività di cui all'art. 3.

Art. 3.

Programma di attività

1. La Fondazione Sistema Toscana svolge la propria attività sulla base di un programma annuale con proiezione pluriennale.

2. La giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, definisce gli indirizzi per il programma di attività della Fondazione Sistema Toscana.

3. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma di attività, elaborato nel rispetto degli indirizzi ricevuti ai sensi del comma 2 ed articolato secondo quanto previsto e all'art. 2, comma 1, unitamente al bilancio di previsione di cui all'art. 5, comma 1.

4. La giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il programma di attività e il bilancio di previsione, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento, termine decorso il quale la giunta regionale può prescindere dal parere.


5. Il programma delle attività può essere aggiornato nel corso dell'anno con deliberazione della giunta regionale per la disciplina di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del programma stesso, o per la rimodulazione delle attività preventivate, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.

6. Le modalità operative per lo svolgimento delle attività della Fondazione Sistema Toscana sono definite da una convenzione quadro che regola i rapporti della Regione con la Fondazione e il cui schema è approvato dalla giunta regionale, di norma contestualmente all'approvazione del programma di attività.

Art. 4.

Finanziamento

1. Le attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, sono finanziate con un contributo annuale, con proiezioni pluriennali, a copertura



dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento e il cui ammontare è definito con legge regionale di bilancio.

2. Le attività istituzionali connesse a quelle con carattere continuativo, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), sono finanziate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nell'ambito del programma di attività di cui all'art. 3.

3. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c*), sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare è determinato sulla base del tariffario approvato dalla giunta regionale.

Art. 5.

Bilancio

1. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il bilancio di previsione annuale, con proiezione pluriennale, corredato dalla relazione del revisore unico.

2. Giunta regionale approva il bilancio di previsione con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 4.

3. Fondazione Sistema Toscana trasmette alla giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del revisore unico e dalla relazione sulla gestione.

4. bilancio di esercizio è trasmesso dalla giunta regionale al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dalla ricezione.

Art. 6.

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2, la giunta regionale impartisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi del direttore e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa della Fondazione Sistema Toscana definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore della Fondazione.

3. Il piano di cui al comma 2, è predisposto dal direttore della Fondazione Sistema Toscana, in coerenza con il programma delle attività di cui all'art. 3, ed è trasmesso alla giunta regionale contestualmente allo stesso.

4. Il piano è approvato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento dal consiglio di amministrazione, previo assenso della giunta regionale che ne relaziona al Consiglio regionale.

5. Il direttore della Fondazione Sistema Toscana, a conclusione del ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è tra-

smessa dal presidente della Fondazione Sistema Toscana o suo delegato alla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

6. La relazione sulla qualità della prestazione, compresa la valutazione sugli obiettivi individuali del direttore della Fondazione Sistema Toscana, è approvata dal consiglio di amministrazione previo assenso della giunta regionale, che ne relaziona al Consiglio regionale.

7. Il mancato assenso della giunta regionale, da rilasciarsi ai sensi dei commi 4 e 6, comporta il rinvio dei documenti al consiglio di amministrazione per l'adeguamento alle prescrizioni impartite.

Art. 7.

Organi

1. Sono organi della Fondazione Sistema Toscana:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il revisore unico.

2. consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana è nominato dal Consiglio regionale.

3. Il consiglio di amministrazione nomina, tra i suoi componenti, il presidente e il vicepresidente. Il consiglio di amministrazione nomina altresì il direttore.

4. Il funzionamento e i poteri degli organi di cui al comma 1, sono disciplinati nello statuto della Fondazione Sistema Toscana.

Art. 8.


Direttore

1. Il direttore, scelto in base a requisiti di comprovata professionalità ed esperienza di gestione nei settori di attività della Fondazione Sistema Toscana tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello statuto della Fondazione Sistema Toscana.

2. di direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata corrispondente a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. La nomina del direttore è disposta dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla nomina dello stesso consiglio. Fino alla nomina del nuovo direttore rimane in carica il precedente.

3. Al direttore compete un trattamento economico determinato dal consiglio di amministrazione in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'art. 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'art. 7 della medesima l.r. n. 1/2009.

4. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni e fuori ruolo.



5. Il contratto del direttore può essere risolto anticipatamente dal consiglio di amministrazione, che ne dispone la revoca, anche a seguito di specifico rilievo della giunta regionale che ne relaziona al Consiglio regionale.

6. La revoca di cui al comma 5 può essere disposta, oltre che per i motivi previsti dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione), anche per i seguenti motivi:

a) responsabilità erariale per aver effettuato o autorizzato spese prive di idonea copertura;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;

c) valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all'art. 6;

d) mancato rispetto degli indirizzi e degli obblighi di cui all'art. 9 per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.

Art. 9.

Controllo analogo

1. La regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi «in house providing», attraverso la nomina del consiglio di amministrazione e del revisore unico da parte del Consiglio regionale e il controllo dei seguenti atti:

a) bilancio di previsione;

b) bilancio di esercizio;

c) programma di attività;

d) atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali;

e) atti di gestione straordinaria del patrimonio;

f) atti relativi alla dotazione organica;

g) contratti di consulenza.

2. La giunta regionale può esercitare il controllo su ogni atto della Fondazione Sistema Toscana ulteriore rispetto agli atti di cui al comma 1.

3. Ai fini del più efficace esercizio del controllo analogo, la giunta regionale impartisce specifici indirizzi alla Fondazione Sistema Toscana e ne verifica il rispetto.

4. La giunta regionale esprime il proprio parere sugli atti di cui comma 1, lettere d), e), f) e g), entro trenta giorni dalla ricezione, termine decorso il quale si prescinde dal parere. Il parere negativo della giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al consiglio di amministrazione per il suo adeguamento alle prescrizioni impartite.

5. La giunta regionale può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione Sistema Toscana in qualsiasi momento.

6. In caso di violazione da parte dell'organo di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana degli indirizzi regionali e degli obblighi che ne discendono, la giunta regionale, con proprio atto, ne dà comunicazione al Consiglio regionale anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della l.r. n. 5/2008.

Art. 10.

Statuto

1. Lo statuto della Fondazione Sistema Toscana prevede che oltre l'80 per cento del valore della produzione della Fondazione sia dedicato alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2 e che la restante parte del valore della produzione sia dedicata alla realizzazione di servizi alle condizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

2. Lo statuto prevede altresì che il direttore possa essere delegato dal presidente a curare ogni rapporto e comunicazione inerenti a quanto previsto dall'art. 9.

Art. 11.

Norme finali e transitorie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Fondazione Sistema Toscana è adeguato alle disposizioni ivi contenute secondo le procedure di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

2. Il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue il suo mandato fino alla naturale scadenza.

3. Le disposizioni di cui all'art. 6 si applicano con riferimento alle attività della Fondazione Sistema Toscana a decorrere dall'annualità 2019.

4. Al programma di attività per l'anno 2018 e al relativo finanziamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 44, 44-bis e 44-ter della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), abrogati dalla presente legge.

Art. 12.


Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 44, 44-bis e 44-ter della l.r. n. 21/2010.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. A partire dall'annualità 2019 gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono stimati in



euro 3.678.000,00 per l'anno 2019 ed euro 3.661.000,00 per l'anno 2020, la cui copertura è assicurata dal bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019 e 2020, come segue:

Anno 2019

per euro 1.265.000,00 sugli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti»;

per euro 963.026,97 sugli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 08 «Statistica e sistemi informativi», Titolo 1 «Spese correnti»;

per euro 526.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti»;

per euro 16.973,03 sugli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 05 «Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)», Titolo 1 «Spese correnti»;

per euro 50.000,00 sugli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 02 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti»;

per euro 857.000,00 sugli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 1 «Spese correnti»;

Anno 2020

per euro 1.265.000,00 sugli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti»;

per euro 963.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 08 «Statistica e sistemi informativi», Titolo 1 «Spese correnti»;

per euro 526.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti»;

per euro 50.000,00 sugli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 02 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti»;

per euro 857.000,00 sugli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 1 «Spese correnti».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 novembre 2018

ROSSI

(*Omissis*).

19R00024

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2018, n. 62.

Codice del Commercio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 28 novembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo, quarto e quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello statuto;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema della diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 165;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

Visto il parere obbligatorio favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 28 maggio 2018;

Visto il parere istituzionale obbligatorio, favorevole con osservazioni, espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 3 ottobre 2018;

Visto il parere secondario espresso dalla Quarta Commissione nella seduta del 4 ottobre 2018;



Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il titolo II, capo III (Commercio in sede fissa):

1. nel rispetto dell'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività «SCIA», silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), si disciplina il procedimento autorizzatorio per l'apertura delle grandi strutture di vendita, come già previsto dal decreto legislativo n. 114/1998 e confermato dal decreto legislativo n. 222/2016 stesso;

2. al fine di garantire lo sviluppo equilibrato del settore del commercio in sede fissa, viene confermato un limite dimensionale massimo per le grandi strutture di vendita, già presente nella normativa previgente, fissato in 15.000 metri quadrati e coerente con un «modello toscano» caratterizzato dalla compresenza sul territorio delle diverse tipologie di strutture di vendita, evitando le strutture di dimensioni tali da assorbire tutto il mercato e non compatibili con le caratteristiche del territorio toscano;

3. per rispondere alle esigenze emerse sul territorio, viene introdotta la disciplina dei *temporary store*, intesi come esercizi di vicinato nei quali l'attività di vendita ha durata limitata e può essere effettuata anche da aziende produttrici interessate alla vendita diretta al consumatore e alla promozione del proprio marchio in occasione di eventi; viene introdotta altresì la disciplina dell'attività temporanea di vendita, intesa come la vendita svolta in aree o edifici privati o pubblici ad uso privato, in occasione di particolari eventi;

4. al fine di semplificare le procedure di avvio dell'attività dei singoli esercizi commerciali posti all'interno di un centro commerciale già autorizzato nel suo complesso, si prevede che essi possano attivarsi previa presentazione di una SCIA, anche se abbiano le dimensioni di una media o di una grande struttura di vendita.

Per quanto concerne il titolo II, capo IV (Vendita della stampa quotidiana e periodica):

5. al fine di garantire l'assetto concorrenziale nel settore della distribuzione della stampa, eliminando le limitazioni all'accesso al mercato e favorendo la libera esplicazione della capacità imprenditoriale, vengono recepite alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 170/2001, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, si semplifica il procedimento di apertura, ampliamento e trasferimento di sede degli esercizi e si prevede che il comune possa individuare zone del suo territorio nelle quali l'apertura di nuovi punti vendita venga regolamentata;

6. al fine di mantenere il livello di maggiore liberalizzazione, già garantito in questo settore dalla vigente legge regionale, si conferma la disciplina dei punti vendita non esclusivi.

Per quanto concerne il titolo II, capo V (Commercio su aree pubbliche):

7. al fine di semplificare il procedimento di accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, si adeguano le disposizioni alla vigente normativa in materia, prevedendo la verifica di regolarità contributiva con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale;

8. ai fini della trasparenza e della tutela della concorrenza si introduce l'obbligo, per il comune che intenda organizzare mercati, fiere e fiere promozionali, di seguire procedure di evidenza pubblica nella scelta dei soggetti organizzatori e gestori;

9. al fine di garantire parità di trattamento nelle procedure di selezione per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative ai posteggi nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, si applicano i criteri di priorità dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012 (Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in attesa che gli stessi siano integrati, come stabilito dall'art. 1, comma 1181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e nel rispetto dei termini di scadenza delle concessioni in essere, ai sensi della proroga stabilita dall'art. 1, comma 1180, della legge n. 205/2017 stessa.

Per quanto concerne il titolo II, capo VI (Somministrazione di alimenti e bevande):


10. al fine di rispondere ad esigenze emerse sul territorio, si introduce la disciplina del fenomeno, largamente diffuso, della somministrazione temporanea effettuata nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari ed eventi e manifestazioni organizzati da enti del terzo settore, stabilendo regole relative alla durata degli eventi stessi e il divieto di affidare l'attività di somministrazione in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.

Per quanto concerne il titolo II, capo VII (Attività economiche su aree pubbliche):

11. al fine di recepire l'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 16 luglio 2015 (Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche per l'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani), si estendono i criteri e le durate già definiti per le attività di vendita su aree pubbliche, alle attività che, pur non rientrando nell'ambito del commercio su aree pubbliche, si svolgono anch'esse su area pubblica previa concessione comunale e si applica a queste attività la disciplina in materia di regolarità contributiva.

Per quanto concerne il titolo II, capo VIII (Distribuzione di carburanti):

12. al fine di adeguarsi al decreto legislativo n. 257/2016 e alla legge n. 124/2017, si introducono apposite disposizioni dirette sia ad aumentare i punti di



rifornimento dei carburanti eco-compatibili, sia ad eliminare dal mercato i distributori di carburante che ricadano nelle fattispecie di incompatibilità, soprattutto in relazione alla sicurezza della circolazione stradale.

Per quanto concerne il titolo II, capo X (Attività fieristico-espositiva):

13. al fine di ricondurre in un unico testo anche la disciplina delle manifestazioni fieristiche, attualmente contenuta nella legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico), si disciplinano le attività volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in quartieri e spazi fieristici, le modalità per il riconoscimento della qualificazione delle manifestazioni, nonché i requisiti degli spazi da adibire, in via permanente o temporanea, all'effettuazione delle fiere, adeguandosi nel contempo ai contenuti dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).

Per quanto concerne il titolo II, capo XV (Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio):

14. al fine di sostenere percorsi di sviluppo della rete commerciale, si prevedono interventi in favore di aree comunali ritenute di particolare interesse, individuate in relazione al loro valore e pregio o, viceversa, alla particolare fragilità commerciale o alla presenza di fenomeni di degrado urbano, sia attraverso percorsi di rigenerazione urbana, sia attraverso programmi di qualificazione della rete commerciale. Si interviene altresì per definire la struttura e le funzioni dei centri commerciali naturali, prevedendo la presenza di un organismo di gestione del centro, con la funzione di definire programmi di gestione insieme al comune, comprensivi di interventi sia di carattere strutturale che di carattere commerciale.

15. di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;

Approva la presente legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale in Toscana.

2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:

a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;

- b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- c) il commercio su aree pubbliche;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- g) l'attività fieristico-espositiva.

Art. 2.

Principi e finalità

1. L'attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata.

2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:

a) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, anche attraverso azioni di informazione, formazione e qualificazione professionale degli addetti e degli operatori;

b) la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti all'esercizio delle attività commerciali;

c) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi;

d) l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita qualitativa e alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati;

e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche e alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;

f) la valorizzazione delle imprese operanti nel settore del commercio che investono nella prevenzione, nella sicurezza, nella salute e nella formazione degli addetti e degli operatori;

g) la salvaguardia e la qualificazione del commercio nelle aree urbane, rurali, montane, insulari, costiere e terminali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale;

h) la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione e del lavoro, anche mediante l'individuazione di sistemi incentivanti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e per l'emersione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati;

i) la promozione e lo sviluppo del confronto come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori.



Art. 3.

Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello e concertazione locale

1. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente legge, si applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali del settore di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e gli accordi sindacali di secondo livello, territoriali e aziendali.

2. Alle attività di concertazione locale previste nella presente legge partecipano, per le organizzazioni imprenditoriali e per quelle sindacali dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015, e i rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie.

Art. 4.

Regolamento di attuazione

1. La Regione, con regolamento, da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità, stabilisce le norme di attuazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:

- a) i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di assistenza tecnica;
- b) le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria e della conferenza dei servizi per l'esame delle domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita;
- c) le disposizioni in materia di caratteristiche dei raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica;
- d) le dotazioni e le caratteristiche dei parcheggi degli esercizi commerciali e degli altri servizi per la clientela;
- e) le disposizioni in materia di accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità, ai sensi della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);
- f) i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati, in conformità dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica);
- g) i requisiti di quartieri e spazi fieristici, in conformità all'intesa di cui alla lettera f);
- h) le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici;

i) i settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche, con le relative codifiche;

j) le modalità concertative finalizzate alla definizione degli interventi cui destinare le quote di oneri di urbanizzazione di cui all'art. 102, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), con particolare riferimento alle aree di cui all'art. 110.

Art. 5.

Pianificazione territoriale

1. La pianificazione territoriale del settore commerciale è effettuata secondo le disposizioni della legge regionale n. 65/2014.

Capo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 6.

Competenze dei comuni

1. Nelle materie oggetto della presente legge sono conferite ai comuni tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione o ad altri enti.

Art. 7.

Sportello unico per le attività produttive

1. L'unico punto di accesso per il richiedente, in relazione a tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge, è costituito dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 35 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

2. I procedimenti di competenza del SUAP sono disciplinati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Art. 8.

Centri di assistenza tecnica

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo



n. 81/2015, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile.

2. I centri di assistenza tecnica sono autorizzati dalla Regione.

3. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, alla realizzazione di programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva, nonché altre attività previste dal loro statuto.

4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di assistenza tecnica allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori, in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

5. Con il regolamento di cui all'art. 4 sono stabiliti i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di assistenza tecnica.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 9.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'attività commerciale come definita dall'art. 1, comma 2.

2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizio-

ni relative alla concessione dei posteggi, nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 42;

d) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

e) alle attività disciplinate dalla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), limitatamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio effettuate alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

f) alle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato, oppure per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici e la cacciagione provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di eratico, di fungatico e di diritti simili;


i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo come individuate dall'art. 2575 del codice civile, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

k) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non si protragga oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

l) alle esposizioni a scopo promozionale e di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, limitatamente ai prodotti relativi al convegno o alla manifestazione culturale;

m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;



n) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;

o) alle esposizioni universali disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314 (Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972);

p) alle mostre ed esposizioni di opere d'arte effettuate in gallerie e simili, non finalizzate alla vendita e non inserite nell'ambito degli eventi di cui alla lettera l).

Art. 10.

Settori merceologici di attività

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale, all'ingrosso e al dettaglio, può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), e all'art. 2 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561 (Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale industria n. 375/1988, nonché di quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'art. 1 del reg. min. adottato con decreto ministeriale industria n. 561/1996.

3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in possesso della tabella riservata di cui all'art. 1 del reg. min. adottato con decreto ministeriale industria n. 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso anche dei requisiti di cui all'art. 12 e al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Capo II

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 11.

Requisiti di onorabilità

1. L'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 1, sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e alla mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

2. Per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, è necessario non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 12.


Requisiti professionali

1. L'accesso e l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 59/2010.

2. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

3. I requisiti professionali di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

4. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'art. 71, comma 6, lettera a), del decreto



legislativo n. 59/2010 e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.

Capo III

COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art. 13.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, purché adiacente all'esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati;

e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:

1) 1.500 metri quadrati;

2) 2.500 metri quadrati se insediati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia Prato e Livorno-Pisa, come individuati nell'allegato A;

f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla lettera e) e non superiore a 15.000 metri quadrati, salvo eventuale diversa previsione contenuta nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 88 della legge regionale n. 65/2014;

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;

h) per outlet:

1) gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali o artigiane vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 9, comma 2, lettere f) e g);

2) gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio, o imprese commerciali, vendono al dettaglio merci non alimentari che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione, prodotti di fine serie o fallati, in eccedenza di magazzino o campionari, fatto salvo quanto previsto all'art. 24, comma 2;

i) per pastigliaggi, i prodotti da banco confezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, *snack* e simili;

j) per *temporary store*, gli esercizi di vicinato nei quali si svolgono temporanee attività di vendita.

Art. 14.

Esercizio dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa

1. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

3. La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.


Art. 15.

Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare al SUAP competente per territorio.

2. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.



4. Ai fini di cui al comma 3, per locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella SCIA di cui al comma 1.

5. In uno stesso locale possono esercitare l'attività di vendita aziende diverse.

Art. 16.

Temporary store

1. L'apertura di un *temporary store* è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. Nella SCIA deve essere indicata la durata dell'attività, che non può superare i novanta giorni.

3. L'attività di vendita può essere esercitata da:

a) aziende di distribuzione;

b) aziende produttrici che intendano vendere direttamente al consumatore e promuovere il proprio marchio, in occasione di fiere, feste, manifestazioni, convegni o altre riunioni straordinarie di persone, per una durata coincidente con l'evento.

4. In occasione di particolari eventi, di rilevanza non solo locale, finanziati direttamente o indirettamente con risorse pubbliche od organizzati da soggetti pubblici, i comuni possono individuare specifiche modalità, condizioni o limitazioni per l'apertura dei *temporary store*, per un tempo non eccedente la durata dell'evento e qualora sussistano ragioni di prevalente interesse pubblico.

5. Decorso il termine indicato nella SCIA, questa cessa di produrre effetti giuridici e non è necessario presentare la comunicazione di cui all'art. 95.

Art. 17.

Attività temporanea di vendita

1. L'attività temporanea di vendita può essere effettuata da soggetti legittimati all'esercizio dell'attività commerciale, in occasione di particolari eventi, individuati dal comune, a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente, ed è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. L'attività di vendita temporanea di prodotti alimentari è soggetta alla notifica sanitaria di cui all'art. 14, comma 2, ed è consentito il consumo sul posto, ai sensi dell'art. 15, comma 3.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata:

a) in unità immobiliari o aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico;

b) in unità immobiliari di proprietà di enti pubblici non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico.

4. L'attività di cui al comma 1 è esercitata con il consenso dell'organizzatore o del gestore, limitatamente alla durata dell'evento e alle aree o locali dove questo si svolge e può avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento stesso.

5. Il comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 18.

Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. Decorsi novanta giorni dal ricevimento la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta a SCIA ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

3. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

4. L'autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.

5. Le medie strutture di vendita possono essere insediate solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'art. 99, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 65/2014.

Art. 19.

Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 13, comma 1, lettera f), di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

2. L'insediamento di una grande struttura di vendita può avvenire solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'art. 99, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 65/2014. Tale insediamento deve essere espressamente previsto dal piano operativo comunale, in conformità con la disciplina del piano strutturale, ai sensi dell'art. 99, comma 5, della legge regionale n. 65/2014.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune entro sessanta giorni dal ricevimento e composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune medesimo.

4. La conferenza di servizi decide, a maggioranza dei suoi componenti ed entro novanta giorni dalla convocazione, in base alla conformità del progetto alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'art. 4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

5. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano, a titolo consultivo, il richiedente e rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni dei



consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione all'ambito territoriale interessato dall'insediamento.

6. Con il regolamento di cui all'art. 4 sono stabilite le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria regionale e della conferenza di servizi.

7. La domanda deve ritenersi accolta qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, non venga comunicato il provvedimento di diniego e comunque entro centottanta giorni dal ricevimento da parte del SUAP.

8. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

9. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

10. L'autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.

Art. 20.

Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci

1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 15, 18 e 19, e gli empori polifunzionali di cui all'art. 25, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copia della comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006 anche al comune e all'azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio.

Art. 21.

Centri commerciali

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabilite, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.

2. La modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di un centro commerciale è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

3. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

4. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

5. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 12, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione, oppure indicare un preposto.

6. Gli esercizi commerciali compresi all'interno del centro commerciale sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

7. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

8. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro e il dimensionamento di ciascun settore merceologico.

Art. 22.

Outlet

1. Alla vendita in *outlet*, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione previste rispettivamente per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali.

Art. 23.

Utilizzo della denominazione di outlet

1. La denominazione di *outlet* può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in *outlet* di cui all'art. 13, comma 1, lettera *h*), e nella relativa pubblicità.

2. Qualora un centro commerciale utilizzi la denominazione di *outlet*, tutti gli esercizi in esso inseriti sono tenuti al rispetto di quanto previsto all'art. 24.

Art. 24.

Vincoli commerciali per gli outlet

1. Negli esercizi di cui all'art. 13, comma 1, lettera *h*), è vietata la vendita di merci diverse da quelle ivi indicate, salvo quanto disposto al comma 2.

2. Gli esercizi di cui all'art. 13, comma 1, lettera *h*), numero 2), se realizzati in forma di centro commerciale, possono contenere anche esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare, a condizione che:

a) la superficie di vendita complessiva degli esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare non superi le dimensioni di un esercizio di vicinato;

b) gli esercizi di cui alla lettera *a*) siano destinati prevalentemente alla vendita e alla promozione di produzioni agroalimentari locali e di eccellenza.



Art. 25.

Empori polifunzionali

1. Nei comuni montani, come elencati nell'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e in quelli insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a tremila abitanti individuati dal comune e interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre all'attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.

2. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), promuove misure finalizzate a favorire l'insediamento ed il mantenimento degli empori polifunzionali.

Art. 26.

Vendita all'ingrosso e al dettaglio

1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carni e ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 11.

2. Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico non alimentare è esercitato previa comunicazione al SUAP competente per territorio. Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico alimentare è soggetto a notifica sanitaria di cui all'art. 14, comma 2, e a presentazione della SCIA di cui all'art. 19-bis della legge n. 241/1990 al SUAP competente per territorio.

3. L'esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.

4. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'esercizio commerciale di cui al comma 3, e dell'applicazione degli *standard* urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. È calcolata secondo le modalità di cui al comma 6 la superficie di vendita degli esercizi che vendono nello stesso locale, all'ingrosso e al dettaglio, esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta e utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas e igienici;

- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per l'edilizia;
- l) legnami;
- m) piante, fiori, attrezzature e articoli per il giardinaggio.

6. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'esercizio commerciale di cui al comma 3 e dell'applicazione degli *standard* urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita degli esercizi di cui al comma 5 viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:

- a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

7. La parte di superficie di vendita eccedente le suddette dimensioni viene calcolata nei modi ordinari.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 non sono cumulabili con quelle di cui all'art. 27, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all'esercente.

Art. 27.

Esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie

1. Sono merci a grande fabbisogno di superficie i seguenti prodotti:

- a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;
- b) legnami;
- c) combustibili;
- d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- e) materiali per l'edilizia e ferramenta;
- f) materiali termoidraulici;
- g) mobili.

2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività e dell'applicazione degli *standard* urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1 è calcolata come di seguito:

- a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c);
- b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.



3. Le disposizioni di cui al comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti, non sono cumulabili con quelle di cui all'art. 26, comma 6. In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all'esercente.

Capo IV

VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 28.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:

a) per punti vendita esclusivi, gli esercizi che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici, nonché gli esercizi già autorizzati, in vigore dell'art. 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria);

b) per punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, possono vendere solo quotidiani, solo periodici o entrambe le tipologie di prodotti editoriali, nonché gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.

Art. 29.

Punti vendita non esclusivi

1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica previa presentazione della SCIA di cui all'art. 30, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) gli impianti di distribuzione di carburanti;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le medie e le grandi strutture di vendita;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.

2. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera f), è determinata in base al volume di affari.

3. I titoli abilitativi per l'esercizio di un punto vendita non esclusivo non possono essere ceduti separatamente dai titoli abilitativi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.

4. L'attività può essere esercitata, anche stagionalmente, da esercizi commerciali diversi da quelli di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune, o in una frazione di esso, non esistano punti vendita della stampa quotidiana e periodica.

Art. 30.

Esercizio dell'attività

1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

3. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).

4. L'attività può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.

5. Il comune può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 170/2001.

6. I punti vendita assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni ai sensi, rispettivamente, dell'art. 8, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) e dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 170/2001.

Art. 31.

Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici

1. Sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio:

a) la vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;

e) la consegna porta a porta e la vendita di quotidiani e periodici in forma ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;



f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio agli alloggiati;

g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;

h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all'art. 25.

Capo V

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 32.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:

a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;

b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal regolamento comunale di cui all'art. 43, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;

d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all'art. 43;

e) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;

f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;

h) per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;

i) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

j) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.

Art. 33.

Tipologie di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società secondo le seguenti tipologie:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito, secondo le modalità stabilite dal comune, su qualsiasi area pubblica non interdotta dal comune stesso.

Art. 34.

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA, se effettuato in forma itinerante.

2. Sulle aree demaniali non comunali l'esercizio del commercio disciplinato nel presente articolo è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP nel rispetto dei criteri di cui all'art. 37.

3. Nel territorio toscano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.

Art. 35.

Attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio.

2. Ai sensi di quanto previsto al punto 1 dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata (Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno), la



durata della concessione di posteggio è fissata dal comune e non può essere inferiore a nove anni, né superiore a dodici anni.

3. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere.

Art. 36.

Concessioni temporanee di posteggio

1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali, a fiere specializzate nel settore dell'antiquariato e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

2. Il comune rilascia agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali tenendo conto del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il bando è pubblicato nell'albo pretorio e sul sito internet del comune.

3. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca, nei posteggi ad essi appositamente riservati ai sensi dell'art. 41, comma 2.

4. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio ai soggetti di cui al comma 3, il comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, in caso di parità, determina gli ulteriori criteri.

5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio per lo svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, il comune stabilisce i requisiti dei soggetti partecipanti, individua i posteggi e i criteri per la loro assegnazione, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

Art. 37.

Assegnazione dei posteggi

1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predisponde appositi bandi.

2. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, il comune invia i bandi di cui al comma 1 alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione. I bandi sono altresì affissi all'albo pretorio e pubblicati sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello comunale o, ove non istituite, a livello provinciale.

3. L'autorizzazione e la concessione nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:


a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione dei criteri sanciti dall'intesa di cui all'art. 35, comma 2, può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.

4. Nel caso di fiere e di fiere promozionali i cui posteggi sono assegnati mediante appositi bandi a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1 dell'intesa di cui all'art. 35, comma 2. Decorso tale periodo, alle procedure di selezione per l'assegnazione del posteggio in questione, si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al comma 3, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.

5. La concessione nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato è rilasciata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, dotate di un minimo di duecento posteggi;



b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;

c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al comma 3.

6. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 5, in sede di prima applicazione dell'intesa di cui all'art. 35, comma 2, l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo.

7. I posteggi occasionalmente liberi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

8. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

9. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a concessioni diverse.

10. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

11. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Art. 38.

Esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004.

3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere.

Art. 39.

Vendita e somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche consente anche il consumo sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.

2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita alla somministrazione dei medesimi prodotti qualora sussistano le condizioni e i requisiti posti dal comune. L'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggette alla notifica sanitaria di cui all'art. 38, comma 2.

Art. 40.

Fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, oltre agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società regolarmente costituite iscritti nel registro delle imprese.

3. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.

Art. 41.

Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune obbligatoriamente riserva posteggi a ciascuna delle seguenti categorie:


a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo ambito sovracomunale di cui all'allegato B della legge regionale n. 65/2014, per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.

2. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.

3. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.

4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.



Art. 42.

Esercizio dell'attività in assenza del titolare

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e ai collaboratori.

2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con l'esibizione di copia del contratto di lavoro o con dichiarazione redatta in conformità all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell'attività di vigilanza e controllo.

Art. 43.

Piano e regolamento comunali

1. Il comune approva il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale contiene, in particolare:

a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;

b) l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;

c) l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, i comuni tengono conto:

a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario;

c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

3. Il piano è approvato previa concertazione con le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 2.

4. Il piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione.

5. Il comune approva il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

6. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui al comma 3, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

7. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

8. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, il comune può affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti da individuarsi secondo procedure di evidenza pubblica. I criteri e le modalità per l'individuazione di tali soggetti sono definiti nel regolamento di cui al comma 5.

9. Ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

Art. 44.

Obbligo di regolarità contributiva

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 35 e nell'ambito dei controlli sulle SCIA presentate ai sensi dell'art. 38, i comuni verificano, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, salvo quanto previsto dall'art. 45, comma 1, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e secondo i requisiti e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva «DURC»).

2. I comuni effettuano verifiche della regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche secondo le modalità di cui all'art. 6 del decreto ministeriale lavoro 30 gennaio 2015.

3. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi settanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.

4. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o alla presentazione della documentazione sostitutiva di cui all'art. 45, se la regolarità contributiva, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

5. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva.

Art. 45.

Verifiche presso l'INPS e documenti sostitutivi del DURC

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'art. 44 sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l'INPS.



2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciato nello stato membro d'origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all'art. 44.

Art. 46.

Rateizzazione del debito contributivo

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciato all'operatore che ha ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

Capo VI

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 47.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;

b) per superficie di somministrazione, l'area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;

c) per impianti e attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a);

d) per sagra, la manifestazione finalizzata alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici locali o inseriti nell'archivio regionale dei prodotti tipici o certificati;

e) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;

f) per somministrazione nelle mense e nei bar aziendali, la somministrazione di alimenti e bevande offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto.

Art. 48.

Esercizio dell'attività

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella di cui all'art. 51, è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004.

4. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri relativi alla sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'interno.

5. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.

6. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

Art. 49.

Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 2, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'art. 51, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:


a) vocazione delle diverse aree territoriali;

b) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;

c) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XV.

2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all'impatto ambientale. I comuni possono anche imporre limitazioni all'apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

3. Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità, della qualità urbana e della sicurezza, può stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli



stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.

4. Il comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultino carenti di servizio, può prevedere misure e interventi volti a favorire e incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree insulari, montane e rurali.

Art. 50.

Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA, ai sensi dell'art. 19-*bis* della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio nelle zone soggette a tutela eventualmente individuate dal comune ai sensi dell'art. 64, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2010.

2. La riduzione della superficie di somministrazione è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

3. I requisiti di cui all'art. 48, commi 2, 3 e 4, e all'art. 49, devono sussistere anche in caso di variazione della superficie di somministrazione o di modifiche strutturali dei locali.

4. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l'utilizzo di un'area privata all'aperto o di un'area pubblica data in concessione, attigue all'esercizio di somministrazione e attrezzate con tavoli e sedie, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti e delle norme in materia igienico-sanitaria.

Art. 51.

Attività stagionale

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha carattere stagionale se viene esercitata in maniera frazionata e non continuativa per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni nell'anno solare.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano le procedure di cui all'art. 50, indicando nella SCIA il periodo o i periodi nei quali è svolta l'attività.

Art. 52.

Attività temporanea

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 70, del decreto legislativo

3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

2. L'attività di cui al comma 1 non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 117/2017, dalle associazioni pro loco di cui all'art. 16 della legge regionale n. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.

3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19-*bis* della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 70, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017, l'attività di cui al comma 1 è soggetta al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e alla notifica di cui all'art. 48, comma 3.

5. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

6. Il comune può definire modalità ulteriori di svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

7. Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la regione esclusiva degli eventi di cui al comma 1.

8. Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.

Art. 53.

Attività non soggette a requisiti comunali

1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'art. 49 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:


a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:

- 1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- 2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
- 3) stabilimenti balneari, impianti sportivi;
- 4) cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte;
- 5) alberghi con ristorante;

b) all'interno delle aree di servizio di impianti di distribuzione di carburanti;

c) all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli empori polifunzionali di cui all'art. 25;



e) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235/2001;

f) nelle mense e nei bar aziendali;

g) al domicilio del consumatore;

h) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

i) esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;

j) negli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f), dello stesso decreto legislativo n. 42/2004.

2. L'attività congiunta di cui al comma 1, lettera a), si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.

3. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera h), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.

4. Le attività di cui al comma 1, lettera h), sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

5. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b), d) e g), sono soggette al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12; le attività di cui alle lettere c), e), f), h), i), l), sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'art. 11.

Art. 54.

Somministrazione mediante distributori automatici

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio e al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12.

2. Il soggetto che presenta la SCIA ai sensi del comma 1, invia semestralmente al SUAP che ha ricevuto la SCIA per l'avvio dell'attività, un elenco contenente le nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi, con l'indicazione della collocazione dei distributori.

3. La somministrazione di cui al comma 1, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività e appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di somministrazione.

4. La somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione viene effettuata nei limiti e con le modalità di cui all'art. 689 del codice penale, fatto salvo quanto previsto all'art. 48, comma 6.

Capo VII

ATTIVITÀ ECONOMICHE SU AREE PUBBLICHE

Art. 55.

Attività economiche su aree pubbliche

1. Alle attività commerciali, diverse da quelle disciplinate al capo V, che si svolgono su area pubblica previo rilascio di concessione da parte del comune, si applicano le disposizioni di cui all'accordo sancito il 16 luglio 2015 in sede di Conferenza unificata (Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani).

2. La durata della concessione è fissata dal comune e non può essere inferiore a nove anni né superiore a dodici anni.

Art. 56.

Obbligo di regolarità contributiva per le attività su aree pubbliche

1. Alle attività di cui all'art. 55 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46.

Capo VIII

DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Sezione I

DEFINIZIONI

Art. 57.


Definizioni

1. Al fine dell'applicazione della presente capo si intende:

a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas naturale, compreso il biometano sia in forma liquida (GNL) che in forma compressa (GNC) per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, ivi compresi i combustibili alternativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);

b) per rete, l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali;

c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;



d) per *self-service* pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di personale e con pagamento preventivo al rifornimento effettuato dall'utente;

e) per *self-service* post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento effettuato dall'utente;

f) per gestore, il titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

g) per impianto ad uso privato, tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, grandi infrastrutture (quali porti, aeroporti, ferrovie), cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento:

1) di automezzi, di proprietà o in *leasing*, di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;

2) di automezzi, di proprietà o in *leasing*, di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, a condizione che tra il titolare e i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l'attività di autotrasporto;

3) limitatamente alle grandi infrastrutture, di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all'interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato;

4) di automezzi di proprietà o in *leasing* di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell'autorizzazione.

h) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi installate e utilizzate nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, destinate al rifornimento di macchine e automezzi, di proprietà o in *leasing*, dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, nonché destinate, all'interno delle grandi infrastrutture portuali, aeroportuali o ferroviarie, al rifornimento di aeromobili, treni e di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all'interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato;

i) per comuni montani, i comuni il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte montano ai sensi della normativa statale, come elencati nell'allegato B della legge regionale n. 68/2011.

Sezione II

IMPIANTI STRADALI

Art. 58.

Anagrafe degli impianti di distribuzione di carburanti

1. I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 64 hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui all'art. 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge

annuale per il mercato e la concorrenza), entro i termini previsti dall'art. 1, comma 101, della stessa legge n. 124/2017. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti di distribuzione di carburanti che sono in regolare sospensione dell'attività.

Art. 59.

Compatibilità degli impianti esistenti

1. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui all'art. 58, il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000, secondo quanto stabilito all'art. 1, comma 102, della legge n. 124/2017, con la quale attesta se l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità previste all'art. 60, oppure che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna all'adeguamento dell'impianto, da completare nei termini stabiliti dal sopraccitato art. 1, comma 102, della legge n. 124/2017.

2. L'impianto non è incompatibile qualora sussista una deroga formale, da allegare alla dichiarazione di cui al comma 1, rilasciata dall'ente competente prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 124/2017.

3. Il titolare dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti che abbia proceduto all'adeguamento di cui al comma 1, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto, con le modalità di cui all'art. 1, comma 102, della legge n. 124/2017.

4. Qualora l'impianto ricada in una delle fattispecie di incompatibilità e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento nei termini prescritti, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro i termini di cui all'art. 1, comma 103, della legge n. 124/2017 e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione e si applica quanto previsto all'art. 1, commi 103, 105, 108, 109, 110, 116 e 117, della legge n. 124/2017.

5. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 66 e 67, solo a seguito del completamento degli adempimenti di cui all'art. 58.

Art. 60.

Incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'art. 1, commi 112 e 113, della legge n. 124/2017, sono considerati incompatibili nei seguenti casi:

a) se ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo



30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), qualora siano:

1) privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'art. 3, comma 1, numero 7), del decreto legislativo n. 285/1992;

2) situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo n. 285/1992;

b) se ubicati all'esterno dei centri abitati, qualora siano:

1) ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad *Y*) e ubicati sulla cuspidelle delle stesse, con accessi su più strade pubbliche;

2) ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

3) privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'art. 3, comma 1, numero 7), del decreto legislativo n. 285/1992.

Art. 61.

Nuovi impianti

1. I nuovi impianti devono prevedere la presenza contestuale di benzina e gasolio, con obbligo di erogazione del gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità *self-service* e devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo n. 257/2016.

2. Non sono soggetti all'obbligo di erogazione del gas naturale di cui al comma 1, gli impianti che presentino una delle seguenti impossibilità tecniche, fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dal comune competente:

a) per il gas naturale compresso (GNC), lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;

b) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del gas naturale liquefatto (GNL) via terra superiore a 1.000 chilometri.

3. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate congiuntamente per il GNC e per il GNL.

4. Qualora ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 2, i nuovi impianti devono erogare il gas petrolio liquefatto (GPL) in luogo del gas naturale.

5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1, gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nei comuni montani.

6. I nuovi impianti sono dotati di:

a) dispositivi *self-service* pre-pagamento;

b) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell'impianto venga erogato il metano;

c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 kilowatt;

d) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;

e) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;

f) aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto sia dotato di attività e servizi integrativi;

g) impianti di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

7. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano e dotati di punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo n. 257/2016.

8. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla carreggiata.

9. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni degli «autocaravan», con le caratteristiche di cui all'art. 378 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).

10. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.

11. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.

12. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.

13. I nuovi impianti devono avere accesso diretto alla sede stradale pubblica.

Art. 62.

Impianti ad alto erogato

1. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle Province di Firenze, Lucca e Prato, ai sensi dell'allegato IV del decreto legislativo n. 257/2016, hanno l'obbligo di presentare un progetto al SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2018, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

2. I titolari degli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che hanno erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle Province di Firenze, Lucca e Prato, ai sensi dell'al-



legato IV del decreto legislativo n. 257/2016, hanno l'obbligo di presentare un progetto al SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2020, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

3. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2, gli impianti che ricadono in una delle impossibilità tecniche di cui all'art. 61, comma 2, e gli impianti già autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 257/2016, che non hanno accessi e spazi sufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio.

4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 può essere assolto dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti dotando del prodotto GNC o GNL e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo n. 257/2016, un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia.

Art. 63.

Tipologie di impianti

1. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore non hanno vincoli all'utilizzo di apparecchiature *self-service* pre-pagamento durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o di suoi dipendenti o collaboratori.

2. Durante l'orario di apertura dell'impianto di cui al comma 1, deve essere garantita l'assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti o collaboratori, qualora richiesto, nonché l'assistenza al rifornimento a favore di persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

3. Negli impianti senza la presenza del gestore non sussistono vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo delle apparecchiature *self-service* pre-pagamento, ovunque siano ubicati gli impianti. La modalità totalmente automatizzata deve essere adeguatamente pubblicizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 285/1992.

Art. 64.

Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.

Art. 65.

Attività e servizi integrativi

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono dotarsi di dispositivi *self-service* post-pagamento.

2. Negli impianti di distribuzione di carburanti può essere esercitata:

a) l'attività di vendita al dettaglio, previo possesso del relativo titolo abilitativo;

b) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera b);

c) l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;

d) l'attività di vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente;

e) la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.

3. I titoli abilitativi per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere ceduti separatamente dalla titolarità dell'autorizzazione per l'attività di installazione ed esercizio di impianti.

4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali, a titolo esemplificativo: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat, internet point.

Art. 66.

Modifiche degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:

a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;

b) la variazione del numero di colonnine per l'erogazione di carburanti o delle infrastrutture di ricarica elettrica;

c) la sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;


d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;

e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) l'installazione di dispositivi *self-service* postpagamento;

g) l'installazione di dispositivi *self-service* prepagamento;

h) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;



i) la variazione dello stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti, fatta eccezione per la fattispecie di cui al comma 3, lettera a), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'art. 64, le seguenti modifiche:

a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;

b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il completo rifacimento dell'impianto, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni.

4. Gli impianti di distribuzione carburanti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità *self-service* e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo n. 257/2016, salvo la sussistenza delle cause di impossibilità tecnica di cui all'art. 61, comma 2, o della presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 257/2016.

Art. 67.

Collaudo

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima del collaudo effettuato da un professionista abilitato, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010.

2. Ogni quindici anni dall'ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attente l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

3. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'art. 66, comma 1, soggette a SCIA. In tali casi la regolarità dell'intervento è attentata da perizia giurata predisposta da un professionista abilitato, che il titolare trasmette al SUAP e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 68.

Localizzazione degli impianti

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici.

2. Il comune individua, nel proprio piano operativo o con apposita variante agli strumenti urbanistici, i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 32/1998.

3. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per l'assegnazione è riconosciuta ai gestori di impianti incompatibili e ai consorzi di gestori di impianti.

Sezione III

IMPIANTI AD USO PRIVATO, CONTENITORI-DISTRIBUTORI MOBILI E IMPIANTI PER NATANTI

Art. 69.

Impianti ad uso privato

1. L'installazione di impianti ad uso privato di cui all'art. 57, comma 1, lettera g), è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio e gli impianti possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all'art. 61. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. È vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti ad automezzi diversi da quelli indicati all'art. 57, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.

Art. 70.

Contentori-distributori mobili ad uso privato

1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato di cui all'art. 57, comma 1, lettera h), è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; il titolare dell'attività, contestualmente alla SCIA, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

2. L'attivazione di contenitori distributori-mobili ad uso privato all'interno di attività agricole e agromeccaniche è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell'attivazione; il titolare dell'attività, nella comunicazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38).


3. È vietata la cessione di carburante a macchine e automezzi diversi da quelli indicati all'art. 57, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.

Art. 71.

Impianti per natanti

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata dal SUAP competente per territorio, in conformità a quanto previsto all'art. 64.

2. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all'esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all'art. 61.



Art. 72.

Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.

2. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione.

Capo IX

FORME SPECIALI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 73.

Spacci interni

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché di un'attività di vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio e al possesso dei requisiti di cui all'art. 11.

2. L'attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

Art. 74.

Distributori automatici

1. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. Il soggetto che presenta la SCIA ai sensi del comma 1, invia semestralmente al SUAP che ha ricevuto la SCIA per l'avvio dell'attività, un elenco contenente le nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi, con l'indicazione della collocazione dei distributori.

3. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

4. La vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione viene effettuata nei limiti e con le modalità di cui all'art. 689 del codice penale, fatto salvo quanto previsto all'art. 14, comma 3.

Art. 75.

Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico

1. Qualora non accessori ad altra attività di vendita, l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.

2. Ai fini della tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

3. È vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.

4. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico.

Art. 76.

Norme speciali per la vendita tramite televisione

1. In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta presentazione della SCIA di cui all'art. 75, comma 1.

2. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA.

Art. 77.

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.

2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.

3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:

- a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
- b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
- c) la firma del responsabile dell'impresa.



4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

Art. 78.

Persone incaricate

1. L'attività di cui all'art. 77, comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e, ove richiesti, di cui all'art. 12.

2. L'esercente comunica l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale intende avviare l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività delle medesime.

3. L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare non appena le stesse perdano i requisiti di cui all'art. 11, dandone contestuale comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.

4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve contenere:

a) le generalità e la fotografia dell'incaricato;

b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;

c) la firma del responsabile dell'impresa.

5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

Capo X

ATTIVITÀ FIERISTICO-ESPOSITIVA

Art. 79.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intende:

a) per manifestazioni fieristiche, le attività commerciali, limitate nel tempo e volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici e in quartieri fieristici;

b) per quartiere fieristico, l'area edificata e attrezzata per ospitare manifestazioni fieristiche;

c) per ente fieristico, il soggetto che ha la disponibilità, a qualunque titolo, del quartiere fieristico;

d) per superficie netta, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata dagli espositori;

e) per disciplinare della manifestazione, il regolamento della manifestazione fieristica;

f) per spazio fieristico, il luogo temporaneamente adibito allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dall'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014.

Art. 80.

Esercizio dell'attività fieristica

1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetto a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. Nella SCIA l'organizzatore dichiara:

a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 11;

b) l'eventuale qualificazione della manifestazione fieristica.

3. Alla SCIA è allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 4.

Art. 81.

Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale e regionale.

2. La qualificazione territoriale della manifestazione fieristica non costituisce requisito obbligatorio per lo svolgimento della manifestazione.

3. La qualificazione di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale, dipende dal numero e dalla provenienza degli espositori e visitatori delle precedenti edizioni, specificati nel regolamento di cui all'art. 4.

4. Per la manifestazione alla prima edizione la qualificazione dipende dai criteri stabiliti nel regolamento di cui all'art. 4.

5. L'organizzatore, contestualmente alla SCIA di cui all'art. 80, presenta un'autocertificazione relativa alla qualificazione della manifestazione, qualora esistente.

Art. 82.

Certificazione del bilancio


1. L'organizzatore di una manifestazione fieristica con qualificazione di internazionale e nazionale presenta, contestualmente alla SCIA di cui all'art. 80, la certificazione del proprio bilancio annuale resa a norma di legge.

Art. 83.

Requisiti dei quartieri e degli spazi fieristici

1. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, si svolgono in quartieri fieristici o in aree o edifici temporaneamente adibiti aventi i requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 4.

2. I quartieri fieristici esistenti sono adeguati ai requisiti di idoneità di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'art. 4.



Art. 84.

Gestione dei quartieri fieristici

1. La gestione dei quartieri fieristici è svolta in modo che siano assicurati il rispetto della trasparenza e la parità di condizioni tra gli operatori.

2. Gli enti fieristici che svolgono anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile e amministrativa delle diverse attività.

Art. 85.

Calendario fieristico

1. Il calendario fieristico regionale è annualmente adottato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e pubblicato sul BURT.

2. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, sono inserite nel calendario fieristico su istanza degli organizzatori e a tal fine i comuni trasmettono alla Regione le informazioni necessarie, compresi i dati riguardanti le manifestazioni organizzate direttamente dai comuni stessi.

3. L'inserimento della manifestazione fieristica nel calendario fieristico non costituisce requisito obbligatorio per il relativo svolgimento.

4. I termini e le modalità di trasmissione sono stabiliti nel regolamento di cui all'art. 4.

5. La predisposizione e la pubblicazione del calendario fieristico italiano avvengono in coordinamento con le altre regioni e province autonome.

Capo XI

SOSPENSIONE VOLONTARIA, VARIAZIONI, SUBINGRESSO E CESSAZIONE

Art. 86.

Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.

2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,

a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Art. 87.

Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a centoventi giorni in ciascun anno solare.

2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Art. 88.

Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti

1. L'attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al SUAP competente per territorio.


2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni.

3. Qualora l'attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.



4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera *b*), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Art. 89.

Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova SCIA.

Art. 90.

Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio, salvo quanto previsto all'art. 93.

3. Fatta eccezione per le attività svolte su aree pubbliche, qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell'attività, ad altro soggetto o al medesimo, non è tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo, ma la comunicazione di cui al comma 2 viene effettuata direttamente dal subentrante.

4. La comunicazione di cui al comma 2 non è richiesta qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo intenda cessare l'attività, dovendosi in tal caso presentare solo la comunicazione di cui all'art. 95.

5. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 12 e impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all'art. 3, comma 1.

6. La comunicazione di cui al comma 2 è presentata al SUAP competente per territorio, prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

7. In caso di subingresso per causa di morte la comunicazione è presentata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del

codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, oppure abbiano costituito una società.

8. Nei casi di cui al comma 7, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'art. 12, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

Art. 91.

Affidamento di reparto

1. Il titolare dell'attività commerciale può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e, ove richiesti, di cui all'art. 12, previa comunicazione al SUAP competente per territorio.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all'art. 3 comma 1.

3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato, non avere un accesso autonomo, in modo da non costituire un esercizio separato e rispettare lo stesso orario di attività dell'esercizio principale.

Art. 92.

Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi

1. La titolarità dell'abilitazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale.


2. La gestione del ramo d'azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività principale.

Art. 93.

Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

2. Il subingresso in una concessione di posteggio riservato ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettere *a*) e *b*), è possibile solo a favore di altro soggetto appartenente alla medesima categoria.



3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di cui all'art. 90, comma 2, il comune provvede alla verifica della regolarità contributiva del cedente e del subentrante.

4. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica di cui al comma 3 è effettuata decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al medesimo registro e comunque entro i sessanta giorni successivi.

Art. 94.

Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti

1. In caso di subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti il SUAP competente per territorio, entro quindici giorni, trasmette la comunicazione di cui all'art. 90, comma 2, alla Regione e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 95.

Cessazione dell'attività

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.

Capo XII

ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 96.

Orari degli impianti di distribuzione di carburanti

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti funzionanti con la presenza del gestore determinano liberamente l'orario di servizio, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle stabilite dal comune.

2. Gli impianti di cui al comma 1 articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6,00 alle ore 21,00, con un orario minimo settimanale di cinquantadue ore.

Nel rispetto di tali limiti il gestore può liberamente determinare l'orario di servizio, non superando comunque le undici ore giornaliere, fermo restando il rispetto delle fasce orarie di garanzia all'interno delle quali il gestore deve comunque assicurare la sua presenza, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

3. Il gestore comunica al SUAP l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L'orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.

4. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21,00 fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione al SUAP nei termini e con le modalità stabilite dal comune.

5. Gli impianti di cui al comma 1 osservano la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dal comune, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, effettuata di norma il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore. Il gestore che intende effettuare il turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato ne fa richiesta al SUAP nei termini e con le modalità stabiliti dal comune e qualora non siano rispettate le percentuali di cui al comma 6, il SUAP comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale, il comune, sentite le organizzazioni dei gestori, dei titolari di autorizzazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, garantisce l'apertura degli impianti di cui al comma 1 in misura non inferiore al 25 per cento di quelli presenti nel territorio comunale. Tali percentuali possono essere garantite anche mediante l'utilizzo di apparecchiature *self-service* pre-pagamento in impianti di regola funzionanti con la presenza del gestore e la scelta è comunicata dal gestore al SUAP nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

7. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l'esercizio dell'attività durante le festività infrasettimanali.

Art. 97.

Deroghe all'orario e ai turni di riposo dei distributori di carburanti

1. Sono esonerati dal rispetto dell'orario e dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale, gli impianti di erogazione di gas naturale e/o GPL. Tale esonero è consentito su richiesta del gestore che ne dà comunicazione con i termini e le modalità stabilite dal comune. Qualora l'erogazione di gas naturale o GPL avvenga all'interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti, l'esonero è consentito a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

2. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l'adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui all'art. 96, nei seguenti casi:

a) in occasione di manifestazioni che determinino notevole afflusso di utenza motorizzata;

b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale o doppia striscia continua;

c) se nel territorio comunale è presente un unico impianto.

Art. 98.

Chiusura per ferie dei distributori di carburanti

1. La richiesta di sospensione dell'attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabilite dal comune.



2. Durante ogni periodo dell'anno il comune garantisce l'apertura di un numero di impianti nella misura di cui all'art. 96, comma 6, e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.

Art. 99.

Pubblicità degli orari

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica, rendono noto al pubblico l'orario di apertura e di chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

2. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono noto al pubblico l'orario di servizio e quello in cui è garantita l'assistenza al rifornimento mediante un apposito cartello ben visibile dalla strada.

Capo XIII

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

Art. 100.

Pubblicità dei prezzi

1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l'obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l'utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino leggibile dall'interno dell'esercizio.

3. È consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione.

4. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

5. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.

6. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

7. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le atti-

vità di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

8. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 7, lettera b), con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

9. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

10. Negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati.

Capo XIV

VENDITE STRAORDINARIE E PROMOZIONALI

Sezione I

VENDITE STRAORDINARIE

Art. 101.

Oggetto

1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. Costituiscono vendite straordinarie:

- a) le vendite di liquidazione;
- b) le vendite di fine stagione.

Art. 102.

Offerta delle merci

1. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Art. 103.

Pubblicità dei prezzi

1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:

- a) il prezzo normale di vendita;
- b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
- c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.



Art. 104.

Pubblicità delle vendite straordinarie

1. Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della comunicazione di cui all'art. 105, comma 2.

2. È vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

Art. 105.

Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:

- a) cessazione dell'attività commerciale;
- b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- d) trasformazione dei locali di vendita, tale da richiedere un adempimento amministrativo ai sensi della legge regionale n. 65/2014 o rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi dell'esercizio.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.

3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorso centottanta giorni dalla data di cessazione.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

Art. 106.

Durata delle vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima:

- a) di otto settimane nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 1, lettere a) e b);
- b) di quattro settimane nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 1, lettere c) e d).

Art. 107.

Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione

1. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei lo-

cali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione.

2. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Art. 108.

Vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione.

Sezione II

VENDITE PROMOZIONALI

Art. 109.

Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all'art. 108, non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione.

3. Alle vendite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 103.

Capo XV


QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO

Art. 110.

Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale

1. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le aree sono individuate in relazione al loro valore e pregio oppure in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale.



3. Preliminarmente alla definizione dei percorsi di cui al comma 1, il comune perimetra le aree interessate e definisce eventuali interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 125 della legge regionale n. 65/2014.

4. Nel rispetto dei principi di proporzionalità, di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale, gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere:

a) programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree;

b) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;

c) intese con le attività della media e grande distribuzione per la realizzazione di azioni e iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree di cui al comma 1;

d) definizione di specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane, fino alla previsione di limitazioni alla vendita di particolari prodotti;

e) intese con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane;

f) individuazione di aree destinate alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e ittici, al fine di aumentare le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità e di favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti.

5. Nelle aree di cui al comma 1 il comune può:

a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della finalità e definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per i fondi a destinazione commerciale vuoti;

b) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali.

Art. 111.

Centri commerciali naturali

1. I centri commerciali naturali sono luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatasi nel tempo anche senza programmazione unitaria, perimetrati dal comune e concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

2. Il comune perimetra l'area del centro commerciale naturale e gli operatori economici insediati in tale area possono definire politiche commerciali unitarie e la forma giuridica più idonea a rappresentarne gli interessi, anche prevedendo modalità di compartecipazione tra pubblico e privato.

3. Il comune e l'organismo di gestione del centro commerciale naturale, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio di cui all'art. 3, comma 2, predispongono programmi di azioni finalizzate alla qualificazione e promozione dei luoghi e delle attività. I programmi possono prevedere:

a) interventi per migliorare l'accessibilità con i diversi mezzi di trasporto, creazione di segnaletica per i percorsi di avvicinamento, idonee dotazioni di aree di parcheggio, eliminazione di barriere architettoniche, eventuali incrementi dell'illuminazione e interventi sulla qualità urbana, anche attraverso l'armonizzazione delle insegne commerciali e la predisposizione di piani del colore;

b) creazione di sistemi di trasporto pubblico di interscambio in sostituzione delle auto private;

c) creazione di spazi pubblici e di relazione destinati ad attività di sviluppo della socialità, prevedendo modalità semplificate per la fruizione, soprattutto da parte dei più giovani;

d) realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei cittadini;

e) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;

f) crescita delle funzioni infonnative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio;

g) costituzione di reti di fidelizzazione dei consumatori e di vendita *on-line*;

h) attività di formazione degli operatori finalizzate ad accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza e a creare economie di scala;


i) collaborazione con associazioni di volontariato per la realizzazione di interventi coordinati di promozione;

j) integrazione dell'attività commerciale con eventi di interesse culturale e di spettacolo;

k) promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;

l) realizzazione di punti di accesso gratuito a rete *wi-fi*.

4. Nelle aree perimetrare come centro commerciale naturale il comune può applicare gli interventi di cui all'art. 110, comma 5.



Capo XVI

VIGILANZA, SANZIONI E DECADENZE

Sezione I

VIGILANZA

Art. 112.

Vigilanza

1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e introita i proventi delle sanzioni amministrative.

3. Negli esercizi di cui all'art. 20, oltre alla vigilanza relativa agli esercizi commerciali, le aziende USL effettuano la vigilanza sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti per la vendita dei farmaci, sulla corretta conservazione e sulla scadenza dei farmaci, nonché il controllo sull'osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali.

Sezione II

SANZIONI

Art. 113.

Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell'attività chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque utilizzi la denominazione di *outlet* al di fuori dei casi previsti all'art. 23, comma 1.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:

a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa di cui agli articoli da 14 a 21 e da 23, comma 2, a 27;

b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui agli articoli da 29 a 31;

c) le disposizioni in materia di forme speciali di commercio al dettaglio di cui agli articoli da 73 a 78;

d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, subingresso e cessazione di cui agli articoli 86, 90, 91 e 92;

e) la disposizione in materia di pubblicità degli orari di cui all'art. 99;

f) la disposizione in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'art. 100;

g) le disposizioni in materia di vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli da 101 a 109;

h) le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 4;

i) le disposizioni in materia di vendita di farmaci di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006, come convertito dalla legge n. 248/2006.

4. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo e per l'esercizio dell'attività, è disposta la sospensione dell'attività sino al ripristino dei requisiti mancanti. Il provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il ripristino dei requisiti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

5. Qualora venga rilevata la violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è disposta la sospensione dell'attività sino al ripristino dei requisiti mancanti oppure per l'adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Il provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il ripristino dei requisiti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza. Decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione l'art. 125, comma 1, lettera d), e l'art. 126, comma 1, lettera c).

6. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), g) ed h), può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Art. 114.

Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura dell'esercizio chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12.



2. È soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ogni altra violazione delle disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli da 48 a 54, in materia di sospensione volontaria, variazioni, subingresso di cui agli articoli 86, 90 e 91, in materia di orari di cui all'art. 99 e in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'art. 100.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del regio decreto n. 773/1931.

4. In luogo delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge n. 287/1991, ove richiamate, si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 115.

Esecuzione coattiva

1. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività di cui agli articoli 113, 114 e 118, oppure non rispetti il provvedimento di sospensione dell'attività di cui all'art. 116, comma 6, e all'art. 126, il comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art. 116.

Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati, ai sensi della legge n. 689/1981, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12 o nelle zone interdette dal comune.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00 il titolare del titolo abilitativo nel caso in cui, in sua assenza, l'esercizio del commercio su aree pubbliche sia svolto da un soggetto senza la qualifica di dipendente o collaboratore oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque violi:

a) le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui agli articoli 33, 35, 39, 40, 41 e 44;

b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui agli articoli 87, 90, e 93;

c) le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'art. 100;

d) le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettere a), b) e d), si procede al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci. Nel caso in cui il pagamento della sanzione avvenga entro sessanta giorni, il sequestro è revocato e si procede alla restituzione delle attrezzature e delle merci.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.

Art. 117.

Sanzioni per l'attività fieristica

1. In caso di organizzazione di manifestazioni fieristiche senza titolo abilitativo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta.

2. In caso di abuso della qualifica di manifestazione a carattere internazionale, nazionale e regionale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5,00 a un massimo di euro 50,00 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta.

3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 le sanzioni amministrative sono raddoppiate.

Art. 118.

Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque:

a) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo oppure senza i requisiti di cui all'art. 11;

b) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetti il divieto di cui all'art. 69, comma 1;

c) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;

d) attivi un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'art. 70.

2. Nel caso di esercizio dell'attività senza l'autorizzazione di cui agli articoli 64, 69 e 71 o in assenza del collaudo di cui all'art. 67, l'attività è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o all'effettuazione del collaudo.



3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.

4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all'art. 70, commi I e 2, l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque:

a) effettui le modifiche di cui all'art. 66 senza la prescritta autorizzazione o la SCIA o la perizia giurata di cui all'art. 67, comma 3;

b) non utilizzi le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fissato nell'autorizzazione;

c) non adempia agli obblighi di cui all'art. 62, commi 1 e 2, entro i termini stabiliti dallo stesso articolo;

d) non rispetti le disposizioni di cui all'art. 63, commi 2 e 3;

e) violi le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui agli articoli 88, 90, 91 e 94;

f) violi le disposizioni in materia di orari e chiusura di cui agli articoli da 96 a 99;

g) non rispetti le prescrizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'art. 100, comma 10.

6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'art. 66, senza autorizzazione o senza la SCIA, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della SCIA.

7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5, il comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a venti giorni.

Sezione III

SEQUESTRO DI BENI ABUSIVAMENTE POSTI IN VENDITA SU AREE PUBBLICHE

Art. 119.

Sequestro della merce e delle attrezzature

1. Il pubblico ufficiale con poteri di polizia amministrativa che accerti e contesti la violazione di cui all'art. 116, commi 1, 2 e 3, lettere *a)*, *b)* e *d)*, procede immediatamente al sequestro cautelare della merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori chiusi inequivocabilmente riferibili al trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita, anche nel caso di oggetti che per genere e quantità risultino essere inequivocabilmente destinati alla vendita al pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1 il pubblico ufficiale con poteri di polizia amministrativa può esigere l'apertura dei contenitori chiusi e, in caso di rifiuto, provvedervi direttamente.

Art. 120.

Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro

1. Nel processo verbale di sequestro è inserito l'elenco sintetico delle cose sequestrate, raggruppate secondo tipologie di prodotti, senza l'obbligo di indicarne il numero, salva l'ipotesi di cui all'art. 121, comma 5.

2. Le tipologie di prodotti di cui al comma 1 sono in particolare:

a) abbigliamento e accessori per l'abbigliamento;

b) prodotti per la cura della persona;

c) oggetti di arredamento, complementi di arredo e prodotti per la casa;

d) giocattoli, articoli elettronici e di telefonia;

e) occhiali, orologi e bigiotteria;

f) supporti videomusicali;

g) generi alimentari.

Art. 121.

Conservazione delle cose sequestrate

1. Le cose sequestrate sono riposte in un idoneo contenitore, assicurato mediante l'apposizione del sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

2. Il contenitore è dotato di un'etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazioni:

a) la data e il luogo del sequestro;

b) l'incaricato e il luogo della custodia delle cose sequestrate;

c) le generalità e la qualifica del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro;

d) le generalità del trasgressore, salva l'ipotesi di cui all'art. 122;

e) la firma del trasgressore;

f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

3. Del rifiuto del trasgressore di firmare l'etichetta inamovibile di cui al comma 2 è fatta menzione nel processo verbale di sequestro.

4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono compiute alla presenza del trasgressore.

5. Quando non sia possibile utilizzare il contenitore di cui al comma 1, nel processo verbale è indicato il numero delle cose sequestrate.

Art. 122.

Merce abbandonata dal trasgressore

1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell'accertamento, il pubblico ufficiale procedente redige un processo verbale di sequestro in cui inserisce un elenco sintetico delle cose abbandonate secondo le modalità di cui all'art. 120.



2. La merce sequestrata è conservata secondo le modalità di cui all'art. 121, commi 1 e 2.

3. Decorsi trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiara proprietaria della stessa, il comune competente a ricevere il verbale di cui al comma 1 può procedere alla distruzione, previa confisca.

4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica l'art. 123, comma 2.

Art. 123.

Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati

1. In caso di sequestro di generi alimentari o di prodotti deperibili, il pubblico ufficiale precedente informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute, previa confisca, in beneficenza, o distrutte, e che è sua facoltà proporre immediatamente opposizione al sequestro.

2. Il comune competente a ricevere il processo verbale di sequestro può disporre, previa confisca, la devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati dichiarati idonei, sotto il profilo igienico-sanitario, dall'azienda USL competente per territorio.

Art. 124.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 81/2000 e della legge n. 689/1981.

Sezione IV

DECADENZE

Art. 125.

Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica

1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una media struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una grande struttura;

c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della

scadenza del termine indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 86;

d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Art. 126.

Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione

1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;

b) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 86;

c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

2. La SCIA cessa di produrre effetti giuridici qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine.

Art. 127.

Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche


1. Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione oppure entro centottanta giorni dal ricevimento della SCIA;

c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 87;

d) qualora, nei casi di cui all'art. 116, commi 2 e 3, lettere a), b) e d), le violazioni siano di particolare gravità e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione;



e) decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva di cui all'art. 44, comma 2, e all'art. 93, commi 3 e 4, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione.

2. La decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nella fiera viene dichiarata qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 87.

Art. 128.

Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti:

a) qualora vengano meno requisiti di cui all'art. 11;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione;

c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a quello comunicato o autorizzato ai sensi dell'art. 88, commi 1 e 2.

d) qualora l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 60 e sia inutilmente decorso il termine per i lavori di adeguamento;

e) qualora il titolare dell'impianto non abbia provveduto all'iscrizione all'anagrafe degli impianti di cui all'art. 1, comma 100, della legge n. 124/2017, nei termini previsti.

2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 129.

Decorrenza e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 19, commi 2, 3, 4 e 7, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice del commercio. Testo uni-

co in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti»), relativamente alle parti compatibili e, in particolare, l'art. 3 e gli articoli da 26 a 32.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 novembre 2006, n. 50/R (regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 «Disciplina del settore fieristico»), nelle parti compatibili con l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014.

Art. 130.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati in merito all'applicazione della stessa.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisce informazioni sui seguenti argomenti:

a) rapporto numerico tra gli esercizi di vicinato e le medie e grandi strutture di vendita;

b) azioni di contrasto del fenomeno dell'abusivismo e contraffazione, con particolare riferimento al commercio su aree pubbliche.

Art. 131.

Abrogazioni

Sono abrogati:


a) la legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico);

b) la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

c) la legge regionale 5 giugno 2007, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti»);

d) la legge regionale 12 novembre 2007, n. 55 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti»);

e) l'art. 24 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 «Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della



Regione». Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 5/2008);

f) gli articoli da 11 a 14 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008);

g) la legge regionale 17 luglio 2009, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti»);

h) gli articoli 66 e 67 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);

i) l'art. 35 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011);

j) la legge regionale 28 novembre 2011, n. 63 (Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti»);

k) gli articoli 88 e 89 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

l) gli articoli da 75 a 77 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

m) gli articoli da 1 a 60 e gli articoli 64 e 71 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla legge regionale n. 28/2005 e alla legge regionale n. 1/2005);

n) la legge regionale 5 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla legge regionale n. 28/2005 e alla legge regionale n. 52/2012);

o) l'art. 57 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013);

p) la legge regionale 3 aprile 2014, n. 19 (Disposizioni sui controlli in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti»);

q) la legge regionale 26 giugno 2014, n. 35 (Disciplina delle fiere antiquarie. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 «Codice del Commercio. Te-

sto Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti»);

r) l'art. 1 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 51 (Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle leggi regionali numeri 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009).

Art. 132.

Disapplicazione di disposizioni statali

1. Cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli:

1) 10, comma 1, lettera a), ultimo periodo;

2) 15, commi 7, 8 e 9;

3) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell'art. 56 del decreto ministeriale industria n. 375/1988;

4) 28, comma 17;

5) 30, comma 5.

b) la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all'art. 43, e 9, comma 3;

c) l'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia);

d) gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).

Art. 133.

Modifiche all'allegato A

1. L'allegato A è modificato con deliberazione del Consiglio regionale.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 novembre 2018

ROSSI

(Omissis).

19R00025



REGIONE SICILIA

LEGGE 28 dicembre 2018, n. 27.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P.I) n. 1 del 4 gennaio 2019)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8.2 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2019, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2019, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 520 del 18 dicembre 2018.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 23, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 6, comma 8, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni Missione 20 - Programma 3 (capitolo 215746), Missione 16 - Programma 1 (capitolo 156604) e Missione 9 - Programma 5 (capitolo 150514).

Art. 2.

Disposizioni in materia di residui passivi perenti

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2008, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2018, sono cancellate dalle scritture contabili

della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2009, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2018, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendone le modalità di appalto.

4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 1, sia successivamente documentata l'interruzione dei termini di prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 2, sussista ancora l'obbligo della Regione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2019.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 28 dicembre 2018

MUSUMECI

*Assessore regionale
per l'economia
ARMAO*

(Omissis).

19R00094



LEGGE 28 dicembre 2018, n. 28.

Proroga dei termini per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 1 del 4 gennaio 2019)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei termini per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio

1. All'art. 70, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2020».

Art. 2.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16

1. Al comma 2 dell'art. 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, la parola «2018» è sostituita dalla parola «2019».

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 2018

MUSUMECI

*Assessore regionale
per il territorio
e l'ambiente*
CORDARO

(Omissis).

19R00095

DECRETO PRESIDENZIALE 16 novembre 2018, n. 29.

Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 3 del 18 gennaio 2019)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante: «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, recante: «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni» come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n. 18;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l'art. 4, comma 6;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20;

Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e, in particolare l'art. 11;

Visto l'art. 11, commi 11 e 18, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Visto il D.P. Reg. 21 giugno 2012, n. 52, ed in particolare, l'art. 16;

Vista la legge regionale 2 agosto 2012, n. 43 e, in particolare, l'art. 2;


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, recante: «Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali»;

Visto il parere dell'ufficio legislativo e legale della Regione prot. n. 17570/332.04 del 3 agosto 2018/pos. n. 2;

Vista la nota prot. 10730 del 9 agosto 2018 del Presidente della Regione di trasmissione dello schema di Regolamento al Consiglio di giustizia amministrativa con la relativa documentazione;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa - sezione consultiva n. 281/2018 reso nell'adunanza di sezione in data 11 settembre 2018, con la quale si è



disposta la sospensione della procedura consultiva e la richiesta di ulteriori chiarimenti all'amministrazione;

Vista la nota prot. n. 12736 del 28 settembre 2018 del Presidente della Regione con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti, corredati dalla pertinente documentazione;

Udito il parere n. 310/2018 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - sezione consultiva, reso nell'adunanza di sezione in data 16 ottobre 2018;

Ritenuto di dovere recepire integralmente le osservazioni del Consiglio di giustizia amministrativa, fatta eccezione per quella consistente nella suggerita riscrittura dell'art. 2, comma 2, ultimo periodo, con la quale si prevede che al personale degli uffici di diretta collaborazione «sarà riconosciuto un trattamento economico di livello dirigenziale rapportato al contenuto delle funzioni di supporto dell'attività politico-istituzionale convenuto». Si ritiene, in particolare, di dovere cassare le parole «di livello dirigenziale», posto che a detto personale può anche essere riconosciuto un trattamento economico meno oneroso, corrispondente a quello del comparto non dirigenziale, sempre in ragione delle attività convenute, nonché dei requisiti posseduti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 446 dell'8 novembre 2018;

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, che sostituisce il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8, disciplina, in attuazione dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'organizzazione, le competenze e la composizione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, nonché il trattamento economico del personale degli stessi uffici.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali

1. Gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, ciascuno negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano funzioni e compiti di supporto all'Organo di indirizzo politico e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, di competenza esclusiva, rispettivamente, del Presidente e degli assessori regionali.

2. Gli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali sono costituiti con provvedimento rispettivamente del Presidente della Regione e dell'Assessore competente. Il provvedimento di costituzione individua con criterio fiduciario il personale assegnato all'ufficio tra il personale dipendente della Regione o tra il personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 mar-

zo 2001, n. 165, previa comunicazione alla struttura di appartenenza del medesimo. Il personale così individuato deve essere in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica cui corrispondono le funzioni contrattualmente convenute e affidate. Ad esso sarà riconosciuto un trattamento economico rapportato al contenuto delle funzioni di supporto dell'attività politico-istituzionale convenuto.

3. Gli uffici sono i seguenti:

- a) ufficio di Gabinetto;
- b) Segreteria particolare.

Art. 3.

Ufficio di Gabinetto

1. L'ufficio di Gabinetto supporta l'organo di indirizzo politico, coordinando le attività degli Uffici di diretta collaborazione ed assicurando il necessario raccordo tra l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali svolte dalle strutture dipartimentali, in coerenza col principio di separazione delle stesse. Esso, altresì, cura i rapporti con gli Organi istituzionali dello Stato, nonché con quelli di enti, organizzazioni ed organismi sia pubblici che privati riconducibili alle competenze dei rispettivi rami di amministrazione.

2. L'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione si compone complessivamente di non più di otto unità di personale; quello degli Assessori regionali di non più di sei unità.

3. All'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori è preposto il Capo di Gabinetto, nominato tra i dirigenti dell'amministrazione regionale, il quale collabora con l'organo politico nello svolgimento delle attività di indirizzo politico-amministrativo; cura l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e ne coordina le attività, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni di supporto all'organo politico e degli uffici di diretta collaborazione.

4. Nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto il Presidente della Regione e gli Assessori regionali possono nominare, scegliendolo, su base esclusivamente fiduciaria, tra i componenti con qualifica dirigenziale o tra i soggetti esterni di cui al successivo art. 6, comma 1, un Capo di Gabinetto vicario, che sostituisce il Capo di Gabinetto in caso di assenza od impedimento. Se la nomina è rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attività professionale.

5. L'ufficio di Gabinetto cura altresì la programmazione ed il monitoraggio in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52. Presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica opera altresì, in posizione di autonomia ed indipendenza, l'Organismo indipendente di valutazione, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 52/2012.



Art. 4.

Segreteria tecnica

1. Nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto, alle dipendenze del Capo di Gabinetto, opera la Segreteria tecnica che svolge attività di supporto tecnico all'organo politico. La Segreteria tecnica cura l'esame o la predisposizione di schemi di disegni di legge e di regolamenti nonché degli atti amministrativi di competenza degli uffici di diretta collaborazione. Cura, inoltre, le attività connesse all'istruttoria, all'esame ed al riscontro degli atti ispettivi parlamentari, l'istruttoria relativa ai procedimenti di designazione e di nomina di competenza dei rispettivi organi politici, nonché gli atti amministrativi rientranti esclusivamente nell'ambito degli affari di indirizzo politico del Presidente o dell'Assessore.

2. La Segreteria tecnica del Presidente della Regione è costituita complessivamente da non più di sei unità di personale, mentre quella degli Assessori regionali da non più di quattro unità.

3. Fra i componenti dell'ufficio di Gabinetto, ad una delle unità con qualifica dirigenziale, o ad uno dei soggetti esterni di cui al successivo art. 6, comma 1, viene attribuito, su base esclusivamente fiduciaria, l'incarico di coordinamento della segreteria tecnica. Se la nomina è rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attività professionale.

Art. 5.

Segreteria particolare del Presidente della Regione e degli Assessori regionali

1. La Segreteria particolare del Presidente della Regione opera alle dirette dipendenze del Presidente ed è composta dal Capo della Segreteria, dal Segretario particolare e da ulteriori due unità di personale. Il Capo della Segreteria sovrintende alla cura dell'Ufficio di Segreteria, provvede al coordinamento degli impegni, alla corrispondenza e alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Presidente. Il Segretario particolare cura l'agenda, nonché i rapporti del Presidente con soggetti pubblici e privati, connessi al suo incarico istituzionale, assicurando altresì, in relazione al tipo di iniziative pubbliche, l'intervento dell'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale e le relative modalità.

2. La Segreteria particolare dei singoli assessori opera alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale di riferimento ed è composta dal Segretario particolare, preposto alla stessa, e da ulteriori tre unità di personale.

3. Il capo della Segreteria del Presidente e il Segretario particolare del Presidente e degli Assessori sono scelti tra il personale dell'amministrazione regionale appartenente al comparto dirigenziale e non dirigenziale, o tra i soggetti esterni di cui al successivo art. 6, comma 1, su base esclusivamente fiduciaria.

4. La Segreteria particolare svolge compiti di supporto all'attività dell'organo politico, coordinandone gli impegni e curandone i rapporti con altri soggetti pubblici e privati. Cura, inoltre, attraverso il necessario raccordo

con l'ufficio di Gabinetto, l'agenda e la corrispondenza indirizzata all'organo politico e provvede all'istruttoria o alla predisposizione degli atti relativi agli incontri ed agli interventi dello stesso.

Art. 6.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Degli uffici di Gabinetto, delle Segreterie tecniche e delle Segreterie particolari, oltre a dipendenti dell'Amministrazione regionale, possono fare parte, nel limite di un terzo delle rispettive dotazioni, i soggetti esterni di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Per il personale di cui al precedente comma 1, assunto tramite contratto privatistico di lavoro subordinato a tempo determinato, al fine dell'individuazione delle relative qualifiche, pur in considerazione del carattere fiduciario di tali incarichi, deve tenersi conto del possesso del titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno alle corrispondenti qualifiche del personale regionale. Per il conferimento di un incarico di natura dirigenziale occorre comprovare il possesso del diploma di laurea nonché di una particolare specializzazione professionale o di una consolidata professionalità desumibile dalla formazione post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da esperienze lavorative maturate in precedenza.

3. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali possono, inoltre, avvalersi dei soggetti di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

4. Le assegnazioni agli uffici di diretta collaborazione di cui al presente regolamento ed i relativi incarichi, ivi compresi quelli conferiti al personale esterno all'amministrazione regionale, ferma restando la natura strettamente fiduciaria degli stessi, cessano di avere efficacia, fatta salva la possibilità di revoca anticipata, con il venir meno della preposizione del Presidente della Regione e degli Assessori.

5. Gli incarichi di responsabili delle strutture di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 10/2000, non sono cumulabili con quelli di Capo Gabinetto e di dirigenti addetti agli Uffici di diretta collaborazione.

6. Per esigenze organizzative il numero di dipendenti assegnati a ciascuno degli Uffici di cui al comma 1, ferma restando la dotazione complessiva risultante dalla somma delle unità assegnate ai medesimi uffici, può essere modificato, con un limite di aumento di un terzo, con provvedimento motivato del Capo di Gabinetto.

7. In sede di costituzione dei singoli uffici di diretta collaborazione è individuata, al di fuori del personale posto alle esclusive dipendenze del Presidente e degli Assessori regionali ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 10/2000, la ulteriore dotazione di personale dipendente della Regione, addetto alla guida delle vetture di servizio del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, operante a supporto dell'ufficio stesso.

8. Il trattamento economico accessorio da corrispondere ai componenti degli uffici di diretta collaborazione appartenenti all'amministrazione regionale è quello previsto dalle vigenti norme contrattuali e da eventuali atti e accordi attuativi delle norme stesse.



9. Per il trattamento economico da corrispondere al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione esterno all'amministrazione regionale si farà riferimento, sia per il trattamento fondamentale che per quello accessorio, a quello spettante alle corrispondenti qualifiche del personale regionale.

10. Al Capo della Segreteria del Presidente ed al Segretario particolare del Presidente e degli Assessori, di cui all'art. 5, comma 3, spetta un trattamento economico, determinato in sede di stipula del contratto individuale, rapportato al trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti preposti alle strutture intermedie della Regione, ferma restando l'applicazione delle vigenti norme contrattuali per i dipendenti dell'amministrazione regionale.

11. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni il trattamento economico complessivo non può, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

12. Per il personale con qualifica dirigenziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/2000.

Art. 7.

Norme finali

Il presente decreto, oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale della Regione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e sarà sottoposto a visto della Corte dei conti.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 16 novembre 2018

MUSUMECI

(*Omissis*).

19R00096

DECRETO PRESIDENZIALE 16 novembre 2018, n. 30.

Revisione biennale delle Tabelle A e B allegate al decreto presidenziale 27 marzo 2012, n. 36, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 3 del 18 gennaio 2019*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - n. 28 del 1° luglio 2016;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso dei documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a 60 giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i 150 giorni»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 21 giugno 2012, con la quale è stato apprezzato il «Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012» che fra l'altro prevede, entro il 30 giugno 2014, la revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, commi 2-bis, 2-ter della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il D.P.Reg. n. 36 del 27 marzo 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 - supplemento ordinario n. 1 dell'8 giugno 2012, di adozione del «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo»;

Vista la direttiva assessoriale prot. n. 71041 del 28 maggio 2014, con la quale l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dà indicazioni



alla Presidenza della Regione, agli assessorati regionali, ai dipartimenti regionali, agli uffici speciali e agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione sulle procedure da porre in essere per la revisione biennale dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n. 16247/301.04 del 7 agosto 2014 e la nota prot. n. 125694 del 9 ottobre 2014, con la quale l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e il dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale forniscono, alla luce del citato parere, ulteriori indirizzi operativi per l'aggiornamento delle tabelle «A» e «B», allegata ai regolamenti già adottati dai singoli dipartimenti regionali;

Preso atto dell'avvenuta revisione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, svolta in linea ai principi ed ai criteri della semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la tabella «A» con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato «A» al D.P.Reg. n. 36 del 27 marzo 2012;

Vista la tabella «B» con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato «B» al D.P.Reg. n. 36 del 27 marzo 2012;

Vista la relazione a firma dell'assessore con cui si motiva, per i procedimenti amministrativi di competenza, la ragione che rende necessaria la revisione, e per quelli inseriti nella citata tabella «B», la giustificazione della fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente alla revisione dei procedimenti di cui alla tabella «B» sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Vista la nota prot. n. 61242 del 29 maggio 2017, con la quale è stato espresso il concerto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti di cui alla tabella

«B» per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Visto il parere n. 133/2017 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione consultiva, reso nell'adunanza del 12 settembre 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 313 del 28 agosto 2018;

Su proposta dell'assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Le tabelle «A» e «B» allegata al decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 36, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle «A» e «B» allegata al presente regolamento.

Art. 2.

Norme finali, entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Il presente regolamento è reso altresì accessibile nel sito istituzionale della Regione.

3. I termini previsti nelle nuove tabelle «A» e «B» si applicano ai procedimenti che avranno inizio a partire dal giorno della entrata in vigore del presente regolamento. Ai procedimenti già iniziati a tale data, continuano ad applicarsi i termini previsti nelle precedenti tabelle «A» e «B».

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Palermo, 16 novembre 2018

MUSUMECI


*Assessore regionale
per il turismo, lo sport
e lo spettacolo*
PAPPALARDO

(*Omissis*).

19R00097



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 4 1 3 *

€ 8,00

